



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1289

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Approvazione dei bandi per la concessione di un contributo ai sensi dell'art. 36 bis della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13, a copertura delle spese relative alla realizzazione del servizio Centro antiviolenza (Euro 600.000,00 - CUP C49G23000400003) e del Servizio residenziale per donne vittime di violenza (Euro 1.650.000,00 - CUP C49G23000390003).

Il giorno **20 Luglio 2023** ad ore **09:00** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assenti:

ASSESSORE

MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI

Assiste:

IL DIRIGENTE

NICOLA FORADORI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 359 del 5 marzo 2021, avente ad oggetto “*Legge provinciale n. 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali in provincia di Trento). Affidamenti e finanziamenti dei servizi socio-assistenziali di livello provinciale da avviare nell’anno 2021*”, sono stati individuati, in riferimento a tipologie omogenee di servizi di competenza provinciale, i relativi specifici strumenti di affidamento/finanziamento, scelti tra quelli previsti dalla legge provinciale n. 13 del 2007 e disciplinati in dettaglio dalle “*Linee Guida sulle modalità di affidamento e finanziamento di servizi e interventi socio-assistenziali nella Provincia di Trento*”, approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 174 del 7 febbraio 2020.

Il servizio Centro antiviolenza, di cui alla scheda 6.2 del Catalogo dei servizi socio-assistenziali approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 604 del 6 aprile 2023 (di seguito Catalogo), nonché il Servizio residenziale per donne vittime di violenza, strutturato nei servizi di Casa rifugio e di Abitare accompagnato, come denominati rispettivamente nelle schede 2.3 e 2.1 del Catalogo rientrano tra i servizi socio-assistenziali di competenza provinciale, per i quali è stato indicato, nella citata deliberazione n. 359 del 2021, lo strumento di affidamento/finanziamento del contributo.

Dall’analisi del contesto e delle caratteristiche dei servizi sopra indicati, svolta secondo quanto indicato nelle “*Linee Guida per la pianificazione e la scelta di modalità e strumenti di erogazione di interventi socio-assistenziali*”, contenute nell’Allegato A alla citata deliberazione n. 174 del 2020, il cui esito è riportato negli **Allegati 1.A e 1.B**, al presente provvedimento denominati “*Schema pianificazione affidamenti*”, è emerso infatti che lo strumento di affidamento/finanziamento più idoneo al loro affidamento/finanziamento è costituito dall’art. 36 bis della legge provinciale n. 13 del 2007, che prevede la possibilità per la Provincia o per gli enti locali competenti di concedere, ai soggetti selezionati secondo le procedure indicate al comma 3 del medesimo articolo, un contributo a copertura delle spese riconosciute ammissibili relative alla realizzazione di servizi o interventi in materia di assistenza e inclusione sociale di gruppi vulnerabili.

Come previsto dall’art. 36 bis della legge provinciale n. 13 del 2007, il contributo deve essere concesso nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato. A tale proposito si ritiene che tutti i servizi sopra indicati siano da qualificarsi come servizi di natura non economica per le motivazioni indicate negli **Allegati 2.A e 2.B** alla presente deliberazione, contenenti uno specifico approfondimento predisposto sulla base di esempi e modelli realizzati, su altri interventi simili, con il supporto della Fondazione Franco Demarchi e degli esperti dell’Università di Trento dalla stessa individuati nell’ambito dell’attività di ricerca applicata a supporto dell’affidamento dei servizi socio-assistenziali svolta sulla base dell’Accordo di programma di cui alle deliberazioni n. 2267 del 2020 e n. 1116 del 2023.

Il comma 1 del più volte citato art. 36 bis prevede che la Giunta provinciale individui preliminarmente i servizi e gli interventi in materia di assistenza e inclusione di gruppi vulnerabili cui è applicabile la medesima norma. L’Allegato E alla citata deliberazione n. 174 del 2020, al paragrafo 1 dà attuazione al suddetto comma 1 prevedendo che per “*servizi e interventi in materia di assistenza e inclusione sociale di gruppi vulnerabili*” siano da intendersi “*tutti gli interventi socio-assistenziali previsti dal Capo V della l.p. 13/2007, compresi gli interventi di prevenzione e promozione di cui all’art. 33*”.

Tutti i servizi sopra descritti in materia di tutela delle donne vittime di violenza rientrano tra gli interventi del Capo V della legge provinciale n. 13 del 2007 e in particolare tra quelli integrativi o sostitutivi di funzioni proprie del nucleo familiare, di cui all'art. 34, comma 2, lett. b) della legge stessa.

Per quanto sopra esposto, si propone di confermare quanto previsto dalla deliberazione n. 359 del 2021 prevedendo quale modalità di affidamento e finanziamento per il servizio Centro antiviolenza e per il Servizio residenziale per donne vittime di violenza, lo strumento del contributo disciplinato dall'art. 36 bis della legge provinciale n. 13 del 2007 e di individuare, quale modalità di scelta dei relativi destinatari, la procedura del bando, nell'osservanza dei principi di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento, indicati al comma 3 del medesimo articolo, e del principio di predeterminazione dei criteri di cui all'art. 19 della legge provinciale n. 23 del 1992 (legge provinciale sull'attività amministrativa).

Con riferimento ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case Rifugio, l'Intesa della Conferenza unificata (di seguito Intesa) del 14 settembre 2022 (Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali di modifica dell'Intesa n. 146/CU del 27 novembre 2014, relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio) prevede rispettivamente al comma 7 dell'articolo 1, e al comma 6 dell'articolo 8, che:

“Le associazioni ed organizzazioni (omissis) laddove previsto devono:

- a) essere registrati nell'apposito RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) quale registro telematico istituito presso il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali;*
- b) avere nel loro Statuto da almeno cinque anni gli scopi del contrasto alla violenza maschile e di genere, del sostegno, della protezione e del supporto delle donne che hanno subito o subiscono violenza e dei/delle loro figli/e e dell'empowerment;*
- c) perseguire statutariamente, in modo esclusivo o prevalente, le attività di prevenzione e contrasto alla violenza maschile, valutate anche in relazione alla consistenza percentuale delle risorse destinate in bilancio;*
- d) possedere una consolidata e comprovata esperienza quinquennale consecutiva in attività contro la violenza maschile sulle donne.” I requisiti sopra indicati sono richiesti in via cumulativa e non alternativa.”*

In sede di Coordinamento tecnico interregionale e di Commissione politiche sociali, rispettivamente in data 14 aprile 2023 e 18 aprile 2023, sono state evidenziate e condivise le criticità applicative del disposto dell'Intesa sopra richiamato in particolare con riferimento alla lettera c), comma 6 dell'articolo 8 per le case rifugio, considerato che nell'ambito del sostegno residenziale delle donne vittime di violenza in molte Regioni e Province Autonome operano da anni in modo efficace e efficiente più enti del terzo settore già accreditati, che peraltro svolgono anche attività di natura diversa. Di controversa interpretazione appare di fatto la locuzione “laddove previsto” che introduce tutti i requisiti indicati dalla lettera a) fino alla d).

Al fine di approfondire tali criticità la Commissione Politiche sociali ha quindi deciso di sottoporre alla Presidenza del Consiglio dei Ministri/Dipartimento Pari Opportunità (DPO) la proposta di costituzione di un tavolo tecnico con tutti sottoscrittori dell'Intesa (coinvolgendo quindi anche ANCI) avente il compito di individuare una soluzione operativa interpretativa o modificativa dell'Intesa citata.

Nell'attesa di tale soluzione, vista l'esigenza di affidare il servizio di Centro antiviolenza e del Servizio residenziale per donne vittime di violenza, la Giunta provinciale con deliberazione n. 686 del 21 aprile 2023, in coerenza con l'Intesa, ha demandato alla Struttura provinciale competente la formulazione di due Avvisi esplorativi, non vincolanti e con mera funzione di pubblicità/notizia, finalizzati a verificare l'interesse degli Enti del terzo settore a partecipare ai prossimi bandi per la concessione di contributi a copertura delle spese, ai sensi all'art. 36 bis della legge provinciale 27 luglio 2007 n. 13, per la realizzazione di tali servizi.

Con determinazione dirigenziale n. 4569 del 4 maggio 2023 sono quindi stati approvati due Avvisi esplorativi relativi al servizio di Centro antiviolenza e al Servizio residenziale per donne vittime di violenza, nei quali sono previsti i sopra citati requisiti previsti dall'intesa. Il termine assegnato per la presentazione della manifestazione di interesse è stato stabilito nel giorno 31 maggio 2023.

In merito all'Avviso relativo al servizio di Centro antiviolenza è pervenuta una sola manifestazione di interesse alla partecipazione all'eventuale bando formulata dall'Associazione Coordinamento Donne Onlus (di seguito Associazione) con nota prot. n. 414651 del 30 maggio 2023.

Dalla verifica effettuata dalla Struttura provinciale competente è peraltro emersa l'assenza in capo all'Associazione di uno dei requisiti previsto dall'Avviso (espressamente mutuato dall'intesa) e cioè quello di "essere registrati nell'apposito RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) quale registro telematico istituito presso il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali". Di ciò è stata data comunicazione all'Associazione con nota prot. n. 450591 del 9 giugno 2023. Con nota prot. ns. 489014 del 22 giugno 2023 l'Associazione ha precisato che in base alla normativa vigente per iscriversi al RUNTS le Onlus già iscritte all'Anagrafe dell'Agenzia delle Entrate (tra le quali vi è l'Associazione Coordinamento Donne Onlus) hanno tempo fino al 31 marzo del periodo d'imposta successivo al rilascio della prevista autorizzazione della Commissione Europea. A tale nota la Struttura provinciale competente ha dato riscontro con nota prot. n. 519574 del 4 luglio 2023 rilevando che alla data di scadenza dell'Avviso l'Associazione non risultava essere registrata al RUNTS e che la ricognizione effettuata con l'Avviso stesso (come precisato con la determinazione n. 4569 del 4 maggio 2023) ha mera funzione di pubblicità/notizia e non vincola l'Amministrazione precedente.

Considerato quindi che vi è stata un'unica manifestazione di interesse da parte di un ente che, dal controllo effettuato, risulta in possesso degli altri requisiti previsti dall'Avviso, e cioè quelli di cui alle lettere b), c) e d), si propone di prevedere nel bando tali requisiti. Per quanto riguarda il requisito di cui alla lettera a), al fine di evitare che la procedura di affidamento vada deserta si propone di prevedere la locuzione "*laddove previsto*" con riferimento all'iscrizione nell'apposito RUNTS, in ragione della considerazione che ciò appare coerente e maggiormente in linea con la legislazione vigente ed in particolare con il completamento del percorso di Riforma del Terzo settore di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 aggiornato al D.L. n. 48/2023 (Codice del Terzo Settore).

Con riferimento all'Avviso relativo al Servizio residenziale per donne vittime di violenza nessuna manifestazione di interesse è stata presentata entro la scadenza del termine assegnato. Da ciò si desume che nessun ente sia interessato alla procedura di bando per l'affidamento di tale servizio con i requisiti indicati nell'Avviso. Al fine di evitare che la procedura di affidamento vada deserta risulta quindi necessario considerare anche l'esperienza già maturata in tema di servizi residenziali

per donne vittime di violenza da enti che svolgono più servizi. In quest'ottica si propone che nel bando sia previsto, in sostituzione del requisito previsto al comma 6 dell'articolo 8, lett. c) dell'Intesa, quello di "perseguire statutariamente, in via ordinaria con carattere di continuità, le attività di prevenzione e contrasto alla violenza maschile". Tale previsione è infatti in linea con la volontà sottesa all'Intesa di garantire qualità nell'erogazione del servizio e non pregiudica o altera la gestione metodologica dei progetti di accoglienza delle donne in Casa rifugio. Inoltre, in analogia con quanto proposto per il bando relativo al servizio di Centro antiviolenza, per quanto riguarda il requisito di cui alla lettera a) si propone di prevedere la locuzione "*laddove previsto*" con riferimento all'iscrizione nell'apposito RUNTS.

Si propone dunque, anche in attuazione della Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza provinciale 2023-2025 adottata con deliberazione della Giunta provinciale n. 1992 del 4 novembre 2022 (Area strategica 5 – obiettivo 5.1.1, di approvare i seguenti Bandi, Allegati 3.A e 3.B al presente provvedimento, ciascuno dei quali descrive le tipologie di servizio ed individua i requisiti di partecipazione, le modalità ed i criteri per la valutazione dei progetti e l'individuazione del soggetto assegnatario del contributo (esplosi nei relativi allegati ai Bandi), le indicazioni sulla presentazione della domanda e sul procedimento, le spese ammissibili a contributo:

- **3.A** Bando per la concessione di un contributo a copertura delle spese relative alla realizzazione del servizio Centro antiviolenza, ai sensi dell'art. 36 bis della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13,
- **3.B** Bando per la concessione di un contributo a copertura delle spese relative al Servizio residenziale per donne vittime di violenza, ai sensi dell'art. 36 bis della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13.

Quali allegati ai suindicati Bandi, si propone di approvare i seguenti allegati ai medesimi:

- **3.1.A** Modalità, criteri e sub criteri di valutazione dei progetti relativi al Servizio Centro antiviolenza,
- **3.1.B** Modalità, criteri e sub criteri di valutazione dei progetti relativi al Servizio residenziale per donne vittime di violenza;

Quali ulteriori allegati ai suddetti Bandi si propone di approvare i seguenti schemi di convenzione, la cui stipula è da considerarsi quale accordo sostitutivo del provvedimento di concessione del contributo ai sensi dell'art. 28 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 e quale accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 3, comma 2 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13, che stabilisce i seguenti contenuti essenziali in riferimento a: obblighi in capo al soggetto gestore; disposizioni relative al personale; modalità operative riguardanti la realizzazione delle attività, il monitoraggio, nonché le modalità di verifica ex post della gestione del servizio; vicende soggettive del soggetto gestore; cause di risoluzione e rinuncia; monitoraggio del progetto e revisione della convenzione; trattamento dei dati personali; modalità di erogazione del contributo:

- **3.2.A** Schema di convenzione per la realizzazione del Servizio Centro antiviolenza,
- **3.2.B** Schema di convenzione per la realizzazione del Servizio residenziale per donne vittime di violenza.

I suddetti schemi disciplinano, tra il resto, la possibilità di sottoporre la convenzione a revisione, su iniziativa della Provincia, tenuto conto sia dell'andamento dei servizi, del fabbisogno, o in caso di eventi straordinari o non previsti, eventualmente anche tramite una co-progettazione con i soggetti

gestori. La maggiorazione del contributo annuale eventualmente derivante dalla revisione non potrà essere superiore al 20% del contributo annuo. Tale aumento è comunque subordinato al reperimento delle necessarie risorse finanziarie sul bilancio provinciale. Eventuali ulteriori maggiorazioni per modifiche del contratto collettivo potranno essere riconosciute con apposito provvedimento e nei limiti delle risorse disponibili.

Le convenzioni sono poi stipulate sulla base dei contenuti minimi degli schemi e degli eventuali elementi di dettaglio indicati nelle proposte progettuali ammesse.

Il contributo massimo complessivo per entrambi i servizi oggetto di procedura di bando è pari a euro 2.250.000,00 ed è riconosciuto per la durata di 36 mesi. Si stima che entrambi i Servizi abbiano decorrenza dal 1° gennaio 2024. Per ciascuno dei Servizi, gli importi massimi del contributo riferiti al primo anno e conseguentemente quello complessivo, possono essere rideterminati in proporzione ai mesi di attività, tenuto conto delle date effettive di avvio del Servizio.

L'importo del contributo è così articolato:

- euro 600.000,00 per il Servizio Centro antiviolenza;
- euro 1.650.000,00 per il Servizio residenziale per donne vittime di violenza.

Il contributo è pari al 100% della differenza tra le spese ammissibili ed eventuali entrate correlate al servizio, per il massimo di spesa complessiva riferita agli importi sopra indicati.

Per la realizzazione dei servizi in parola si è verificata in termini generali la congruità complessiva dei criteri relativi ai costi dei servizi individuati ai sensi della deliberazione di Giunta provinciale n. 347 dell'11 marzo 2022.

Si propone di demandare a successivi provvedimenti della dirigente della Struttura provinciale competente in materia di prevenzione della violenza l'adozione della modulistica necessaria per le richieste di contributo, la nomina della Commissione per la valutazione dei progetti, l'approvazione delle graduatorie e l'individuazione dei soggetti assegnatari del contributo, l'assunzione dei corrispondenti impegni di spesa e l'approvazione degli schemi definitivi di Convenzione, secondo le modalità sopra evidenziate e specificate nel Bando, nonché la stipula delle stesse con i rispettivi Soggetti selezionati. Allo stesso modo si demanda l'autorizzazione all'opzione di rinnovo delle convenzioni per il periodo di 24 mesi e l'eventuale proroga, limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo soggetto gestore, a specifico provvedimento dirigenziale da adottarsi prima dell'inizio delle attività da rinnovare e/o prorogare e compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili sul bilancio provinciale.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visti gli atti citati in premessa,
- visti i pareri dei Servizi di staff, ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 6 del 2016;
- vista la Legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 e, in particolare, l'art. 36 bis;
- vista la Legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23;

- visto il D.Lgs. n. 159 del 2011 *Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*;
- visto il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 aggiornato al D.L. n. 48/2023
- visto il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 *Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*, e in particolare l'articolo 56 e l'allegato 4/2, tenuto conto dell'esigibilità della spesa;

a voti unanimi, legalmente espressi,

D E L I B E R A

1. di confermare, per le motivazioni espresse in premessa e negli Allegati 1.A, 1.B e 2.A, 2.B, costituenti parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, quanto previsto dalla deliberazione n. 359 del 5 marzo 2021 prevedendo quale strumento per finanziare i Servizi Centro antiviolenza e Servizio residenziale per donne vittime di violenza, il contributo disciplinato dall'art. 36 bis della l.p. 13/2007, dando atto che gli stessi sono servizi di natura non economica;
2. di individuare, quale modalità di scelta dei beneficiari, la procedura del bando, nell'osservanza dei principi di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento, indicata al comma 3 del citato art. 36 bis;
3. di approvare i seguenti Bandi, allegati a questo provvedimento di cui costituiscono parte integrante e sostanziale:
 - **3.A** “Bando per la concessione di un contributo a copertura delle spese relative alla realizzazione del servizio *centro antiviolenza*, ai sensi dell'art. 36 bis della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13”;
 - **3.B** “Bando per la concessione di un contributo a copertura delle spese relative al *servizio residenziale per donne vittime di violenza*, ai sensi dell'art. 36 bis della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13”;
4. di approvare quali allegati ai bandi di cui al punto 3. i seguenti documenti relativi a modalità, criteri e sub criteri di valutazione dei progetti e precisamente:
 - **3.1.A** “Modalità, criteri e sub criteri di valutazione dei progetti relativi al Servizio Centro antiviolenza;
 - **3.1.B** “Modalità, criteri e sub criteri di valutazione dei progetti relativi al Servizio residenziale per donne vittime di violenza;
5. di approvare quali allegati ai bandi di cui al punto 3. i seguenti schemi di convenzione:
 - **3.2.A** Schema di convenzione per la realizzazione del Servizio Centro antiviolenza contenuto

- **3.2.B** Schema di convenzione per la realizzazione del Servizio residenziale per donne vittime di violenza;
6. di stabilire che il contributo complessivo massimo di euro 2.250.000,00 è riconosciuto per la durata di 36 mesi, con avvio stimato di entrambi i Servizi dal 1° gennaio 2024. Tale importo può essere rideterminato in proporzione ai mesi di attività, tenuto conto della data effettiva di avvio dei Servizi ed così calcolato:
 - euro 600.000,00 per il Servizio Centro antiviolenza;
 - euro 1.650.000,00 per il Servizio residenziale per donne vittime di violenza;
 7. di prenotare la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento pari ad euro 2.250.000,00, imputando le somme in base alla loro esigibilità, nel seguente modo:
 - per il Centro antiviolenza di totali € 600.000,00:
 - Euro 170.000,00 sul capitolo 402610 dell'esercizio finanziario 2024;
 - Euro 200.000,00 sul capitolo 402610 dell'esercizio finanziario 2025;
 - Euro 200.000,00 sul capitolo 402610 dell'esercizio finanziario 2026;
 - Euro 30.000,00 sul capitolo 402610 dell'esercizio finanziario 2027;
 - per la Casa rifugio di totali € 1.650.000,00:
 - Euro 467.500,00 sul capitolo 402610 dell'esercizio finanziario 2024;
 - Euro 550.000,00 sul capitolo 402610 dell'esercizio finanziario 2025;
 - Euro 550.000,00 sul capitolo 402610 dell'esercizio finanziario 2026;
 - Euro 82.500,00 sul capitolo 402610 dell'esercizio finanziario 2027;
 8. di acquisire i seguenti codici CUP:
 - Servizio Centro antiviolenza: CUP C49G23000400003
 - Servizio residenziale per donne vittime di violenza: CUP C49G23000390003;
 9. di demandare a successivi provvedimenti della dirigente della Struttura provinciale competente in materia di prevenzione della violenza l'adozione della modulistica necessaria per le richieste del contributo, la nomina della Commissione per la valutazione dei progetti, l'approvazione della graduatoria e l'individuazione dei soggetti assegnatari del contributo, l'assunzione dei corrispondenti impegni di spesa e l'approvazione degli schemi definitivi di Convenzione, l'autorizzazione all'opzione di rinnovo delle convenzioni per il periodo di 24 mesi e l'eventuale proroga limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo soggetto gestore, da adottarsi prima dell'inizio delle attività da rinnovare e/o prorogare compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili sul bilancio provinciale;
 10. di demandare alla dirigente della Struttura provinciale competente in materia di prevenzione della violenza la sottoscrizione delle Convenzioni;
 11. di disporre l'utilizzo degli stanziamenti disponibili autorizzati sugli anni successivi a questa legislatura, al fine di consentire il finanziamento dei due bandi;

12. di disporre la pubblicazione dei Bandi avvisi di cui al precedente punto 3) sul sito internet istituzionale della Provincia, sul sito www.trentinosociale.provincia.tn.it e sul sito www.trentinofamiglia.it nonché di dare pubblicità agli stessi con le modalità più idonee.

Adunanza chiusa ad ore 10:35

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 1.A schema pianificazione CAV

002 2.A sineg CAV

003 3.1.A criteri CAV

004 3.2.A convenzione CAV

005 1.B schema pianificazione Servizio residenziale

006 2.B sineg Servizio residenziale

007 3.B bando Servizio residenziale

008 3.1.B criteri Servizio residenziale

009 3.2.B convenzione Servizio residenziale

010 3.A bando CAV

IL PRESIDENTE

Maurizio Fugatti

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

IL DIRIGENTE

Nicola Foradori

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

Schema pianificazione affidamenti

Denominazione Servizio/intervento:

CENTRO ANTIVIOLENZA

Descrizione servizio/intervento con richiamo al catalogo, breve storia e fabbisogno

Il servizio Centro Antiviolenza si rivolge a donne che nelle loro relazioni interpersonali, nelle relazioni di coppia, in famiglia, in ambito lavorativo o in altri contesti sociali vivono o hanno vissuto situazioni di violenza psicologica, fisica, sessuale, economica, situazioni di maltrattamento, di sopraffazione, di stalking, garantendone la privacy e la riservatezza. Il servizio offre alla donna uno spazio per chiarire sentimenti, bisogni, criticità, per individuare le strategie per poter uscire dalla situazione di violenza e per prendere consapevolezza dei propri diritti e delle proprie risorse. Non vengono offerte soluzioni precostituite, ma un sostegno specifico e informazioni adeguate, affinché la donna possa trovare la soluzione adatta a sé e alla propria situazione, in un'ottica di sicurezza e tutela, anche per gli eventuali figli.

Il Centro Antiviolenza è anche il luogo in cui si promuovono attività di formazione, sensibilizzazione e prevenzione al fine di rendere visibile la tematica della violenza contro le donne e di favorire un cambiamento culturale.

Il Centro Antiviolenza offre consulenza ai professionisti che incontrano donne vittime di violenza e necessitano di supporto nella valutazione del rischio e nella definizione di progetti di uscita dalla situazione di violenza.

Il Centro antiviolenza utilizza una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne.

Il servizio rientra tra le competenze di livello provinciale, ed è attualmente svolto da 1 Soggetto gestore.

Ricognizione contesto

1 - Fabbisogno servizio da parte Ente pubblico

LIMITATO a poche situazioni

Motivazione risposta

Nel 2022 le donne accolte presso il Centro antiviolenza attualmente presente nel territorio provinciale a seguito di situazioni di violenza di genere sono state 329, 335 nel 2021, 292 nel 2020, 295 nel 2019.

Questi numeri sono limitati, anche in rapporto alla popolazione provinciale residente.

2 - Condizione di bisogno

ISOLATA O SPORADICA

Motivazione risposta

Il servizio è caratterizzato da una domanda limitata che dipende da circostanze poco prevedibili.

3 - L'oggetto del servizio risponde al soddisfacimento dei soli livelli essenziali

SI'

Motivazione risposta

I servizi assicurano il soddisfacimento di bisogni essenziali e di tutela.

4 - Risorse umane impiegate: professionale e/o presenza volontariato

ESCLUSIVO E/O PREVALENTE APPORTO PROFESSIONALE

Motivazione risposta

Il modello di servizio, tenuto conto della complessità delle condizioni del target e delle tipologia di servizio, richiede un approccio specialistico assicurato da profili e competenze professionali. La presenza di volontari è ammessa, ma non in via prevalente e in ogni caso non a sostituzione delle figure professionali, ma ad integrazione e supporto.

5 - Dimensione territoriale e radicamento

SERVIZIO DA ATTIVARE FUORI DAL CONTESTO LOCALE

Motivazione risposta

Le utenti provengono da tutto il territorio provinciale.

6 - Verifica della situazione in relazione alla disponibilità/titolarità delle strutture per i servizi residenziali, semiresidenziali e di accompagnamento al lavoro

L'IMMOBILE È DI PROPRIETÀ O COMUNQUE IN DISPONIBILITÀ DEL SOGGETTO ACCREDITATO

Motivazione risposta

L'ente affidante non ha immobili da destinare al Centro Antiviolenza

Progettazione servizio/intervento

7 - Sviluppo comunitario come finalità del Servizio/Progetto

No

Motivazione risposta

La finalità prevalente riguarda la tutela e il supporto al target individuato.

8 - Servizio complessivo reso attraverso azioni e progetti svolti da più soggetti in rete

No

Motivazione risposta

Il servizio è erogato da un unico soggetto che detiene l'unitarietà della gestione, lavorando in rete sia con l'altro Centro antiviolenza, sia con altri servizi e realtà funzionali al supporto e alla protezione della donna.

9 - Capacità di scelta da parte del beneficiario

Sì anche con presenza di mediazione professionale

Motivazione risposta

L'autodeterminazione della donna è al centro delle attività del Centro antiviolenza.

10 - Livello di personalizzazione nella modalità di erogazione del servizio (sedi, orari...)

BASSO

Motivazione risposta

Il servizio si caratterizza per tipologie standard, che si differenziano in base allo specifico intervento.

11 - Isolabilità della prestazione (le prestazioni oggetto del servizio sono facilmente identificabili e definite)

ALTA

Motivazione risposta

Le prestazioni sono molteplici e tipizzate come da descrizione del servizio.

12 - Livello di ricettività

Variabile in eccesso e difetto a seconda del bisogno

Motivazione risposta

Si tratta di un servizio ad accesso libero, quindi soggetto a variazioni nella quantità di persone che vi accedono determinata dagli eventi e dalla particolarità delle utenti.

13 - Tipologia attività/servizio

ATTIVITA' CONSOLIDATA E STRUTTURATA

Motivazione risposta

L'esperienza nella gestione del servizio ha consentito di strutturare una metodologia di intervento specifica per questa tipologia di utenza.

14 - Apporto del territorio nelle diverse articolazioni ed espressioni nella gestione e sviluppo del progetto/servizio di WG

INDIRETTO E/O EVENTUALE

Motivazione risposta

L'apporto del territorio ha un impatto differente in relazione alla singola situazione

15 - Presenza competitor

NO O MOLTO LIMITATA

Motivazione risposta

E' presente un unico Soggetto gestore nel territorio provinciale, con una consolidata esperienza. Un solo Soggetto ha risposto ad uno specifico avviso esplorativo per il Servizio Centro antiviolenza.

16 - Presenza di servizi a forte valenza identitaria con modello di intervento peculiari di complessa trasferibilità e standardizzazione

sì

Motivazione risposta

Il Servizio ha una forte valenza identitaria e una propria teorizzazione, è specifico e si caratterizza per un peculiare modello di intervento.

Individuazione strumento

VERIFICHE PRELIMINARI (la verifica sulla sussistenza o meno dei seguenti elementi potrebbe avere un peso decisivo nell'individuazione dello strumento di affidamento/finanziamento al di là del risultato finale del percorso sotto indicato):

1) NATURA NON ECONOMICA DELL'INTERVENTO: in questo caso si può prescindere sia dall'applicazione della disciplina sugli aiuti di stato sia dalla disciplina sui contratti pubblici;

2) LA PRESENZA DI ENTRATE DERIVANTI DALLO SVOLGIMENTO DI UN'ATTIVITÀ ECONOMICA nell'ambito degli interventi di accompagnamento al lavoro: in questo caso si dovrà ragionevolmente provvedere alla sola copertura del disavanzo e l'appalto potrebbe rivelarsi uno strumento non idoneo a tal fine, sulla base del principio di economicità dell'azione amministrativa.

17 - Livello di rispondenza dell'intervento ai bisogni della persona e del territorio

ELEVATO

Motivazione risposta

Il servizio risponde ad un bisogno specifico, rilevato anche nella legge di settore. È tuttavia necessario integrare il servizio, rendendolo disponibile anche in altre sedi.

18 - Livello di governo e controllo esercitato dall'Ente pubblico vs servizio

NON PREVALENTE/NON ESCLUSIVO

Motivazione risposta

L'ente pubblico condivide e sostiene le finalità del servizio, svolto dal Soggetto gestore.

19 - Livello program.: possibilità di indiv. con precisione fabbisogni, risorse e modalità efficaci risposta

ELEVATO/TOTALE (servizio/intervento strategico e/o non differibile)

Motivazione risposta

Si tratta di un intervento essenziale, strategico e non differibile.

20 - Partecipazione e coinvolgimento di beneficiari e familiari nella programmazione e gestione dei servizi

MEDIO - BASSO

Motivazione risposta

I beneficiari e/o i familiari non sono coinvolti nella programmazione e nella gestione del servizio.

21 - Modello prevalente di servizio

PER PRESTAZIONI SINGOLE

Motivazione risposta

L'intervento si concretizza in prestazioni rivolte alle singole destinatarie

22 - Stabilità del servizio nel tempo

Flessibilità, bisogno di modulabilità nel tempo e necessità di attivazione urgente di interventi o prestazioni

Motivazione risposta

Il servizio è erogato con flessibilità per modularsi in relazione alle esigenze emergenti.

23 - Grado di Incidenza risorse pubbliche (escluse forme di compartecipazione beneficiari)

SUFFICIENTI PER LA REALIZZAZIONE TOTALE DEL PROGETTO

Motivazione risposta

Considerato il prevalente interesse pubblico, l'ente affidante assicura le risorse necessarie per la realizzazione del servizio

24 - Modello Rapporto EP - soggetto esterno

Soggetto esterno - coprogettante, collaborante

Motivazione risposta

Il soggetto gestore nell'attuare le indicazioni e le finalità definite dall'ente pubblico esercita le funzioni di osservazione, individuazione dei bisogni di ogni singola persona assicurando la massima collaborazione con l'ente pubblico.

	Contributo	Coprogettazione	Retta voucher	Appalto	Concessione
Totale per tipologia	6	3	6	5	6

Motivazione della scelta

Vista la natura sperimentale della applicazione delle linee guida A, una volta effettuata la scelta, si richiede di riportare le motivazioni che hanno guidato la scelta della procedura

Gli strumenti di affidamento/finanziamento che hanno conseguito il punteggio più alto con 6 punti a pari merito sono il contributo, l'accreditamento libero e la concessione.

Considerato che il servizio è erogato gratuitamente, senza alcuna compartecipazione da parte dell'utente, e risponde al soddisfacimento dei livelli essenziali delle prestazioni, lo strumento della concessione risulta inadeguato poiché non permette al concessionario la copertura dei costi, infatti la misura del finanziamento pubblico in questo caso non potrebbe superare il valore del 49% dell'importo complessivo.

Relativamente all'accreditamento libero si ritiene, invece, che non costituisca lo strumento più idoneo in quanto il servizio è caratterizzato da una forte variabilità nelle presenze e nel contempo l'accoglienza e la protezione delle donne vittime di violenza deve essere sempre garantita in forma continuativa da parte di soggetti con competenza specifica e il soggetto gestore non può essere gravato da un rischio operativo legato alla domanda. La tipologia di bisogno e la finalità del servizio richiedono inoltre uno specialismo di intervento che porta a favorire una forma di finanziamento unitaria tramite "budget" e non parcellizzata tramite "quota unitaria/retta".

Sussistendo per il Centro antiviolenza le caratteristiche di servizio di natura non economica, e percorrendo il diagramma di flusso sugli aiuti di stato (pubblicato in fondo alle "Linee Guida sulle modalità di affidamento e finanziamento di servizi e interventi socio assistenziali nella provincia di Trento" alla seguente pagina web:

<https://trentinosociale.provincia.tn.it/Accreditamento-dei-servizi-socio-assistenziali/2020/>

Documentazione), emerge la possibilità di ricorrere a strumenti di finanziamento previsti dalla normativa provinciale alternativi all'appalto e che, nel contempo, non richiedono l'applicazione della disciplina europea sugli aiuti di stato.

Per questi motivi, lo strumento più idoneo al finanziamento del Servizio è costituito dal contributo di cui all'articolo 36 bis della l.p. 13/2007, con copertura totale delle sole spese ammissibili per lo svolgimento del servizio, senza la possibilità di conseguire un utile. Si ritiene che questo strumento, applicato nel massimo rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione, garantisca un'azione efficace - in quanto motivata dalla solidarietà e orientata all'esclusiva tutela di soggetti fragili - e nello stesso tempo efficiente nell'utilizzo delle risorse.

**Qualifica del Centro Antiviolenza quale servizio di natura non economica,
ai sensi dell'art. 36 bis, comma 1 bis della legge provinciale 13/2007**

1. Descrizione del servizio

Il Centro Antiviolenza, di cui alla scheda 6.2 del Catalogo dei Servizi socio-assistenziali vigente, da ultimo aggiornato con deliberazione della Giunta provinciale n. 604 del 6 aprile 2023 (di seguito Catalogo), si rivolge a donne che nelle loro relazioni interpersonali, nelle relazioni di coppia, in famiglia, in ambito lavorativo o in altri contesti sociali vivono o hanno vissuto situazioni di violenza psicologica, fisica, sessuale, economica, di maltrattamento, di sopraffazione, di stalking, garantendone l'anonimato e la riservatezza.

L'accesso al Centro antiviolenza è pertanto libero e viene garantito l'anonimato delle persone che vi accedono. I tempi di accoglienza variano in relazione alla situazione e al percorso di ciascuna donna.

Il Servizio offre alla donna uno spazio per chiarire sentimenti, bisogni, criticità, individuare le strategie per poter uscire dalla situazione di violenza e per prendere consapevolezza dei propri diritti e delle proprie risorse.

L'intervento, di carattere relazionale e psico-sociale, consiste in un percorso di colloqui a cadenza periodica e di durata variabile, finalizzato al raggiungimento di obiettivi stabiliti con la donna, secondo tappe concordate. I colloqui con le donne sono svolti di norma da due operatrici.

Non vengono offerte soluzioni precostituite, ma un sostegno specifico e informazioni adeguate, affinché la donna possa trovare la soluzione adatta a sé e alla propria situazione, in un'ottica di sicurezza e tutela, anche per gli eventuali figli.

Il Centro antiviolenza partecipa alla rete dei servizi pubblici e privati presenti nel territorio, per favorire un approccio integrato atto a garantire il riconoscimento della violenza subita nelle sue diverse dimensioni sotto il profilo relazionale, fisico, psicologico, sessuale, sociale, culturale ed economico.

Il Centro antiviolenza opera attraverso un significativo lavoro di rete con le risorse territoriali (in particolare le Case rifugio e il Servizio sociale), funzionale all'aiuto delle utenti e a una gestione efficiente del Servizio.

Il Centro Antiviolenza è anche il luogo in cui si promuovono attività di formazione, sensibilizzazione e prevenzione al fine di rendere visibile la tematica della violenza alle donne e di favorire un cambiamento culturale.

Il Centro Antiviolenza offre consulenza ai professionisti che incontrano donne vittime di violenza e necessitano di supporto nella valutazione del rischio e nella definizione di progetti di uscita dalla situazione di violenza.

2. Tipologia di interventi

Il Centro antiviolenza sostiene percorsi personalizzati di fuoriuscita dalla violenza, utilizzando la metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, senza praticare discriminazioni di età, etnia, provenienza, cittadinanza, religione, classe sociale, livello di istruzione, livello di reddito, abilità, o altre discriminazioni; interviene sulla prevenzione sensibilizzando il territorio e partecipa attivamente alle reti territoriali antiviolenza.

Il Centro Antiviolenza garantisce a titolo gratuito:

- a) Ascolto: colloqui telefonici, online e/o incontri in presenza;

- b) Informazione: dopo un primo ascolto vengono date le prime informazioni utili rispetto al percorso che offre il Centro e ai diritti rispetto alla legge vigente;
- c) Orientamento sociale: accoglienza, sostegno e accompagnamento attraverso colloqui strutturati volti a definire con la donna un percorso personalizzato di fuoriuscita dalla violenza, nel rispetto dei suoi tempi e della sua autodeterminazione;
- d) Supporto psicologico: sostegno nell'elaborazione del vissuto violento attraverso percorsi individuali e/o tramite gruppi di auto mutuo aiuto, anche utilizzando le strutture sanitarie ed i servizi territoriali;
- e) Supporto legale: colloqui di informazione e di orientamento di carattere legale sia in ambito civile che penale, di immigrazione e lavoro, informazione e aiuto per l'accesso al gratuito patrocinio, in tutte le fasi dei procedimenti;
- f) Valutazione del rischio: utilizzando strumenti validati per il territorio italiano;
- g) Tutela dei minori e sostegno alla genitorialità: anche raccordandosi con i servizi territoriali competenti;
- h) Orientamento all'autonomia economica e alloggiativa: raccordandosi con i servizi sociali, con i centri per l'impiego e con gli uffici competenti per l'edilizia abitativa pubblica;
- i) Collocamento in struttura protetta: in raccordo con le case rifugio.

Il Centro antiviolenza garantisce la presenza costante di almeno un'operatrice nell'orario di apertura e che, a contatto con le donne, ci sia personale esclusivamente femminile, adeguatamente formato sul tema della violenza di genere. I colloqui con le donne vittime sono svolti di norma in presenza di due operatrici.

Tale tipologia di interventi rientra tra le prestazioni sociali essenziali ai sensi sia dell'art. 22, co. 4, lett. d) della legge n. 328/2000, sia dalla legge provinciale n. 6/2010, *Interventi per la prevenzione della violenza di genere e per la tutela delle donne che ne sono vittime* art. 2, che riconosce l'attività svolta sul territorio dai centri antiviolenza aderenti alla rete nazionale "Donne in rete contro la violenza ONLUS" e dagli altri soggetti del terzo settore impegnati nella lotta alla violenza contro le donne.

Il Servizio in parola è, poi, ricompreso anche nel programma sociale provinciale che ai sensi dell'art. 10, co. 1 lett. b, n. 1 legge provinciale n. 13/2007, individua i livelli minimi essenziali delle prestazioni di servizio pubblico analogamente a quanto avviene con l'art. 22, co. 2, lett. c della legge n. 328/2000 (delibera della Giunta provinciale del 29 luglio 2019, n. 1116).

3. Regime attuale di organizzazione del servizio

Dal 1 gennaio 2022 il Servizio Centro antiviolenza è erogato da Soggetti del Terzo settore individuati e finanziati tramite un bando per la concessione di contributi a copertura delle spese, ai sensi dell'art. 36 bis della legge provinciale n. 13/2007. Il contributo annuo effettivo è determinato in sede di rendicontazione riferita all'intero anno ed è pari al 100% della differenza tra il totale delle spese sostenute nonché ammesse e delle eventuali entrate conseguite correlate al servizio.

4. Qualificazione del servizio (SIEG – SINEG) per la corresponsione di contributi ai sensi dell'art. 36 bis co. 1 bis della legge provinciale n. 13/2007

Come è noto, *prima facie*, il *discrimen* tra i servizi di interesse generale a carattere economico o meno è identificabile nella tipologia di attività svolta: quella economica si sostanzia nell'offerta "di beni e servizi in un determinato mercato", quella non economica nello svolgimento di "attività che si pone fuori dal mercato".

Per identificare le caratteristiche relative alle attività non economiche si possono individuare tre criteri che debbono orientare gli interpreti e che possono essere utili per qualificare il caso in esame: a) il criterio del mercato potenziale, b) il criterio dell'annullamento o assenza dell'alea imprenditoriale e c) il criterio della mancanza di remunerazione del servizio.

Il criterio del mercato potenziale permette di valutare la rilevanza economica di un servizio tenendo conto della potenzialità di un mercato, analizzandone l'ubicazione, la dimensione, il bacino di utenza e le caratteristiche socio-culturali del territorio.

Il criterio dell'annullamento o assenza dell'alea imprenditoriale permette di escludere la rilevanza economica di un servizio in base a scelte organizzative dell'ente affidante, che predeterminerà ogni aspetto del servizio e delle modalità di svolgimento dell'attività del fornitore, riconoscendo allo stesso un importo pari solo al costo del servizio.

Il criterio della mancanza di remunerazione del servizio si basa sulla circostanza che la giurisprudenza costante della Corte di Giustizia ritiene servizi suscettibili di essere qualificati come «attività economiche» tutte le prestazioni fornite normalmente dietro remunerazione/prezzo. La caratteristica essenziale della remunerazione va ravvisata nella circostanza che essa costituisce il corrispettivo economico della prestazione di cui trattasi, a nulla rilevando la provenienza del corrispettivo, a sottolineare il carattere fondamentale dell'attività di impresa dato dalla realizzazione di utili per l'operatore nello svolgimento del servizio.

Per come è oggi strutturato il Centro Antiviolenza, si ritiene che ad oggi non vi sia la presenza di un mercato potenziale.

Dal lato della domanda infatti i dati relativi allo storico dimostrano che in termini numerici l'utenza non è significativa rispetto al numero di donne residenti sul territorio provinciale ed è determinata anche dalle indicazioni delle Forze dell'ordine al fine di garantire la tutela dell'incolumità delle donne; dall'altro la domanda stessa risulta variabile e non prevedibile nei suoi numeri precisi, poiché dipendono dall'insorgere di problematiche contingenti anche a carattere emergenziale. L'attività di presa in carico di ciascuna donna può inoltre variare in relazione alla complessità del percorso individuale di accompagnamento, che determina anche la durata del supporto definito dalle operatrici, anche in accordo con il servizio sociale competente, se presente. In particolare sulla base dei dati storici rilevati, si evince che il numero di utenti donne su base annuale è stato di:

Anno	Donne accolte nel servizio
2022	329
2021	335
2020	292
2019	295

La finalità prevalente del servizio consiste nella tutela dell'incolumità delle utenti.

Non vi è nel mercato un'offerta complessivamente paragonabile a quella del Servizio sostenuto dal sistema pubblico.

Il servizio offre protezione, accoglienza e sostegno alle donne vittime di violenza da parte di operatrici con formazione specifica nell'ambito del contrasto alla violenza di genere ed ha requisiti specifici declinati dall'Intesa Stato -Regioni -Province Autonome del 2022.

Il servizio di protezione, accoglienza e sostegno riveste carattere socio-assistenziale e non avrebbe la possibilità di sostenersi in un regime di libero mercato.

Occorre precisare che il personale individuato e finanziato dovrà essere destinato esclusivamente al

servizio e non potrà essere impiegato ad altri fini in caso di carenza di utenti.

Si ritiene che non sia riscontrabile un'alea imprenditoriale considerati i numerosi vincoli posti dalla legislazione provinciale, legge provinciale n. 6/2010, e la necessità di soddisfare i requisiti per i Centri anti violenza di cui all'Intesa 14 settembre 2022. tra il Governo e le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei Centri anti violenza e delle Case rifugio. Ai sensi dell'art. 4, comma 7 della legge provinciale n.6/2010, *Interventi per la prevenzione della violenza di genere e per la tutela delle donne che ne sono vittime*, il servizio è reso gratuitamente.

Con la medesima logica, l'ente pubblico affidante predetermina i vincoli in merito alle spese da rimborsare per la funzionalizzazione dello stesso all'interesse collettivo connesso al servizio.

Considerando, poi, che il Servizio deve essere sempre disponibile ad accogliere le utenti, l'amministrazione affidante deve individuare il personale minimo per la gestione del servizio.

Per evitare che siano lasciati margini di scelta all'attività imprenditoriale privata, occorre precisare che il personale individuato e finanziato con i contributi pubblici deve essere destinato esclusivamente al servizio e non può essere impiegato ad altri fini in caso di carenza di utenti.

Il contributo è commisurato alle spese documentabili e ai soli costi per lo svolgimento dell'attività così come etero-determinata dall'amministrazione senza che si produca alcun utile, come previsto dal diritto europeo. Pertanto l'assenza di utile generato dal servizio costituisce un ulteriore elemento per escludere la natura economica del servizio stesso.

Il servizio di Centro anti violenza assolve pertanto una rilevante funzione pubblica di prevenzione, tutela e protezione delle donne, per il quale va garantita la massima promozione e accessibilità al fine di assicurare interventi tempestivi ed efficaci, anche emergenziali. La tutela primaria dei bisogni e delle condizioni delle beneficiarie, si configura come un servizio di interesse pubblico non assoggettabile a principi di concorrenza.

Le argomentazioni sopra espresse consentono di qualificare il servizio come SINEG, di applicare conseguentemente l'art. 36 bis, della legge provinciale n. 13/2007 sulla base dei criteri e delle modalità che andranno stabilite ai sensi del comma terzo del medesimo articolo e pertanto permettono di qualificare i contributi concessi ai sensi di tale articolo come "non aiuti" ai fini della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

Modalità, criteri e sub criteri di valutazione dei progetti relativi al Servizio Centro antiviolenza

1. Ogni proponente presenta un Progetto, che descrive il contenuto del servizio che intende svolgere. Il Progetto va articolato in più voci (corrispondenti agli elementi di valutazione):
 - A. Esperienza maturata dal proponente
 - B. Strutture messe a disposizione per il servizio
 - C. Progetto del servizio
 - D. Strumenti e metodologia di intervento
 - E. Consulenze
 - F. Apertura e partecipazione alla realtà territoriale
 - G. Tutela, benessere e qualificazione del personale impiegato nel servizio
 - H. Sistema di valutazione e qualità
 - I. Certificazioni del sistema di qualità del soggetto
2. Nella compilazione delle singole voci del Progetto, il proponente deve osservare i limiti di spazio assegnati, come indicato al punto 8. Le parti in esubero rimangono escluse da qualsiasi valutazione, come pure eventuali documenti allegati.
3. Il punteggio relativo ai sub-elementi di cui alle lettere A, B, E e I è assegnato su base tabellare, in relazione all'entità del criterio indicata dal proponente. In riferimento alla voce di cui alla lettera A, il punteggio equivale alla somma dei punti parziali attribuiti a ciascuna sottovoce, nel limite massimo previsto.
4. Per le rimanenti voci, il punteggio discrezionale equivale alla somma dei punti parziali attribuiti a ciascuna voce, nel limite massimo previsto. La Commissione attribuisce il punteggio tenuto conto della qualità dei contenuti delle proposte e, in particolar modo, valutando:
 - a. il grado di completezza e sviluppo, precisione, approfondimento;
 - b. il grado di coerenza tra metodo e strumenti indicati dal proponente;
 - c. l'efficacia rispetto alle finalità e ai bisogni;
 - d. la fattibilità di quanto descritto in relazione alle scelte organizzative predisposte.
5. Ogni commissario attribuisce a ciascuna voce un punteggio espresso con un numero intero e/o con un mezzo punto (0,5: esempio 0,5; 1; 1,5; 2; 2,5; etc.). Il punteggio è attribuito a ciascuna voce calcolando la media tra i punteggi attribuiti da ciascun commissario, indicando solo il primo decimale. La Commissione conclude la valutazione attribuendo a ciascuna delle proposte ritenuta idonea il punteggio ottenuto.
6. La Commissione non procede nella valutazione se il punteggio complessivo ottenuto (media calcolata) in riferimento alle aree di valutazione C+D (Progetto del servizio; Strumenti e metodologia di intervento) non raggiunge la soglia di 25.
7. Nel caso di parità di punteggio, ha priorità il progetto che ha ottenuto un punteggio

più elevato nel criterio C e, in subordine, nel criterio D. Qualora anche in questo secondo caso il punteggio risulti pari, hanno priorità i progetti che hanno ottenuto un punteggio più elevato nel criterio B.

8. L'estensione massima della proposta progettuale è: 60 facciate, font carattere Times New Roman, dimensione carattere 11, interlinea singola.
9. La Commissione attribuisce al progetto un punteggio fino a 100 punti sulla base degli elementi e sub-elementi di valutazione di seguito riportati:

RIF.	ELEMENTI VALUTAZIONE	Punteggio massimo attribuibile
A	ESPERIENZA MATURATA DAL PROPONENTE	10
A1 (Tab.)	<u>Esperienza maturata dal soggetto proponente</u> Si valuta l'esperienza del soggetto proponente in base agli anni continuativi nella gestione di servizi di accoglienza di donne in situazione di violenza, come target esclusivo del servizio, eccedenti a quelli richiesti per l'accesso alla procedura, nel decennio precedente alla presentazione della domanda. 1 punto per ciascun anno documentabile di esperienza lavorativa continuativa fino ad un massimo di 3 punti	3
A2 (Tab.)	<u>Partecipazione del soggetto proponente a tavoli interistituzionali e di coordinamento in tema di prevenzione e contrasto alla violenza di genere</u> Si valuta la partecipazione del soggetto proponente a tavoli interistituzionali e di coordinamento per il contrasto alla violenza di genere con almeno due convocazioni all'anno, nel decennio precedente alla presentazione della domanda. 0,5 punti per ciascun anno documentabile di partecipazione fino ad un massimo di 3 punti	3
A3 (Tab.)	<u>Realizzazione di iniziative di formazione rivolte a professionisti, scuole o ad altri servizi/operatori da parte del soggetto proponente:</u> È valutata l'esperienza del soggetto proponente nella realizzazione di iniziative di formazione sul tema della prevenzione e del contrasto alla violenza di genere e del supporto alle vittime (donne e minori). (0,10 punti per ciascuna ora documentabile di formazione erogata negli ultimi 5 anni fino ad un massimo di 4 punti).	4

RIF.	ELEMENTI VALUTAZIONE	Punteggio massimo attribuibile
B	STRUTTURE MESSE A DISPOSIZIONE PER IL SERVIZIO	15
B1 (Tab.)	<u>Accesso alle sedi periferiche</u> Il punteggio è assegnato in funzione delle giornate di accesso alle sedi	7

	periferiche, in aggiunta a quanto richiesto (pari ad un giorno a cadenza bisettimanale per ciascuna sede) 2 punti se viene garantita una giornata aggiuntiva 4 punti se vengono garantite due giornate aggiuntive	
B2 (Tab.)	<u>Sportelli periferici messi a disposizione dal soggetto proponente</u> Il punteggio è assegnato in funzione del numero di sportelli periferici che vengono attivati, eccedenti a quelli richiesti per l'accesso alla procedura. 3 punti se viene attivato uno sportello periferico aggiuntivo 6 punti se vengono attivati due sportelli periferici aggiuntivi	8

RIF.	ELEMENTI VALUTAZIONE	Punteggio massimo attribuibile
C	PROGETTO DEL SERVIZIO	25
C1 (Disc.)	<u>Accoglienza</u> Il punteggio è assegnato in funzione dell'accessibilità al servizio e della modalità di gestione dei primi contatti con la donna. Nello specifico vengono valutate la flessibilità, la tempestività e la personalizzazione nella gestione dei primi contatti e degli accessi.	5
C2 (Disc.)	<u>Percorso personalizzato di intervento</u> Sono valutati: la capacità di personalizzare il percorso di sostegno e protezione della donna e dei figli minori; il rispetto della sua capacità di autodeterminazione; il modello di progetto personalizzato allegato alla proposta progettuale. la capacità di orientare efficacemente le donne ai servizi del territorio (servizio sociale, servizi sanitari, forze dell'ordine, servizi a supporto dell'inserimento lavorativo,...).	5
C3 (Disc.)	<u>Supporto legale</u> È valutata la modalità di supporto e orientamento a carattere legale, anche in considerazione dell'esperienza e della formazione delle avvocate.	5
C4 (Disc.)	<u>Orientamento e accesso ai servizi del territorio</u> Il punteggio è assegnato in funzione della capacità di orientare efficacemente le donne ai servizi del territorio (servizio sociale, servizi sanitari, forze dell'ordine, ...).	5
C5 (Disc.)	<u>Orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo e lavorativo</u> Il punteggio è assegnato in funzione della capacità di orientare efficacemente le donne ai servizi di sostegno al raggiungimento di un'autonomia economica e alloggiativa.	5

RIF.	ELEMENTI VALUTAZIONE	Punteggio massimo attribuibile
D	STRUMENTI E METODOLOGIA DI INTERVENTO	20
D1 (Disc.)	<u>Conduzione dei colloqui</u> Il punteggio è assegnato in funzione della modalità di gestione dei colloqui strutturati volti a sostenere la donna e a definire un percorso personalizzato di fuoriuscita dalla violenza.	5
D2 (Disc.)	<u>Valutazione del rischio e piano di sicurezza</u> È valutata la metodologia adottata per la valutazione del rischio di recidiva e di escalation della violenza, anche in considerazione dell'adozione di strumenti formalizzati e della definizione del piano di sicurezza.	5
D3 (Disc.)	<u>Accoglienza delle donne di lingua non italiana</u> Il punteggio è assegnato in funzione della capacità di accogliere donne che non si esprimono in lingua italiana e della messa a disposizione di strumenti di facilitazione (ad esempio la mediazione linguistica/culturale).	5
D4 (Disc.)	<u>Tutela dei minori e sostegno alla genitorialità</u> È valutata la metodologia adottata nel proporre azioni volte a tutelare il benessere dei minori vittime di violenza assistita e di sostenere le competenze genitoriali delle donne, anche avvalendosi di altri servizi.	5

RIF.	ELEMENTI VALUTAZIONE	Punteggio massimo attribuibile
E	CONSULENZE	5
E1 (tab.)	<u>Consulenza a supporto di altri servizi</u> E' valutata la tempestività nel garantire la consulenza alle Forze dell'ordine, i Servizi sanitari, i Servizi sociali, i Servizi socio-sanitari, i Consulenti, gli Enti del Terzo settore, mediante colloqui con la donna vittima che lo richieda. 1 punto in caso di colloquio con la donna entro tre giornate lavorative 3 punti in caso di colloquio con la donna entro due giornate lavorative 5 punti in caso di colloquio con la donna entro 24 ore lavorative	5

RIF.	ELEMENTI VALUTAZIONE	Punteggio massimo attribuibile
F	APERTURA E PARTECIPAZIONE ALLA REALTÀ TERRITORIALE	9
F1	<u>Partecipazione alle reti territoriali</u>	3

(Disc.)	E' valuta la partecipazione alle reti territoriali interistituzionali e la capacità di mantenere un collegamento con le strutture di protezione (in primis la Casa rifugio) e altre realtà che offrono servizi per le donne vittime di violenza.	
F2 (Disc.)	<u>Azioni di informazione, sensibilizzazione, prevenzione</u> Il punteggio è assegnato in relazione alla capacità di promuovere azioni di informazione, sensibilizzazione, prevenzione sul tema della violenza di genere, sia per l'intera cittadinanza, sia per target specifici.	3
F3 (Disc.)	<u>Corsi di formazione</u> Il punteggio è assegnato per la realizzazione di corsi di formazione per professionisti ed altre persone interessate alla tematica della violenza di genere.	3

RIF.	ELEMENTI VALUTAZIONE	Punteggio massimo attribuibile
G	TUTELA, BENESSERE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO	9
G1 (Disc.)	<u>Piano per la formazione del personale impiegato nel servizio</u> E' valutato il progetto di formazione/aggiornamento professionale (esclusi i corsi in materia di sicurezza) rivolto al personale dipendente, che il proponente intende realizzare, facendo particolare riferimento agli obiettivi formativi, ai contenuti, alla coerenza con i bisogni formativi e di qualificazione del personale e alla congruenza con l'oggetto del servizio.	3
G2 (Disc.)	<u>Progetto di supervisione professionale e supporto psicologico al personale impiegato nel servizio.</u> Sono valutate le azioni organizzative e le strategie finalizzate a garantire il sostegno psicologico agli operatori e il progetto di supervisione proposto nella sua impostazione generale, articolazione, frequenza, durata e coerenza con l'oggetto del servizio, con il contesto organizzativo e con il ruolo esercitato dal personale.	3
G3 (Disc.)	<u>Contenimento del turn-over, gestione delle sostituzioni e continuità del servizio</u> Sono valutate le azioni finalizzate al contenimento del turn-over del personale impegnato nel servizio che il proponente intende realizzare nel rispetto della normativa giuslavoristica, le modalità adottate per la gestione delle sostituzioni di personale e le strategie organizzative impiegate per monitorare e favorire la continuità del servizio.	3

RIF.	ELEMENTI VALUTAZIONE	Punteggio massimo attribuibile
H	SISTEMA DI VALUTAZIONE E QUALITÀ	4
H1 (Disc.)	<u>Modalità proposta per rilevare l'efficacia e l'efficienza degli interventi messi in atto</u> È considerato l'utilizzo di strumenti e modalità idonei alla valutazione degli interventi e alla rilevazione degli esiti dei percorsi rivolti alle donne accolte, assicurando anche funzioni di monitoraggio e rendicontazione.	4

RIF.	ELEMENTI VALUTAZIONE	Punteggio massimo attribuibile
I	CERTIFICAZIONI DEL SISTEMA DI QUALITÀ DEL SOGGETTO	3
I1 (Tab.)	<ul style="list-style-type: none"> ● Possesso della certificazione <i>Family in Trentino</i> da parte del proponente o capofila (0,5 punti) ● Possesso della certificazione <i>Family Audit</i> da parte del proponente o capofila (1 punto) ● Possesso della certificazione <i>Audit Executive</i> da parte del proponente o capofila (1,5 punti) 	3

SCHEMA DI CONVENZIONE
PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO CENTRO ANTIVIOLENZA

TRA

Provincia Autonoma di Trento, di seguito indicata come Provincia, con sede in Trento, Piazza Dante n.15, c.f. e partita IVA 00337460224, rappresentata da *****, nato/a *****, il/la quale interviene ed agisce in rappresentanza della stessa, nella sua qualità di dirigente della struttura provinciale competente in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere, in forza di quanto disposto dal D.P.G.P. 26 marzo 1998, n. 6-78/leg e dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 7106 del 1998,

e

_____, con sede legale in _____, C.F. e P. IVA _____, rappresentata da _____, nato a _____ il _____, in qualità di legale rappresentante della _____, di seguito indicato come Soggetto Gestore.

Art.1

Oggetto e finalità del Servizio

1. Il Servizio Centro antiviolenza (di seguito Servizio) è dedicato all'accoglienza e al supporto delle donne, congiuntamente alle/i loro figlie/i minori, che nelle loro relazioni interpersonali, di coppia, in famiglia, in ambito lavorativo o in altri contesti sociali vivono o hanno vissuto situazioni di violenza psicologica, fisica, sessuale, economica, situazioni di maltrattamento, di sopraffazione, di stalking, garantendone la privacy e la riservatezza, con l'obiettivo di offrire loro protezione e supporto, anche intervenendo sulle dinamiche strutturali da cui origina la violenza maschile contro le donne e in conformità con quanto descritto nella scheda 6.2 (Centro antiviolenza) del Catalogo dei Servizi socio-assistenziali vigente, da ultimo aggiornato con deliberazione della Giunta provinciale n. 604 del 6 aprile 2023 (di seguito Catalogo), sulla base di quanto previsto all'art. 36 bis della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13.
2. Le finalità del Servizio sono orientate a:
 - a. aiutare, sostenere e fornire consulenza alla donna, informarla sui suoi diritti allo scopo di aumentare la sua consapevolezza rispetto alla situazione di violenza vissuta;
 - b. aiutare la donna che decida di sottrarsi alla violenza a riconoscere e implementare le sue risorse, accompagnandola nella creazione delle basi per una vita autonoma;
 - c. sostenere la donna, che decida di mantenere la relazione con la persona che agisce violenza o la minaccia, nel processo di presa di coscienza dei meccanismi della violenza, al fine di fornirle degli strumenti per proteggersi;
 - d. fornire a soggetti terzi (servizi, parenti, amici, ecc.) informazioni e consulenza in

- materia di violenza contro le donne, utili a far fronte a una situazione di violenza che coinvolga la donna che non si rivolge direttamente al Centro antiviolenza;
- e. fornire consulenza, anche dopo la chiusura della presa in carico, alla donna che lo richieda;
 - f. attivare relazioni e collaborazioni con le risorse del territorio utili al perseguimento delle finalità del Centro antiviolenza;
 - g. promuovere iniziative, attività, eventi, etc. atti a sensibilizzare l'opinione pubblica cittadina e le istituzioni rispetto ai temi della violenza di genere.
3. L'accoglienza delle donne vittime di violenza è gratuita e avviene indipendentemente dalla loro origine, lingua, cultura, religione, situazione finanziaria e dall'intenzione della vittima di intentare un procedimento penale o di testimoniare contro l'autore delle violenze.
 4. Il contenuto della scheda del Catalogo indicata al comma 1 è integrato dalle previsioni contenute nel Bando di concessione del contributo relativo alla realizzazione del Servizio in oggetto, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. ____ del _____ (di seguito Bando), che qui si intendono integralmente richiamate oltreché dalle disposizioni della presente convenzione.

Art. 2

Destinatario del Servizio

1. Il Servizio si rivolge a donne maggiorenni che subiscono o hanno subito violenza fisica, sessuale, psicologica, economica o qualsiasi forma di minaccia fisica o psichica, indipendentemente dal luogo di residenza.
2. Ulteriori destinatarie del servizio sono persone che abbiano interesse e/o desiderino informarsi o approfondire le diverse tematiche legate alla violenza contro le donne, tra i quali in particolare parenti, amici, conoscenti di donne vittime di violenza e professionisti che vengano a contatto con donne vittime di violenza.

Art. 3

Modalità di accesso al Servizio e di dimissione

1. L'accesso al Servizio è libero e gratuito, avviene tramite contatto telefonico, invio di e-mail o accesso diretto al Centro, nel rispetto della riservatezza e dell'anonimato delle donne.
2. Dopo il primo contatto, se la donna lo richiede ed è disponibile, viene fissato il primo colloquio, di norma entro quattro giorni lavorativi.
3. Le modalità di dimissione sono concordate tra il Soggetto gestore, la donna e il Servizio Sociale territoriale competente, quando presente.

Art. 4

Descrizione del Servizio

1. Il Servizio opera utilizzando una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne non giudicante, che valorizzi il confronto e la discussione delle situazioni tra le operatrici. L'intervento, di carattere relazionale e psico-sociale, consiste in un percorso di colloqui a cadenza periodica e di durata variabile, finalizzato al raggiungimento di obiettivi stabiliti con la donna, secondo tappe concordate. I colloqui con le donne sono svolti di norma da due (2) operatrici.

2. Non vengono proposti percorsi standardizzati, ma viene costruito insieme alla donna un progetto personalizzato che coinvolge anche altri servizi eventualmente presenti a sostegno. Ogni azione (ad es: denunce, separazione, attivazione dei servizi, ecc.) viene intrapresa solo con il consenso della donna, garantendo la tutela di eventuali figli minori.
3. Il Servizio non applica tecniche di mediazione familiare e/o conciliazione.
4. Il Servizio accoglie le donne che vi accedono e garantisce la realizzazione delle seguenti attività:
 - a. Ascolto: colloqui telefonici, online e/o incontri in presenza;
 - b. Informazione: dopo un primo ascolto vengono date le prime informazioni utili rispetto al percorso che offre il Servizio e ai diritti rispetto alla legge vigente;
 - c. Orientamento sociale: accoglienza, sostegno e accompagnamento attraverso colloqui strutturati volti a definire con la donna un percorso personalizzato di fuoriuscita dalla violenza, nel rispetto dei suoi tempi e della sua autodeterminazione;
 - d. Supporto psicologico: sostegno nell'elaborazione del vissuto violento attraverso percorsi individuali e/o tramite gruppi di auto mutuo aiuto, anche utilizzando le strutture sanitarie ed i servizi territoriali;
 - e. Supporto legale: colloqui di informazione e di orientamento di carattere legale sia in ambito civile che penale, di immigrazione e lavoro, informazione e aiuto per l'accesso al gratuito patrocinio, in tutte le fasi dei procedimenti;
 - f. Valutazione del rischio: utilizzando strumenti validati per il territorio italiano;
 - g. Definizione del piano di protezione: insieme alla donna;
 - h. Tutela dei minori e sostegno alla genitorialità: anche raccordandosi con i servizi territoriali competenti;
 - i. Orientamento all'autonomia economica e alloggiativa: raccordandosi con i servizi sociali, con i centri per l'impiego e con gli uffici competenti per l'edilizia abitativa pubblica;
 - j. Collocamento in struttura protetta: in raccordo con le case rifugio.
5. Il Servizio realizza inoltre attività di sensibilizzazione, informazione e focalizzazione sul fenomeno della violenza di genere e sulle problematiche ad esse correlate, quali:
 - a. Seminari e incontri sul tema per la cittadinanza;
 - b. Interventi pubblici o tramite mezzi di comunicazione;
 - c. Realizzazione e distribuzione di materiale informativo e/o di sensibilizzazione;
 - d. Interventi di informazione, sensibilizzazione e prevenzione in contesti educativi e formativi;
 - e. Corsi di formazione per professionisti interessati alla tematica;
 - f. Sostegno a studenti per tesi di laurea e approfondimenti su tematiche inerenti al tema della violenza di genere;
 - g. Sito con le informazioni sull'accesso al Servizio e sulle attività realizzate.
6. Il Servizio si attiva presso le istituzioni e gli enti presenti nel territorio di ubicazione delle sedi periferiche con opportune iniziative di informazione e sensibilizzazione, per promuovere la conoscenza e l'accesso ai servizi resi nelle suddette sedi.
7. Il Servizio partecipa alla rete dei servizi pubblici e privati presenti nel territorio, per favorire un approccio integrato atto a garantire il riconoscimento della violenza subita nelle sue diverse dimensioni sotto il profilo relazionale, fisico, psicologico, sessuale, sociale, culturale ed economico.
8. Il Servizio opera attraverso un significativo lavoro di rete con le risorse territoriali (in particolare le Case rifugio e il Servizio sociale), funzionale all'aiuto delle utenti e a una gestione efficiente del Servizio.

9. Non è consentito l'accesso ai locali del Servizio agli autori della violenza e dei maltrattamenti.

Art. 5

Presidio del Servizio

1. La sede operativa principale del Servizio è accessibile alle utenti almeno cinque (5) giorni a settimana per tutto l'anno, garantendo l'apertura per almeno sei (6) ore al giorno. Nelle ore in cui le operatrici non sono presenti è attivo un servizio di segreteria telefonica.
2. In ciascuna sede periferica viene garantita la presenza delle operatrici e l'accessibilità per almeno un (1) giorno a cadenza bisettimanale.
3. L'equipe del Servizio è composta da almeno quattro (4) operatrici antiviolenza a 38 ore settimanali o equivalenti, delle quali una con funzione di coordinamento.

Art. 6

Sedi del Servizio

1. La sede principale messa a disposizione dal Soggetto gestore deve garantire la dignità nonché il diritto all'anonimato ed alla riservatezza alle ospiti; deve inoltre essere in possesso dei requisiti di edilizia abitativa e di quelli richiesti ai fini dell'autorizzazione/accreditamento ad operare in ambito socio-assistenziale. La sede possiede i seguenti ulteriori requisiti:
 - a. avere disponibilità di locali dedicati ai colloqui con le utenti, distinti dagli spazi destinati ad altre attività, organizzati in modo da garantire la riservatezza dell'utente e la fruibilità;
 - b. avere disponibilità di uno (1) spazio per l'attesa, che garantisca la riservatezza delle utenti;
 - c. avere disponibilità di uno (1) spazio ad uso ufficio per il personale;
 - d. avere disponibilità di servizi igienici;
2. Ciascuna sede periferica deve possedere i seguenti requisiti:
 - a. avere disponibilità di un (1) locale dedicato ai colloqui con le utenti, organizzato in modo da garantire la riservatezza dell'utente e la fruibilità;
 - b. avere disponibilità di servizi igienici.
3. Il Soggetto gestore si impegna, per l'intera durata della convenzione, a garantire il possesso dei requisiti di cui ai commi precedenti, nonché delle caratteristiche ulteriori dichiarate, possedute o comprovate all'atto di sottoscrizione della presente convenzione.

Art. 7

Obblighi in capo al Soggetto gestore

1. Il Soggetto gestore garantisce la conoscenza e l'applicazione della specifica normativa e disciplina provinciale, nazionale ed internazionale in tema di contrasto alla violenza di genere.
2. Il Soggetto gestore garantisce la realizzazione degli interventi e delle attività descritti nella presente convenzione e di quelli riportati nella proposta progettuale presentata, senza che ciò comporti la richiesta di ulteriori finanziamenti non previsti dal Bando e fornisce alla Provincia le informazioni richieste, necessarie per il monitoraggio e la valutazione degli

- interventi e delle attività.
3. Il Soggetto gestore assicura la presenza e l'aggiornamento quotidiano della seguente documentazione, nel rispetto della riservatezza e della normativa in materia di tutela della privacy:
 - a. registro delle presenze del personale, con l'indicazione dei turni e delle relative mansioni;
 - b. quaderno giornaliero delle consegne e delle informazioni tra operatrici;
 - c. documentazione personale relativa alle donne e ai/alle loro figli/e.
 4. Il Soggetto gestore, nel rispetto della riservatezza e dell'anonimato delle donne, nonché della normativa in materia di tutela della privacy, svolge attività di raccolta dati e partecipa alle raccolte di informazioni, ricerca e analisi, su base provinciale e nazionale e fornisce i dati alla Provincia.
 5. Il Soggetto gestore stipula una o più polizze assicurative idonee a coprire i rischi da infortuni o da danni subiti o provocati dalle persone accolte, dal personale e dai volontari, all'interno e all'esterno del Servizio.
 6. Il Soggetto gestore valuta la soddisfazione degli stakeholder almeno annualmente (per le ospiti alla fine della presa in carico) attraverso la somministrazione di questionari appositamente strutturati, che vertono sugli aspetti organizzativi, educativi e amministrativi del servizio, prevedono una graduazione della valutazione e la possibilità di formulare proposte. Gli esiti della valutazione sono comunicati annualmente entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento alla struttura provinciale competente.
 7. Le ore di coordinamento costituiscono almeno il 10% delle ore complessive del personale che opera a contatto con l'utenza, nel rispetto di quanto previsto dall'Allegato B al Catalogo.
 8. Il Soggetto gestore garantisce l'impiego di una figura professionale qualificata, esclusivamente femminile, nel ruolo di coordinatrice, adeguatamente formata e specializzata sul tema della violenza di genere ed in possesso di comprovata esperienza rispetto al ruolo e funzioni da ricoprire. La coordinatrice, o sua delegata, assicura le seguenti funzioni:
 - a. organizzazione del servizio e coordinamento delle operatrici;
 - b. organizzazione con regolarità degli incontri dell'equipe educativa (di norma a cadenza settimanale) e delle supervisioni sui vissuti (di norma a cadenza mensile);
 - c. garanzia e controllo del comportamento professionale delle operatrici in termini di rispetto per le indicazioni professionali ricevute, per la normativa della sicurezza sul lavoro, per la normativa in materia di tutela e protezione dei dati personali e per gli impegni ed orari stabiliti;
 - d. promozione dei valori etici e professionali che caratterizzano gli interventi;
 - e. verifica costante della qualità del servizio;
 - f. contatto regolare e massima collaborazione con la struttura provinciale competente, il Servizio sociale territorialmente competente e le altre Istituzioni, tenendo conto delle necessità fondamentali di protezione delle donne e dei/delle loro figli/e al fine di svolgere le funzioni condivise;
 - g. garanzia della condivisione costante e completa delle informazioni all'interno dell'equipe;
 - h. partecipazione al Tavolo di Lavoro Enti del Terzo Settore - Filiera Violenza e ad altri tavoli istituzionali su invito della Provincia.
 9. Il numero telefonico del Servizio è collegato al 1522, servizio pubblico promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità.
 10. Non possono operare nel Servizio le avvocate e le psicologhe che, nella loro libera attività professionale, svolgono ruoli a difesa degli uomini accusati e/o condannati per violenza e/o

maltrattamenti sulle donne.

11. Le avvocate che prestano la propria attività nel Servizio sono iscritte all'albo del patrocinio a spese dello Stato.

Art. 8

Consulenze

1. Il Soggetto gestore supporta le Forze dell'Ordine, i Servizi sanitari, i Servizi sociali, i Servizi socio-sanitari, i Consulenti, gli Enti del Terzo settore ed altre Istituzioni, attraverso l'attività di consulenza e di valutazione del rischio, da realizzare, se necessario, anche presso le loro sedi.

Art. 9

Importo massimo del contributo e durata del Servizio

1. L'importo massimo del contributo a rimborso delle spese ammissibili per la gestione del Servizio ammonta complessivamente ad euro 600.000,00. L'importo annuo massimo del contributo è di euro 200.000,00.
2. L'importo massimo del contributo riferito al primo anno e conseguentemente quello complessivo, potranno essere rideterminati in proporzione ai mesi di attività, tenuto conto delle date effettive di avvio del servizio.
3. Il Servizio ha durata di 36 mesi, con opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi sulla base della valutazione da parte del servizio provinciale competente, della programmazione basata sull'analisi puntuale del fabbisogno e compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili sul bilancio provinciale. Si stima che il Servizio decorra dal 1° gennaio 2024. Il contributo effettivo è pari al 100% della differenza tra il totale delle spese ammesse e delle eventuali entrate correlate al Servizio, secondo le modalità di erogazione previste dall'art. 16.
4. Se la Provincia alla scadenza della presente convenzione non ha ancora provveduto ad affidare nuovamente il Servizio o a garantire soluzioni alternative, il Soggetto gestore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nella convenzione e nel relativo Bando, a parità di contributo e condizioni. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie all'individuazione di un nuovo Soggetto gestore per garantire la continuità del Servizio, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili sul bilancio provinciale.

Art. 10

Trattamento e requisiti del personale

1. Il Soggetto gestore svolge gli interventi e le attività oggetto della presente convenzione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità e senza che in alcun modo si possa prefigurare rapporto di lavoro con la Provincia.
2. Il Soggetto gestore è tenuto a:
 - a. osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti;
 - b. applicare ai dipendenti e/o ai soci lavoratori condizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro (CCNL) per

- le cooperative sociali ed integrativo provinciale;
 - c. garantire che, fatte salve le posizioni e le mansioni del personale già assunto fino al 6 febbraio 2020, l'ottanta per cento (80%) del personale assunto a decorrere dalla stipula della presente Convenzione, con mansioni che comportano un contatto diretto e abituale con l'utenza, possieda i requisiti professionali previsti dalla scheda 6.2 del Catalogo con riferimento alla tipologia di servizio "Centro anti violenza", nel rispetto di quanto previsto dall'Allegato B al Catalogo;
 - d. applicare i requisiti morali indicati al requisito generale n. 3 dell'autorizzazione ad operare in ambito socio-assistenziale (Allegato 1 al Regolamento) a tutto il personale che opera a contatto diretto ed abituale con l'utenza del servizio, ivi compreso il personale assunto prima del 7 febbraio 2020.
3. Il Soggetto gestore può avvalersi di personale esterno, dotato di idonea copertura assicurativa, quali tirocinanti, volontari e/o altro personale in servizio civile o con qualsiasi altra forma di collaborazione. Questi possono accedere al Servizio secondo quanto concordato con la coordinatrice ed a seguito di una formazione interna specifica messa a punto di comune accordo con la stessa coordinatrice, di almeno 60 ore (di cui almeno 30 di affiancamento).
 4. Il personale interviene nella relazione con le donne accolte nel rispetto del quadro normativo di riferimento dei diritti umani e delle pari opportunità, che fa capo alle leggi provinciali e nazionali ed alla Convenzione CEDAW, in particolare alla raccomandazione n. 35 ed alle disposizioni della Convenzione di Istanbul.
 5. Il Soggetto gestore assicura:
 - a. la disponibilità di personale esclusivamente femminile a contatto con le donne, comprese eventuali volontarie;
 - b. la disponibilità di almeno un'operatrice che conosca le lingue straniere maggiormente utilizzate tra le donne migranti presenti sul territorio provinciale o di una mediatrice linguistico/culturale;
 - c. la formazione delle operatrici, seguendo un approccio di genere, sui seguenti temi: la violenza maschile contro le donne, le sue cause strutturali e conseguenze, la valutazione del rischio, i bisogni specifici di donne esposte a molteplici vulnerabilità, i principi della Convenzione di Istanbul, l'operatività del lavoro di rete, anche in tema di autonomia economica, lavorativa e abitativa. La formazione si ritiene adeguata quando consiste in almeno centoventi (120) ore di formazione iniziale, di cui almeno sessanta (60) di affiancamento. Le operatrici devono effettuare inoltre almeno sedici (16) ore annue di aggiornamento;
 - d. la supervisione a favore del personale a contatto diretto ed abituale con le utenti, che può essere svolta, con riferimento alla metodologia e all'analisi dei casi, anche da professionisti interni al Soggetto gestore non coinvolti nella gestione del caso; con riferimento al supporto all'elaborazione dei vissuti degli operatori, la supervisione è effettuata da professionisti esterni al Soggetto gestore, di norma a cadenza mensile;
 - e. un'adeguata vigilanza sul comportamento e sull'idoneità professionale del personale, di cui è responsabile;
 - f. che il personale operi prontamente e costantemente in modo non giudicante o intrusivo al fine di favorire un contesto positivo dell'attività;
 - g. l'intervento tempestivo in caso di violazioni o inadeguatezze del personale, con idonee misure organizzative o con il ricorso a provvedimenti disciplinari, nonché, se del caso, con la sostituzione;
 - h. la realizzazione di iniziative o percorsi volti alla valorizzazione del personale e

- strategie volte alla verifica e al possibile contenimento del turnover e per la gestione dei suoi effetti, secondo quanto dichiarato nel progetto presentato in sede di partecipazione alla procedura selettiva/comparativa;
- i. la conoscenza e il rispetto da parte del proprio personale della normativa in materia di gestione dei dati per la tutela della privacy;
 - j. la tempestiva sostituzione del personale assente per malattia, ferie o altro.
6. Il Soggetto Gestore assicura la trasmissione alla Provincia del Piano annuale per la formazione, che tenga conto di quanto indicato nella proposta progettuale.
 7. All'avvio del servizio il Soggetto gestore comunica, tramite il nuovo Sistema informativo per l'autorizzazione e l'accreditamento socio-assistenziale, socio-sanitario e sanitario, i nominativi del personale, con le generalità complete e le rispettive qualifiche. Nelle more della messa a punto del suddetto Sistema informativo, la comunicazione deve essere effettuata secondo un format messo a disposizione della Provincia. Analoga comunicazione deve essere resa contestualmente nel caso di variazione del personale impiegato.
 8. Il Soggetto gestore è tenuto a dotare il personale in servizio di un cartellino di riconoscimento da indossare in modo visibile, contenente il nome del Soggetto gestore, una fotografia ed il nominativo dell'operatore.

Art. 11

Funzioni condivise tra gestori del medesimo Servizio

1. Il Soggetto gestore partecipa, con gli altri Soggetti gestori del medesimo servizio, al gruppo tecnico provinciale provinciale per il coordinamento e la condivisione delle seguenti funzioni:
 - a. programmazione di azioni di promozione, informazione e sensibilizzazione;
 - b. partecipazione ad iniziative e progetti comuni coerenti con le finalità del servizio;
 - c. individuazione di iniziative di formazione comuni;
 - d. confronto sulla metodologia di lavoro.

Art. 12

Obblighi di pubblicazione

1. Il Soggetto gestore pubblica sul proprio sito istituzionale o su analoghi portali digitali:
 - a. la Carta dei Servizi con i contenuti indicati al punto 4 dell'Allegato alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1182 del 6 luglio 2018;
 - b. entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, l'entità dei contributi, sovvenzioni, incarichi retribuiti e comunque i vantaggi economici di qualunque genere ricevuti nell'anno precedente da pubbliche amministrazioni e soggetti di cui all'art. 2 bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, da società controllate, di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, da pubbliche amministrazioni, comprese le società con azioni quotate e le loro partecipate, da società a partecipazione pubblica, comprese quelle che emettono azioni quotate e dalle loro partecipate che gli sono stati erogati l'anno precedente, se complessivamente superiori ad Euro 10.000,00, ai sensi dell'art. 1, comma 125, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, come sostituito dall'art. 35 del decreto Legge n. 34/2019.

Art. 13
Sicurezza

1. E' obbligo del Soggetto gestore rispettare le norme contenute nel D.Lgs. 81/2008.
2. Il Soggetto gestore si obbliga a predisporre, prima dell'avvio del Servizio, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori provvedendo a tutti gli adempimenti conseguenti.

Art. 14
Trattamento dei dati personali

1. Il Soggetto gestore, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali relativi all'utenza, assicura il pieno rispetto di quanto stabilito dal Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679 ed alle norme nazionali di sua applicazione.

Art. 15
Accreditamento ad operare in ambito socio-assistenziale

1. Il Soggetto gestore si impegna a rispettare quanto previsto agli artt. 5 e 9 del Regolamento e ogni altro obbligo previsto dal medesimo Regolamento.

Art. 16
Modalità di erogazione del contributo

1. Il contributo annuo effettivo, e conseguentemente quello complessivo riferito all'intera durata del Servizio, è erogato secondo le modalità previste nella convenzione. L'erogazione del contributo avviene mediante acconti periodici e di un saldo annuale.
2. L'erogazione del contributo annuo avviene secondo le seguenti modalità:
 - a) primo acconto: il 25% del contributo annuo concesso;
 - b) secondo acconto: il 25% del contributo annuo concesso;
 - c) terzo acconto: il 20% del contributo annuo concesso;
 - d) quarto acconto: il 15% del contributo annuo concesso;
 - e) saldo del contributo annuo: tenuto conto delle risultanze della rendicontazione annuale e di quanto erogato in precedenza.
3. Alla domanda di liquidazione dell'acconto del contributo di cui alla lettera a) del precedente comma 2, da presentarsi dal 1° gennaio, va allegata, per il primo anno di attività, una dichiarazione di avvenuto avvio dell'attività e, per gli anni successivi, una dichiarazione di continuazione dell'attività.
4. Alle domande di liquidazione dell'acconto del contributo di cui alle lettere b) e c) del precedente comma 2, da presentarsi rispettivamente dal 1° aprile e dal 1° luglio, va allegata una sintetica relazione sull'attività svolta da inizio anno fino al 31 marzo per quanto riguarda la lettera b) e fino al 30 giugno per la lettera c).
5. Alla domanda di liquidazione dell'acconto del contributo di cui alla lettera d) del precedente comma 2, da presentarsi dal 1° ottobre, va allegato, anche ai fini del monitoraggio

dell'andamento della spesa, un rendiconto indicante il dettaglio delle spese effettivamente sostenute di cui all'articolo 4 del Bando, e delle eventuali entrate conseguite correlate al servizio, da inizio anno (per il primo anno dalla data di decorrenza della convenzione) e fino al 30 settembre, oltre ad una sintetica relazione sull'attività svolta nel medesimo periodo. La struttura provinciale competente, in base all'andamento della spesa effettivamente sostenuta e delle entrate conseguite, può rideterminare l'importo dell'acconto di cui alla lettera d).

6. Alla domanda di liquidazione del saldo del contributo di cui al comma 2, lettera e), da presentarsi entro il 31 maggio dell'anno successivo, oltre al rendiconto redatto secondo quanto indicato per la richiesta del quarto acconto di cui alla lettera d) del precedente comma 2 e riferito all'intero anno, va allegata una relazione illustrativa sull'attività realizzata nell'anno precedente, una relazione finanziaria a commento di ciascuna voce di spesa esposta nel rendiconto, copia semplice del bilancio consuntivo del Soggetto gestore relativo all'esercizio precedente, nonché ogni altra documentazione prevista dall'articolo 4 del Regolamento approvato con D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg, riferita all'anno.
7. Le domande di liquidazione del contributo e le rendicontazioni vanno redatte secondo la modulistica resa disponibile sul sito istituzionale della Provincia
8. Nel caso in cui il Soggetto gestore scelga di presentare, in allegato al rendiconto ed in luogo della documentazione prevista dall'art. 4 del Regolamento approvato con D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg., la documentazione originale comprovante la spesa sostenuta e le entrate conseguite, dovrà produrre altresì un elenco, raggruppato per capitolo di spesa e di entrata cui si riferisce, riportante gli estremi (nr. e data documento di spesa/entrata, nome della ditta, importo) della documentazione medesima.
9. La struttura provinciale competente può chiedere chiarimenti e specificazioni in merito alla giustificazione degli oneri di spesa esposti nella rendicontazione.
10. Le spese vanno imputate conformemente alla ammissibilità della spesa, ai sensi dell'articolo 4 del Bando, e ai principi di sana gestione finanziaria. Non potranno essere ammesse a rendiconto le spese sostenute dopo la scadenza del termine della convenzione.
11. Se in sede di rendicontazione annuale, la differenza tra il totale delle spese ammesse e sostenute e delle eventuali entrate conseguite e correlate al servizio risulti superiore al contributo annuo assegnato, l'importo del contributo medesimo rimane invariato; se risulta inferiore l'importo del contributo viene rideterminato in modo da garantire che il Soggetto gestore non consegua alcun utile.
12. Se risulta erogata una somma superiore al contributo annuo effettivo, si provvede al recupero del maggior importo erogato, aumentato degli interessi calcolati al tasso legale, a decorrere dalla data di addebito della Struttura provinciale competente sino alla data di effettivo versamento.

Art. 17

Vicende soggettive del Soggetto gestore

1. La cessione dell'attività e le modifiche soggettive del Soggetto gestore non hanno singolarmente effetto nei confronti della Provincia fino a che il cessionario ovvero il soggetto risultante dalle modifiche, non abbia documentato il possesso dei requisiti richiesti dal bando.
2. Nei sessanta (60) giorni successivi la Provincia può opporsi all'eventuale subentro di un nuovo soggetto nell'assegnazione del contributo e procedere alla dichiarazione di decadenza dal medesimo, se non risultino sussistere i requisiti di cui al comma 1.
3. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della

delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta (60) giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, il subingresso del nuovo soggetto si ha per accolto e la Provincia procede alla presa d'atto dello stesso.

Art. 18

Cause di risoluzione e rinuncia

1. La presente Convenzione è risolta, su iniziativa della Provincia, nei casi previsti dal Bando o su iniziativa del Soggetto gestore in caso di rinuncia al contributo.
2. L'eventuale rinuncia al contributo da parte del Soggetto gestore deve essere comunicata alla Provincia con un anticipo di almeno 6 mesi, fermi restando gli obblighi previsti dal Bando.

Art. 19

Monitoraggio del Progetto e revisione della Convenzione

1. La Provincia e il Soggetto gestore convengono di realizzare incontri periodici di verifica e di valutazione delle attività realizzate per la definizione di ulteriori sinergie utili al miglioramento del Servizio.
2. La presente Convenzione può essere soggetta a revisione su iniziativa della Provincia, tenuto conto dell'andamento dei servizi, del fabbisogno o in caso di eventi straordinari o non previsti che comportano la necessità di una ridefinizione complessiva del Servizio in essere. La revisione può essere effettuata anche attraverso una coprogettazione di cui si dà pubblicità, ai fini della trasparenza, sulla pagina web della Provincia utilizzata per la pubblicazione di bandi e avvisi in materia di servizi socio-assistenziali. L'eventuale coprogettazione ha la durata massima di sessanta (60) giorni e si conclude con la sottoscrizione di un accordo aggiuntivo o sostitutivo della presente Convenzione. Se la revisione determina un aumento di spesa, l'eventuale maggiorazione del contributo annuale non può essere superiore al 20% del contributo annuo. Tale aumento è comunque subordinato al reperimento delle necessarie risorse finanziarie sul bilancio provinciale. Eventuali ulteriori maggiorazioni per modifiche del contratto collettivo possono essere riconosciute con apposito provvedimento e nei limiti delle risorse disponibili.
3. Si applica in ogni caso quanto diversamente previsto da successive disposizioni normative o successivi provvedimenti della Provincia connessi alle eventuali situazioni di emergenza.

Art. 20

Vigilanza

1. La Provincia si riserva la possibilità di svolgere in qualsiasi momento attività di vigilanza sullo svolgimento degli obblighi di cui alla presente Convenzione e sul rispetto dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla procedura.

Art. 21

Disposizioni finali

1. L'eventuale imposta di bollo è a carico del Soggetto gestore.
2. La presente Convenzione è da considerarsi soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai

sensi dell'art. 4 della parte seconda della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, con imposta a carico del Soggetto gestore.

Redatto in unico esemplare, letto, accettato e sottoscritto.

Trento,

**La Dirigente della Struttura provinciale
competente in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere**

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

Il rappresentante legale

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

Schema pianificazione affidamenti

Denominazione Servizio/intervento:

SERVIZIO RESIDENZIALE PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA

Descrizione servizio/intervento con richiamo al catalogo, breve storia e fabbisogno

Il servizio si compone di più interventi che richiedono una gestione coordinata e unitaria per poter affrontare le problematiche e i principali bisogni delle donne vittime di violenza con efficacia e tempestività. In particolare il servizio si articola in:

a) Casa Rifugio: il servizio fornisce alloggio sicuro alle donne esposte alla minaccia di violenza o che l'abbiano subita e ai loro eventuali figli, garantendone l'anonimato. Viene offerto supporto agli eventuali figli minori, coinvolti direttamente o indirettamente nella dinamica violenta. La Casa Rifugio offre supporto ai professionisti che incontrano donne vittime di violenza per le attività di valutazione del rischio e di definizione di progetti di uscita dalla situazione di violenza.

b) Servizio abitare accompagnato: Servizio residenziale per donne in situazione di violenza che necessitano di sostegno per sviluppare e migliorare le proprie capacità di vita autonoma. L'obiettivo principale è favorire il benessere della persona attraverso l'accompagnamento in un percorso di inclusione sociale e il consolidamento, o il raggiungimento, di competenze personali, relazionali e sociali.

Il servizio rientra tra le competenze di livello provinciale, ed è attualmente svolto da 1 Soggetto gestore.

Ricognizione contesto

1 - Fabbisogno servizio da parte Ente pubblico

LIMITATO a poche situazioni

Motivazione risposta

Le donne vittime di violenza accolte nella Casa rifugio attualmente presente nel territorio provinciale sono state: 20 nel 2022, 18 nel 2021, 18 nel 2020 e 19 nel 2019.

Le donne vittime accolte nel servizio Abitare accompagnato sono state: 5 nel 2022, 5 nel 2021, 6 nel 2020 e 5 nel 2019.

Questi numeri sono limitati, anche in rapporto alla popolazione provinciale residente.

2 - Condizione di bisogno

ISOLATA O SPORADICA

Motivazione risposta

Il servizio è caratterizzato da una domanda limitata che dipende da circostanze poco prevedibili.

3 - L'oggetto del servizio risponde al soddisfacimento dei soli livelli essenziali

SI'

Motivazione risposta

I servizi assicurano il soddisfacimento di bisogni essenziali e di tutela.

4 - Risorse umane impiegate: professionale e/o presenza volontariato

ESCLUSIVO E/O PREVALENTE APPORTO PROFESSIONALE

Motivazione risposta

Il modello di servizio, tenuto conto della complessità delle condizioni del target e delle tipologie di servizio, richiede un approccio specialistico, assicurato da profili e competenze professionali. La presenza di volontari è ammessa, ma non in via prevalente e in ogni caso non a sostituzione delle figure professionali, ma ad integrazione e supporto.

5 - Dimensione territoriale e radicamento

SERVIZIO DA ATTIVARE FUORI DAL CONTESTO LOCALE

Motivazione risposta

Le utenti provengono da tutto il territorio provinciale.

6 - Verifica della situazione in relazione alla disponibilità/titolarità delle strutture per i servizi residenziali, semiresidenziali e di accompagnamento al lavoro

L'IMMOBILE È DI PROPRIETÀ O COMUNQUE IN DISPONIBILITÀ DEL SOGGETTO ACCREDITATO

Motivazione risposta

L'Ente affidante non ha immobili da destinare ai servizi Casa rifugio e Abitare accompagnato

Progettazione servizio/intervento

7 - Sviluppo comunitario come finalità del Servizio/Progetto

No

Motivazione risposta

La finalità prevalente riguarda la tutela e il supporto al target individuato.

8 - Servizio complessivo reso attraverso azioni e progetti svolti da più soggetti in rete

No

Motivazione risposta

Il servizio è erogato da un unico soggetto che detiene l'unitarietà della gestione, lavorando in rete sia con l'altro Servizio residenziale per donne vittime di violenza, sia con altri servizi e realtà funzionali al supporto e alla protezione della donna.

9 - Capacità di scelta da parte del beneficiario

No

Motivazione risposta

La capacità di scelta da parte delle beneficiarie è limitata, avvenendo prevalentemente in un contesto di emergenza/urgenza. Nelle fasi successive del progetto il coinvolgimento delle beneficiarie è cruciale per l'efficacia dello stesso.

10 - Livello di personalizzazione nella modalità di erogazione del servizio (sedi, orari...)

BASSO

Motivazione risposta

I servizi si caratterizzano per tipologie standard residenziali, che si differenziano in base allo specifico progetto di accoglienza

11 - Isolabilità della prestazione (le prestazioni oggetto del servizio sono facilmente identificabili e definite)

ALTA

Motivazione risposta

Le prestazioni sono facilmente identificabili e definite

12 - Livello di ricettività

Variabile in eccesso e difetto a seconda del bisogno

Motivazione risposta

Il livello di ricettività è variabile poiché caratterizzato da una domanda che dipende da circostanze poco prevedibili.

13 - Tipologia attività/servizio

ATTIVITÀ CONSOLIDATA E STRUTTURATA

Motivazione risposta

L'esperienza nella gestione del servizio ha consentito di strutturare una metodologia di intervento specifica per questa tipologia di utenza.

14 - Apporto del territorio nelle diverse articolazioni ed espressioni nella gestione e sviluppo del progetto/servizio di WG

INDIRETTO E/O EVENTUALE

Motivazione risposta

I Progetti delle donne accolte possono prevedere il coinvolgimento del servizio sociale. Tuttavia, quando la donna ha figli, il Tribunale per i Minorenni contribuisce ad indirizzare gli sviluppi del progetto.

15 - Presenza competitor

NO O MOLTO LIMITATA

Motivazione risposta

E' presente un unico Soggetto gestore nel territorio provinciale, con una consolidata esperienza. Nessun Soggetto ha risposto ad uno specifico avviso esplorativo per il Servizio residenziale per donne vittime di violenza.

16 - Presenza di servizi a forte valenza identitaria con modello di intervento peculiari di complessa trasferibilità e standardizzazione

sì

Motivazione risposta

Il Servizio ha una forte valenza identitaria e una propria teorizzazione, è specifico e si caratterizza per un peculiare modello di intervento.

Individuazione strumento

VERIFICHE PRELIMINARI (la verifica sulla sussistenza o meno dei seguenti elementi potrebbe avere un peso decisivo nell'individuazione dello strumento di affidamento/finanziamento al di là del risultato finale del percorso sotto indicato):

1) NATURA NON ECONOMICA DELL'INTERVENTO: in questo caso si può prescindere sia dall'applicazione della disciplina sugli aiuti di stato sia dalla disciplina sui contratti pubblici;

2) LA PRESENZA DI ENTRATE DERIVANTI DALLO SVOLGIMENTO DI UN'ATTIVITÀ ECONOMICA nell'ambito degli interventi di accompagnamento al lavoro: in questo caso si dovrà ragionevolmente provvedere alla sola copertura del disavanzo e l'appalto potrebbe rivelarsi uno strumento non idoneo

a tal fine, sulla base del principio di economicità dell'azione amministrativa.

17 - Livello di rispondenza dell'intervento ai bisogni della persona e del territorio

ELEVATO

Motivazione risposta

Il servizio risponde ad un bisogno specifico, rilevato anche nella legge di settore

18 - Livello di governo e controllo esercitato dall'Ente pubblico vs servizio

NON PREVALENTE/NON ESCLUSIVO

Motivazione risposta

L'ente pubblico condivide e sostiene le finalità del servizio, svolto dal Soggetto gestore.

19 - Livello program.: possibilità di indiv. con precisione fabbisogni, risorse e modalità efficaci risposta

ELEVATO/TOTALE (servizio/intervento strategico e/o non differibile)

Motivazione risposta

Si tratta di interventi essenziali, strategici e non differibili.

20 - Partecipazione e coinvolgimento di beneficiari e familiari nella programmazione e gestione dei servizi

MEDIO - BASSO

Motivazione risposta

I beneficiari e/o i familiari non sono coinvolti nella programmazione e nella gestione del servizio.

21 - Modello prevalente di servizio

PER PRESTAZIONI SINGOLE

Motivazione risposta

L'intervento si concretizza in prestazioni rivolte alle singole destinatarie

22 - Stabilità del servizio nel tempo

Flessibilità, bisogno di modulabilità nel tempo e necessità di attivazione urgente di interventi o prestazioni

Motivazione risposta

La flessibilità, la modulabilità e la necessità di attivazione urgente sono caratteristiche essenziali e strutturali del servizio.

23 - Grado di Incidenza risorse pubbliche (escluse forme di compartecipazione beneficiari)

SUFFICIENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Motivazione risposta

Considerato il prevalente interesse pubblico, l'ente affidante assicura le risorse necessarie per la realizzazione del progetto

24 - Modello Rapporto EP - soggetto esterno

Soggetto esterno - coprogettante, collaborante

Motivazione risposta

Pur in un quadro di programmazione e governance pubblica, il gestore del servizio esprime funzioni di co-gestione, all'interno di forme condivise di coordinamento e intervento

	Contributo	Coprogettazione	Retta voucher	Appalto	Concessione
Totale per tipologia	6	3	6	5	6

Motivazione della scelta

Vista la natura sperimentale della applicazione delle linee guida A, una volta effettuata la scelta, si richiede di riportare le motivazioni che hanno guidato la scelta della procedura

Gli strumenti di affidamento/finanziamento che hanno conseguito il punteggio più alto con 6 punti a pari merito sono il contributo, l'accreditamento libero e la concessione.

Considerato che il servizio è erogato gratuitamente, senza alcuna compartecipazione da parte dell'utente, e risponde al soddisfacimento dei livelli essenziali delle prestazioni, lo strumento della concessione risulta inadeguato poiché non permette al concessionario la copertura dei costi, infatti la misura del finanziamento pubblico in questo caso non potrebbe superare il valore del 49% dell'importo complessivo.

Relativamente all'accreditamento libero si ritiene, invece, che non costituisca lo strumento più idoneo in quanto il servizio è caratterizzato da una forte variabilità nelle presenze e nel contempo l'accoglienza e la protezione delle donne vittime di violenza deve essere sempre garantita in forma continuativa da parte di soggetti con competenza specifica e il soggetto gestore non può essere gravato da un rischio operativo legato alla domanda. La tipologia di bisogno e la finalità del servizio richiedono inoltre uno specialismo di intervento che porta a favorire una forma di finanziamento unitaria tramite "budget" e non parcellizzata tramite "quota unitaria/retta".

Sussistendo per il Servizio residenziale per donne vittime di violenza le caratteristiche di servizio di natura non economica e percorrendo il diagramma di flusso sugli aiuti di stato (pubblicato in fondo alle "Linee Guida sulle modalità di affidamento e finanziamento di servizi e interventi socio assistenziali nella provincia di Trento" alla seguente pagina web:

[https://trentinosociale.provincia.tn.it/Accreditamento-dei-servizi-socio-assistenziali/2020/](https://trentinosociale.provincia.tn.it/Accreditamento-dei-servizi-socio-assistenziali/2020/Documentazione)

Documentazione), emerge la possibilità di ricorrere a strumenti di finanziamento previsti dalla normativa provinciale alternativi all'appalto e che, nel contempo, non richiedono l'applicazione della disciplina europea sugli aiuti di stato.

Per questi motivi, lo strumento più idoneo al finanziamento del Servizio è costituito dal contributo di cui all'articolo 36 bis della l.p. 13/2007, con copertura totale delle sole spese ammissibili per lo svolgimento del servizio, senza la possibilità di conseguire un utile. Si ritiene che questo strumento, applicato nel massimo rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione, garantisca un'azione efficace - in quanto motivata dalla solidarietà e orientata all'esclusiva tutela di soggetti fragili - e nello stesso tempo efficiente nell'utilizzo delle risorse.

**Qualifica del Servizio residenziale per donne vittime di violenza
quale Servizio di natura non economica,
ai sensi dell'art. 36 bis, comma 1 bis della legge provinciale 13/2007**

1. Descrizione del Servizio

Il **Servizio residenziale per donne vittime di violenza** (di seguito Servizio), articolato in *Casa rifugio* e *Abitare accompagnato*, di cui alle schede 2.3 e 2.1 del Catalogo dei Servizi socio-assistenziali vigente, da ultimo aggiornato con deliberazione della Giunta provinciale n. 604 del 6 aprile 2023 (di seguito Catalogo), opera secondo una logica di filiera, offrendo alle donne vittime di violenza la possibilità di trovare in primo luogo protezione in fase acuta di emergenza (Casa rifugio) e poi di proseguire il consolidamento delle autonomie in un progetto di più ampio respiro (Abitare accompagnato).

La *Casa rifugio* intende sostenere le donne vittime di violenza offrendo ospitalità, protezione in un ambiente sicuro e sostegno nella scelta di allontanarsi da una situazione di violenza, avendo a disposizione un tempo, uno spazio e relazioni che consentono di porre le basi per iniziare una vita relazionale, sociale e lavorativa autonoma e soddisfacente. Viene offerto supporto agli/alle eventuali figli/e minori, coinvolti direttamente o indirettamente nella dinamica violenta e accolti insieme alla madre.

In un secondo momento, secondo una logica di filiera, e in determinate situazioni, il Servizio offre un'ulteriore proposta attraverso l'*Abitare accompagnato*, ossia un intervento residenziale per donne sopravvissute alla violenza, che necessitano di sostegno per consolidare le proprie capacità di vita autonoma.

L'obiettivo principale è di sostenere le donne vittime di violenza nella ripresa di una vita personale autonoma e serena, offrendo opportune condizioni materiali, educative e relazionali, accompagnandole in un percorso di inclusione sociale e di consolidamento di competenze personali, relazionali e sociali.

Nello specifico, l'accesso alla Casa rifugio può avvenire a seguito di segnalazione dei Servizi sociali territoriali, delle Forze dell'ordine, dei Servizi sanitari o di altre organizzazioni del Terzo settore, con il consenso della donna o su richiesta della donna stessa. Le ammissioni sono decise dall'equipe educativa che, a partire da una valutazione del rischio di recidiva e di escalation della violenza, esamina l'urgenza e la pericolosità della situazione, nonché le risorse della donna, disponibili o da attivare.

Le operatrici, con il coinvolgimento della donna accolta, predispongono un Piano personalizzato, alla definizione del quale contribuiscono anche altri soggetti della rete eventualmente presenti a supporto della situazione o attivati dalla struttura stessa.

I tempi di permanenza variano in relazione alla valutazione del rischio e alle potenzialità e risorse della persona accolta, ma non superano i 6 mesi, fatta salva la possibilità di deroga a tale termine massimo, in considerazione di specifiche esigenze (in particolare legate alla protezione) e sempre sulla base di quanto previsto nel progetto personalizzato.

Il Servizio può offrire accoglienza in situazione di emergenza anche attraverso il collocamento temporaneo presso strutture ricettive alberghiere o altre strutture socio-assistenziali appartenenti alla filiera antiviolenza, al fine di consentire una valutazione più approfondita della situazione.

La Casa rifugio è presidiata 7/7 giorni – h24 da operatrici antiviolenza.

L'*Abitare accompagnato* è un intervento di tipo residenziale che accoglie donne in uscita dai percorsi di protezione. L'accesso avviene su richiesta della donna già accolta in Casa rifugio o su invio del Servizio sociale territoriale in seguito a un processo di valutazione che vede la partecipazione attiva della donna. Successivamente l'equipe che ha in carico la situazione definisce con la donna il Piano

individualizzato, monitora nel tempo l'inserimento e predispone le relazioni periodiche di verifica.

2. Tipologia di interventi

Come anticipato, il Servizio si compone di due interventi (Casa rifugio e Abitare accompagnato) che richiedono una gestione coordinata e unitaria per poter affrontare le problematiche e i principali bisogni delle persone vittime di violenza con efficacia e tempestività.

La *Casa rifugio* è una struttura di accoglienza che si caratterizza per alcune misure di sicurezza necessarie a proteggere le donne e i loro figli che stanno uscendo da una situazione di violenza. Accanto al sistema di videosorveglianza, la principale misura di sicurezza è costituita dalla segretezza dell'indirizzo.

L'accoglienza viene realizzata attraverso la messa a disposizione di ciascun nucleo di una stanza/alloggio al fine di permettere alle donne e ai/alle loro eventuali figli/e di mantenere un'intimità di vita e di organizzare le routine quotidiane in maniera corrispondente alle proprie abitudini. La permanenza presso la Casa rifugio si basa su criteri che assicurano l'autonomia delle donne nella gestione delle attività quotidiane, ma che favoriscono il superamento del senso di solitudine attraverso la convivenza e la condivisione di spazi comuni, nel rispetto reciproco e del regolamento della Casa.

La Casa rifugio è gestita valorizzando l'autonomia e l'autodeterminazione delle ospiti. Al momento dell'ingresso viene dato alla donna quanto necessario per lei e per i figli (alimenti base, materiale per l'igiene personale e dell'appartamento, indumenti, biancheria e utensili per la casa). L'intervento delle operatrici si focalizza sulla consulenza e il sostegno individuale e di gruppo alle donne per lo sviluppo di un progetto di uscita dalla situazione di violenza e per il recupero della piena autonomia. In particolare la donna viene accompagnata nella conoscenza dei propri diritti, nella presa di coscienza della situazione vissuta, dei meccanismi della violenza in generale e degli strumenti/risorse utili per uscire da tali situazioni.

Ai minori accolti insieme alle madri, coinvolti direttamente e indirettamente nella violenza, viene offerto supporto nel riconoscere e nominare le situazioni di violenza subita o assistita, nel rispetto del loro sviluppo psicofisico. Il supporto è fornito attraverso adeguati interventi professionali offerti in forma di colloquio individuale, di gruppo e di intervento specifico con le madri.

Il progetto di accoglienza viene gestito in un'ottica di lavoro di rete con gli altri servizi presenti nel territorio (sociali, sanitari, socio-sanitari, terzo settore,...), al fine di accompagnare le donne nella ricerca di un lavoro e di un'abitazione e nella gestione di altre attività funzionali al raggiungimento di una vita relazionale, sociale e lavorativa autonoma.

Le operatrici di Casa rifugio svolgono interventi di consulenza e di valutazione del rischio sia per le donne accolte nella struttura sia per i professionisti che operano nel territorio.

La Casa Rifugio mette a disposizione per l'accoglienza da 6 a 8 stanze/alloggi.

L'*Abitare accompagnato* prevede un'accoglienza in strutture collocate nel territorio provinciale, presso le quali, a ciascun nucleo, viene destinata una stanza/alloggio. Vengono garantiti gli spazi per ospitare da 5 a 7 nuclei.

L'intervento delle operatrici si focalizza sulla consulenza e il sostegno individuale e di gruppo alle donne per il consolidamento del progetto di uscita dalla situazione di violenza e per il recupero della piena autonomia. Le donne accolte vengono accompagnate nella ricerca di una sistemazione alloggiativa in autonomia e di un impiego lavorativo, o di attività formative propedeutiche. Il supporto delle operatrici è indirizzato anche alla gestione delle relazioni familiari e amicali, nonché nella cura e nell'educazione degli eventuali figli.

Analogamente a quanto avviene per la Casa rifugio il progetto di accoglienza della donna viene gestito in un'ottica di lavoro di rete con gli altri servizi presenti nel territorio (sociali, sanitari, socio-sanitari, terzo settore,...), al fine di accompagnare le donne nella ricerca di un lavoro e di un'abitazione e nella

gestione di altre attività funzionali al raggiungimento di una vita relazionale, sociale e lavorativa autonoma.

Il progetto prevede la presenza di personale educativo per alcune ore nel corso della giornata, ma viene sempre garantita la reperibilità telefonica, anche nei fine settimana e nei festivi.

Le operatrici di Casa rifugio e di Abitare accompagnato adottano una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne.

Gli interventi rientrano tra le prestazioni sociali essenziali ai sensi sia dell'art. 22, co. 4, lett. d) della legge 8 novembre n. 328/2000, sia dalla legge provinciale n. 6 del 2010, *Interventi per la prevenzione della violenza di genere e per la tutela delle donne che ne sono vittime* art. 5, che annovera tra le strutture di accoglienza per donne vittime di violenza sole o con figli minori che si trovino in situazioni di necessità o di emergenza le "case rifugio, ossia strutture di ospitalità temporanea a indirizzo segreto rivolte a donne sole o con figli minori per le quali la problematica prevalente sia quella della protezione da persone violente, intrusive o dannose".

Il servizio in parola è, poi, ricompreso anche nel programma sociale provinciale che ai sensi dell'art. 10, co. 1 lett. b, n. 1 legge provinciale n. 13/2007, individua i livelli minimi essenziali delle prestazioni di servizio pubblico analogamente a quanto avviene con l'art. 22, co. 2, lett. c della legge n. 328/2000 (delibera della Giunta provinciale del 29 luglio 2019, n. 1116).

3. Regime attuale di organizzazione del Servizio

Dal 1 gennaio 2022 il Servizio residenziale per donne vittime di violenza è erogato da Soggetti del Terzo settore individuati e finanziati tramite un bando per la concessione di contributi a copertura delle spese, ai sensi dell'art. 36 bis della legge provinciale 13/2007. Il contributo annuo effettivo è determinato in sede di rendicontazione riferita all'intero anno ed è pari al 100% della differenza tra il totale delle spese sostenute nonché ammesse e delle eventuali entrate conseguite correlate al servizio.

4. Qualificazione del Servizio (SIEG – SINEG) per la corresponsione di contributi ai sensi dell'art. 36 bis co. 1 bis della legge provinciale n. 13 del 2007

Come è noto, *prima facie*, il *discrimen* tra i servizi di interesse generale a carattere economico o meno è identificabile nella tipologia di attività svolta: quella economica si sostanzia nell'offerta "di beni e servizi in un determinato mercato", quella non economica nello svolgimento di "attività che si pone fuori dal mercato".

Per identificare le caratteristiche relative alle attività non economiche si possono individuare tre criteri che debbono orientare gli interpreti e che possono essere utili per qualificare il caso in esame: a) il criterio del mercato potenziale, b) il criterio dell'annullamento o assenza dell'alea imprenditoriale e c) il criterio della mancanza di remunerazione del servizio.

Il criterio del mercato potenziale permette di valutare la rilevanza economica di un Servizio tenendo conto della potenzialità di un mercato, analizzandone l'ubicazione, la dimensione, il bacino di utenza e le caratteristiche socio-culturali del territorio.

Il criterio dell'annullamento o assenza dell'alea imprenditoriale permette di escludere la rilevanza economica di un Servizio in base a scelte organizzative dell'ente affidante, che predeterminerà ogni aspetto del Servizio e delle modalità di svolgimento dell'attività del fornitore, riconoscendo allo stesso un importo pari solo al costo del Servizio.

Il criterio della mancanza di remunerazione del Servizio si basa sulla circostanza che la giurisprudenza costante della Corte di Giustizia ritiene servizi suscettibili di essere qualificati come «attività economiche» tutte le prestazioni fornite normalmente dietro remunerazione/prezzo. La caratteristica essenziale della remunerazione va ravvisata nella circostanza che essa costituisce il corrispettivo economico della prestazione di cui trattasi, a nulla rilevando la provenienza del corrispettivo, a

sottolineare il carattere fondamentale dell'attività di impresa dato dalla realizzazione di utili per l'operatore nello svolgimento del servizio.

Come già descritto nei precedenti paragrafi il Servizio è articolato secondo una logica di filiera negli interventi di Casa rifugio e Abitare accompagnato. La logica di filiera applicata ad un offerta modesta di posti disponibili sia nella Casa rifugio (da 6 a 8 posti) che per l'Abitare accompagnato (da 5 a 7 posti) risponde ai principi di efficacia ed efficienza, poiché terminato il primo periodo di accoglienza nei percorsi di protezione della Casa rifugio, lo stesso soggetto gestore è autonomamente in grado, in determinate situazioni, di fornire in tempi ragionevoli una prima proposta di un Servizio residenziale rivolto alla progressiva ridefinizione di una vita personale autonoma.

Per come è strutturato e organizzato il Servizio residenziale per donne vittime di violenza si ritiene che ad oggi non vi sia la presenza di un mercato potenziale, la cui creazione dipenderebbe da precise scelte regolatorie. Dal lato della domanda, i dati relativi allo storico dimostrano che l'utenza è molto esigua, e determinata anche dalle indicazioni delle Forze dell'ordine (al fine di garantire la tutela dell'incolumità delle donne) e sostanzialmente stabile; dall'altro la domanda stessa risulta variabile e non prevedibile nei suoi numeri precisi, poiché dipendono dall'insorgere di problematiche contingenti e a carattere emergenziale.

In particolare sulla base dei dati storici rilevati, si evince che il numero di utenti donne su base annuale è stato di:

ANNO	Casa Rifugio		Abitare accompagnato	
	Donne	Figli accolti con le madri	Donne	Figli accolti con le madri
2022	20	22	5	3
2021	18	27	5	6
2020	18	22	6	5
2019	19	25	5	3

La domanda è numericamente molto ridotta, rapportata anche al fenomeno della violenza sulle donne registrato dall'Osservatorio provinciale sulla violenza di genere, di cui all'art. 11, legge provinciale n. 6/2010. Nel 2021 sono stati registrati 614 denunce/procedimenti di ammonimento.

La finalità prevalente del servizio consiste nella tutela dell'incolumità delle utenti.

Non vi è nel mercato un'offerta complessivamente paragonabile a quella del Servizio sostenuto dal sistema pubblico.

Il servizio offre protezione, accoglienza e sostegno alle donne vittime di violenza da parte di operatrici con formazione specifica nell'ambito del contrasto alla violenza di genere ed ha requisiti specifici declinati dall'Intesa Stato -Regioni -Province Autonome del 2022.

Il servizio di protezione, accoglienza e sostegno riveste carattere socio-assistenziale e non avrebbe la possibilità di sostenersi in un regime di libero mercato.

Si ritiene che non sia riscontrabile un'alea imprenditoriale, considerati i numerosi vincoli posti dalla legislazione provinciale, legge provinciale n. 6 del 2010, e la necessità di soddisfare i requisiti per le Case rifugio di cui all'Intesa 14 settembre 2022 tra il Governo e le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio. Ai sensi dell'art. 4, comma 7 della legge provinciale n. 6/2010, Interventi per la prevenzione della violenza di genere e per la tutela delle donne che ne sono vittime, il servizio è reso gratuitamente.

Con la medesima logica, l'ente pubblico affidante predetermina i vincoli in merito alla disponibilità e alle caratteristiche degli immobili e alle spese da rimborsare per la funzionalizzazione dello stesso all'interesse collettivo connesso al servizio.

Considerando, poi, che le strutture messe a disposizione devono essere sempre disponibili ad accogliere utenti sino al numero massimo stabilito, l'amministrazione affidante deve individuare il personale minimo per la gestione del servizio in base del numero di operatrici antiviolenza necessarie a soddisfare il servizio.

Per evitare che siano lasciati margini di scelta all'attività imprenditoriale privata, occorre precisare che il personale individuato e finanziato con i contributi pubblici deve essere destinato esclusivamente al servizio e non può essere impiegato ad altri fini in caso di carenza di utenti. In altre parole, l'équipe si dedica alle utenti presenti anche se inferiori ai posti massimi, rafforzando così il numero di operatrici antiviolenza rispetto a quello delle utenti.

Per evitare, infine, che il finanziamento concesso costituisca una remunerazione del servizio ai sensi del diritto europeo è necessario che il contributo sia commisurato alle spese documentabili e ai costi per lo svolgimento dell'attività così come etero-determinata dall'amministrazione senza che si produca alcun utile. Non essendoci una dinamica di mercato in essere, l'assenza di utile generata dal servizio determina un ulteriore elemento per escluderne, ad oggi, la natura economica.

Il servizio residenziale per donne vittime di violenza pertanto assolve una rilevante funzione pubblica di prevenzione, tutela e protezione delle donne, per il quale va garantita la massima promozione e accessibilità al fine di assicurare interventi tempestivi ed efficaci, anche emergenziali. La tutela primaria dei bisogni e delle condizioni delle beneficiarie, si configura come un servizio di interesse pubblico non assoggettabile a principi di concorrenza.

Le argomentazioni sopra espresse consentono di qualificare il servizio come SINEG, di applicare conseguentemente l'art. 36 bis, della legge provinciale n. 13/2007 sulla base dei criteri e delle modalità che andranno stabilite ai sensi del comma terzo del medesimo articolo e pertanto permettono di qualificare i contributi concessi ai sensi di tale articolo come "non aiuti" ai fini della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

BANDO
PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO A COPERTURA DELLE SPESE
RELATIVE AL SERVIZIO RESIDENZIALE PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA,
AI SENSI DELL'ART. 36 BIS DELLA LEGGE PROVINCIALE 27 LUGLIO 2007, N. 13

Art. 1

Oggetto

1. Il presente Bando disciplina la concessione e l'erogazione di un contributo a copertura delle spese relative alla gestione, nell'ambito della provincia di Trento, del Servizio residenziale per donne vittime di violenza (di seguito Servizio), articolato in Casa rifugio e Abitare Accompagnato, di cui alle schede 2.3 e 2.1 del Catalogo dei Servizi socio-assistenziali vigente (di seguito Catalogo), da ultimo aggiornato con deliberazione della Giunta provinciale n. 604 del 6 aprile 2023, sulla base di quanto previsto all'art. 36 bis della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13.
2. Il Servizio richiede una gestione coordinata ed unitaria al fine di offrire ospitalità e protezione in un ambiente sicuro, nonché sostegno nella scelta della donna di sottrarsi alla violenza, anche in situazione di emergenza, prevedendo di soddisfare il fabbisogno complessivo di accoglienza di tredici (13) donne/nuclei nel territorio provinciale.

Art. 2

Fabbisogno di Casa rifugio

1. Al Soggetto gestore è richiesta la disponibilità di una struttura indipendente ad indirizzo segreto con un numero da sei (6) a otto (8) alloggi, intesi come stanza o mini appartamento in disponibilità esclusiva di ciascuna donna/nucleo accolto.
2. La Casa rifugio è collocata nel territorio di un comune della provincia di Trento con più di 15.000 abitanti, in una posizione che consente un facile accesso alle scuole di ogni ordine e grado nonché la possibilità di integrazione lavorativa e sociale.

Art. 3

Fabbisogno di Abitare accompagnato

1. Al Soggetto gestore è richiesta la disponibilità di una o più strutture con un numero da cinque (5) a sette (7) alloggi, intesi come stanza o mini appartamento in disponibilità esclusiva di ciascuna donna/nucleo accolto, utili a completare il fabbisogno complessivo del Servizio di tredici (13) posti, di cui all'art. 1, comma 2.
2. Ciascun alloggio ha di norma una capienza massima di tre (3) posti in base alle specificità dei contesti e dei nuclei accolti.

Art. 4

Durata e budget complessivo

1. L'importo massimo del contributo a rimborso delle spese ammissibili per la gestione del Servizio ammonta complessivamente ad euro 1.650.000,00. Il Servizio ha durata di trentasei (36) mesi, con opzione di rinnovo per ulteriori ventiquattro (24) mesi compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili sul bilancio provinciale. Si stima che il Servizio decorra dal 1° gennaio 2024.

2. Il contributo effettivo è pari al 100% della differenza tra il totale delle spese ammesse e delle eventuali entrate correlate al Servizio, secondo quanto previsto all'art. 5.
3. L'importo massimo del contributo riferito al primo anno e conseguentemente quello complessivo possono essere rideterminati in proporzione ai mesi di attività, tenuto conto delle date effettive di avvio del Servizio.

Art. 5

Spese ammissibili e determinazione del contributo effettivo

1. Sono ammissibili a contributo le spese effettivamente sostenute dal Soggetto gestore per lo svolgimento del Servizio, riferite alle seguenti macrovoci:

A) Spese direttamente imputabili al Servizio:

- a. spesa per personale direttamente impiegato nell'erogazione del Servizio: personale con funzioni di operatrice antiviolenza, di coordinatrice e altre figure professionali a supporto dell'utenza;
- b. spese a favore delle donne in fase di prima accoglienza in Casa rifugio per la fornitura di alimenti, prodotti per l'igiene personale e degli ambienti e generi di prima necessità quali ad esempio biancheria letto/bagno e indumenti di prima necessità, relativi al funzionamento autonomo degli alloggi ed al soddisfacimento di bisogni primari dei/delle figli/e minorenni accolti/e nonché una diaria per il primo mese di accoglienza;
- c. spese per accoglienza temporanea in situazioni di emergenza in strutture alberghiere e/o presso strutture gestite da soggetti iscritti all'elenco aperto dei gestori di servizi socio-assistenziali a carattere residenziale per donne vittime di violenza e figli minori, situati fuori dal territorio della Provincia autonoma di Trento per collocamenti urgenti, nei limiti previsti dalla convenzione;
- d. spese per attività di supervisione all'equipe delle operatrici e per la formazione e l'aggiornamento professionale del personale a diretto contatto con le destinatarie del Servizio, degli eventuali giovani in servizio civile e dei volontari;
- e. spese per la pulizia dei locali comuni e per il ripristino degli appartamenti/stanze al cambio di ospite;
- f. spese per giovani in servizio civile, per i quali sono ammessi i rimborsi pasti;
- g. spese per i volontari, per i quali sono ammessi i rimborsi spese per attività strettamente legate al Servizio, unitamente ad eventuali oneri assicurativi;
- h. altre spese per attività di assistenza non direttamente riferibili alle sopra menzionate voci (es. spese mediche, acquisto libri e riviste per le utenti, spese per la gestione e copertura assicurativa dell'automezzo destinate alla realizzazione del Servizio, ecc.).

B) Spese per l'immobile in cui si svolge il Servizio:

Spese per l'immobile quali, a titolo esemplificativo: canoni di locazione, spese condominiali, spese di riscaldamento, utenze, spese di assicurazione per l'immobile, spese per l'acquisto di materiali e piccole attrezzature, spese per manutenzione ordinaria e per l'addetto alla manutenzione e alla cura degli spazi esterni, eventuale accantonamento quota di ammortamento.

C) Spese generali:

Spese quali, a titolo esemplificativo: costi del personale di direzione e amministrativo per la quota parte del tempo/lavoro direttamente imputabile al Servizio, costi per la sede amministrativa se diversa dall'immobile in cui viene erogato il Servizio, costi per consulenze amministrative e fiscali, imposte e tasse, cancelleria, telefono, altri oneri assicurativi. Le spese generali sono ammesse nel limite massimo annuo del 20% delle spese direttamente imputabili al Servizio di cui alla precedente lettera A).

2. Il contributo annuo effettivo è determinato in sede di rendicontazione riferita all'intero anno

ed è pari al 100% della differenza tra il totale delle spese sostenute nonché ammesse e delle eventuali entrate conseguite correlate al Servizio, fermi restando i limiti di cui al presente articolo e tenuto conto di quanto previsto al successivo comma 4.

3. Eventuali quote di spese eccedenti i limiti fissati al comma 1, devono essere finanziate con entrate proprie correlate al Servizio diverse da quelle derivanti da rette per l'inserimento in Casa rifugio o Abitare accompagnato di donne/nuclei con residenza fuori provincia che invece concorrono esclusivamente al finanziamento delle spese sostenute ed ammesse.
4. E' ammesso fino al 20% dell'ammontare complessivo del piano finanziario lo scostamento a compensazione tra le varie voci di costo. In caso di scostamento superiore al 20% deve essere richiesta autorizzazione preventiva e motivata alla Struttura provinciale competente, fatto salvo quanto previsto dalla lettera C) in relazione alle spese generali.

Art. 6

Concorso di finanziamenti sulle medesime attività

1. Le spese ammesse ed elencate nel piano finanziario non possono essere finanziate o soggette a richiesta di finanziamento con riferimento ad altra agevolazione prevista dalle leggi provinciali. Nel caso di contributi/finanziamenti di natura diversa da quelli di cui sopra da parte di enti pubblici diversi dalla Provincia o di altri enti/soggetti privati, questi devono essere dichiarati al momento della presentazione della domanda del presente contributo ed evidenziati in sede di rendicontazione.

Art. 7

Decadenza e rinuncia al contributo

1. Il Soggetto gestore decade dal contributo in caso di:
 - a. perdita dei requisiti previsti di cui all'art. 8;
 - b. inosservanza degli obblighi previsti dal Bando e dalla Convenzione;
 - c. mancato rispetto di quanto previsto agli artt. 5 e 9 del Regolamento di esecuzione degli artt. 19, 20 e 21 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento) in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio assistenziale approvato con D.P.P 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg. (di seguito Regolamento), e degli altri obblighi previsti dal medesimo;
 - d. decadenza dall'autorizzazione e dall'accreditamento ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento;
 - e. opposizione ai sensi dell'art. 24 comma 2 della Convenzione.
2. Si applica in ogni caso la diffida ad adempiere prevista dall'articolo 16, comma 3 del Regolamento.
3. In caso di decadenza o di rinuncia al contributo, il Soggetto gestore si obbliga a mettere a disposizione gratuitamente le strutture di proprietà, in affitto o in comodato dove è svolto il Servizio e il personale dedicato alla Provincia o al soggetto eventualmente individuato dalla stessa in via provvisoria, per il tempo necessario all'attivazione e alla conclusione del procedimento per l'individuazione di un nuovo Soggetto gestore.

Art. 8

Requisiti dei Soggetti proponenti

1. Possono presentare domanda di contributo per il Servizio, Enti del Terzo settore operanti nel sostegno e nell'aiuto alle donne vittime di violenza, che:
 - a. sono registrati, laddove previsto, nell'apposito RUNTS (Registro Unico Nazionale del

- Terzo Settore) quale registro telematico istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- b. si caratterizzano per l'inesistenza delle cause di esclusione previste dalla normativa vigente sui contratti pubblici applicata per analogia;
 - c. sono in possesso dell'autorizzazione e dell'accreditamento definitivi ad operare in ambito socio-assistenziale ai sensi degli artt. 4 e 6 del Regolamento, per l'aggregazione funzionale età adulta/ambito residenziale;
 - d. hanno nel loro statuto da almeno cinque (5) anni gli scopi del contrasto alla violenza maschile e di genere, del sostegno, della protezione e del supporto delle donne che hanno subito o subiscono violenza e dei/delle loro figli/e e dell'empowerment;
 - e. perseguono statutariamente in via ordinaria con carattere di continuità le attività di prevenzione e contrasto alla violenza maschile;
 - f. possiedono una consolidata e comprovata esperienza quinquennale consecutiva nella gestione di servizi contro la violenza maschile sulle donne.
2. Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, i dipendenti pubblici che, negli ultimi tre (3) anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 di tale decreto, non possono svolgere nei tre (3) anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre (3) anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Art. 9

Forme di partecipazione

1. Possono presentare domanda di contributo per la gestione del Servizio:
 - a. un singolo soggetto proponente in possesso dei requisiti previsti dall'art. 8;
 - b. forme associative, anche temporanee, di più soggetti, ciascuno dei quali in possesso dei requisiti previsti dall'art. 8;
 - c. un consorzio, in cui ciascuno dei soggetti consorziati deve risultare in possesso dei requisiti previsti dall'art. 8. Qualora trattasi di consorzio di cooperative o consorzio stabile è richiesto il possesso dell'accreditamento in capo al consorzio e il possesso dell'autorizzazione in capo a ciascuna consorziata.
2. In caso di domanda di contributo presentata in forma congiunta ai sensi del comma 1, lett. b), all'atto di presentazione della domanda medesima deve essere allegata la dichiarazione di intenti di costituzione di forma associativa, in carta semplice, con almeno i seguenti contenuti:
 - a. definizione del soggetto capofila che riveste il ruolo di referente nei confronti della Struttura provinciale competente, ferma restando la responsabilità solidale di tutti i soggetti nei confronti della Provincia stessa;
 - b. oggetto, ai sensi dell'art. 1;
 - c. obiettivi;
 - d. durata;
 - e. forme della collaborazione.
3. Nei limiti di quanto indicato, è esclusa la possibilità di fare ricorso all'istituto dell'avvalimento previsto dalla normativa vigente sui contratti pubblici applicata per analogia e/o ad altre forme di cessione dei requisiti previsti dal presente Bando.

Art. 10

Termini e modalità per la presentazione della domanda

1. A pena di irricevibilità, la domanda di contributo è sottoscritta e presentata dal legale rappresentante del soggetto proponente o del soggetto capofila (nel caso di forme associative temporanee) alla Struttura provinciale competente nel periodo compreso tra il giorno 25 luglio 2023 e il giorno 25 settembre 2023, per posta elettronica certificata all'indirizzo pec umse.pariopportunita@pec.provincia.tn.it, entro le ore 24.00 dell'ultimo giorno utile per la presentazione della domanda, nel rispetto delle regole tecniche contenute nel Codice dell'Amministrazione digitale e negli atti attuativi del medesimo. L'invio è valido se il documento è sottoscritto mediante firma digitale o firma elettronica qualificata oppure, anche se sottoscritto con firma autografa, è scansionato e presentato unitamente alla copia del documento di identità; l'utilizzo della pec equivale ad elezione di domicilio digitale speciale ai sensi dell'art. 47 del Codice Civile e la stessa diventa esclusivo recapito digitale in relazione a questo procedimento. Nell'oggetto della mail deve essere riportato quanto segue: "CONTIENE DOMANDA DI CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO RESIDENZIALE PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA".
2. La domanda di contributo è redatta avvalendosi dei moduli approvati dalla Struttura provinciale competente e pubblicati sul sito web www.trentinosociale.provincia.tn.it. In caso di dubbi interpretativi o incongruenze nell'utilizzo della modulistica tra la stessa ed i contenuti del presente Bando, si fa prioritariamente riferimento ai contenuti del Bando stesso.
3. Alla domanda è allegata la seguente documentazione, redatta avvalendosi dei moduli approvati dalla Struttura provinciale competente e pubblicati sul sito web www.trentinosociale.provincia.tn.it:
 - a. dichiarazioni sostitutive inerenti il possesso dei requisiti di partecipazione;
 - b. copia del documento di identità del sottoscrittore;
 - c. eventuale dichiarazione di intenti di costituzione di forma associativa di cui all'art. 9 comma 2;
 - d. informativa privacy sottoscritta per presa visione;
 - e. proposta progettuale, articolata in una descrizione del Servizio, ripartita in paragrafi con relativi sottoparagrafi corrispondenti ai criteri oggetto di valutazione e relativi sub-criteri, come indicato nell'Allegato 3.1.B al presente Bando;
 - f. proposta di piano finanziario.

Art. 11

Irricevibilità ed inammissibilità della domanda

1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di procedimento amministrativo e di quanto previsto dal presente articolo, ai fini del presente Bando sono irricevibili le domande che:
 - a. sono presentate oltre il termine previsto dall'articolo 10;
 - b. sono presentate secondo modalità diverse da quelle previste dall'articolo 10;
 - c. sono prive di sottoscrizione.
2. Sono inammissibili le domande nelle quali non risulta dimostrato il possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 8.

Art. 12

Regolarizzazione, integrazione e richieste di chiarimento

1. La Struttura provinciale competente si riserva, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di procedimento amministrativo, la facoltà di:
 - a. richiedere chiarimenti al soggetto proponente;
 - b. richiedere regolarizzazioni o integrazioni documentali al soggetto proponente su mere irregolarità formali della documentazione già prodotta o comunque a completamento della documentazione già presentata, nella misura in cui non ne snaturi il contenuto.
2. In caso di mancato inoltro dei chiarimenti richiesti e di mancata regolarizzazione/integrazione documentale ai sensi della lettera b) del comma 1 entro il termine assegnato dalla Struttura provinciale competente, questa conclude l'istruttoria sulla base della documentazione agli atti.
3. I soggetti proponenti possono richiedere informazioni o formulare richieste di chiarimento fino a dieci (10) giorni prima del termine per la presentazione delle domande tramite il seguente indirizzo pec umse.pariopportunita@pec.provincia.tn.it, indicando in oggetto "Quesito Bando per contributo a copertura delle spese relative alla gestione del Servizio residenziale per donne vittime di violenza". Le richieste di chiarimento e le relative risposte sono pubblicate sul sito web www.trentinosociale.provincia.tn.it.

Art. 13

Individuazione del responsabile del procedimento

1. Il responsabile del presente procedimento è la dirigente della Struttura provinciale competente in materia di prevenzione della violenza, che rappresenta pertanto la Provincia; si intendono posti a carico del responsabile del procedimento, gli adempimenti di seguito indicati come di competenza della Provincia.

Art. 14

Procedimento

1. La Provincia dichiara l'eventuale irricevibilità e inammissibilità delle domande di contributo secondo quanto previsto all'art. 11.
2. La valutazione dei progetti, presentati a corredo delle domande di contributo non dichiarate irricevibili o inammissibili, è svolta da un'apposita Commissione nominata dalla Provincia successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande. La Commissione opera a titolo gratuito ed è costituita da tre (3) componenti, di cui uno (1) con funzioni di presidente e due (2) esperti. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario della Struttura provinciale competente.
3. Successivamente alla nomina della Commissione, la Provincia comunica per iscritto alle organizzazioni che hanno presentato la domanda di partecipazione, con preavviso di almeno due (2) giorni, il luogo, la data e l'ora in cui la Commissione, in seduta pubblica, provvede a verificare la sussistenza dei documenti previsti dal presente Bando e ad accertare la completezza e la regolarità delle dichiarazioni richieste. Le successive attività di valutazione sono svolte dalla Commissione in seduta riservata. I lavori della Commissione si concludono entro il termine di trenta (30) giorni dalla nomina.
4. La Provincia si riserva la facoltà di procedere all'assegnazione del contributo anche in presenza di una sola domanda e di non assegnarlo qualora nessuna domanda risulti idonea in relazione agli obiettivi del presente documento.
5. La Provincia si riserva la facoltà insindacabile di sospendere o interrompere o revocare per giusti motivi il procedimento in qualunque momento, senza che i soggetti proponenti possano rivendicare alcunché a titolo di indennizzo o risarcimento.

6. Sulla base delle risultanze dell'operato della Commissione, la Provincia approva la graduatoria di merito, che è pubblicata sul sito web www.trentinosociale.provincia.tn.it.
7. Il soggetto proponente che ottiene il punteggio più alto deve fornire entro sette (7) giorni dalla richiesta della Provincia la prova del possesso dei requisiti dichiarati. Se la prova non è fornita ovvero è riscontrata la non veridicità di quanto dichiarato, la Provincia, ferme restando le eventuali responsabilità per le dichiarazioni mendaci, dispone il rigetto della domanda.
8. La Provincia, entro il termine di quindici (15) giorni dalla ricezione della documentazione di cui al comma 7, individua i contenuti definitivi della convenzione di cui all'art. 16 ed approva lo schema definitivo di Convenzione che è comunicato al Soggetto assegnatario.

Art. 15

Valutazione dei progetti e approvazione della graduatoria

1. La Commissione valuta la qualità dei progetti e la loro rispondenza alle finalità del Servizio disciplinato dal presente Bando, attribuendo i relativi punteggi calcolati sulla base dei criteri, sub criteri e delle modalità contenuti nell'Allegato 3.1.B al presente Bando.
2. All'esito dei lavori la Commissione redige una graduatoria finale indicando il Soggetto idoneo all'assegnazione del contributo.

Art. 16

Convenzione

1. L'erogazione del contributo è regolata mediante apposita Convenzione di durata pari al periodo indicato all'art. 4, sottoscritta dalla dirigente della Struttura provinciale competente. Detta Convenzione è stipulata sulla base dei contenuti minimi dello schema allegato al presente Bando (Allegato 3.2.B) e degli eventuali elementi di dettaglio indicati nella proposta progettuale ammessa.
2. La Convenzione ha i seguenti contenuti minimi:
 - a. obblighi in capo al Soggetto gestore;
 - b. disposizioni relative al personale;
 - c. modalità operative riguardanti la realizzazione delle attività, il monitoraggio, nonché le modalità di verifica ex post della gestione del servizio;
 - d. vicende soggettive del Soggetto gestore;
 - e. cause di risoluzione e rinuncia;
 - f. monitoraggio del progetto e revisione della Convenzione;
 - g. trattamento dei dati personali;
 - h. modalità di erogazione del contributo.
3. Nel corso della sua durata la Convenzione può essere soggetta a revisione.
4. Al momento della stipula della Convenzione, il Soggetto assegnatario deve disporre, a qualsiasi titolo, delle strutture per lo svolgimento del Servizio.

Art. 17

Informazioni e contatti

1. Per informazioni relative al presente Bando è possibile rivolgersi all'UMSe Pari opportunità, prevenzione della violenza e della criminalità all'indirizzo pec umse.pariopportunita@pec.provincia.tn.it.
2. Il presente Bando, la modulistica e successivamente ogni altro atto relativo al procedimento sono disponibili sul sito web www.trentinosociale.provincia.tn.it.

Modalità, criteri e sub criteri di valutazione dei progetti relativi al Servizio residenziale per donne vittime di violenza

1. Ogni proponente presenta un Progetto, che descrive il contenuto del servizio che intende svolgere. Il Progetto va articolato in più voci (corrispondenti agli elementi di valutazione):
 - A. Esperienza maturata dal proponente
 - B. Strutture messe a disposizione per l'accoglienza
 - C. Progetto di Casa rifugio
 - D. Progetto di Abitare accompagnato
 - E. Strumenti e metodologia di intervento
 - F. Consulenze e gestione delle emergenze
 - G. Tutela, benessere e qualificazione del personale impiegato nel servizio
 - H. Sistema di valutazione e qualità
 - I. Certificazioni del sistema di qualità del soggetto
2. Nella compilazione delle singole voci del Progetto, il proponente deve osservare i limiti di spazio assegnati, come indicato al punto 8. Le parti in esubero rimangono escluse da qualsiasi valutazione, come pure eventuali documenti allegati.
3. Il punteggio relativo alle voci di cui alle lettere A, B, F1 e I è assegnato su base tabellare, in relazione all'entità del criterio indicata dal proponente. In riferimento alla voce di cui alla lettera A, il punteggio equivale alla somma dei punti parziali attribuiti a ciascuna sottovoce, nel limite massimo previsto.
4. Per le rimanenti voci, il punteggio discrezionale equivale alla somma dei punti parziali attribuiti a ciascuna voce, nel limite massimo previsto. La Commissione attribuisce il punteggio tenuto conto della qualità dei contenuti delle proposte e, in particolar modo, valutando:
 - a. il grado di completezza e sviluppo, precisione, approfondimento;
 - b. il grado di coerenza tra metodo e strumenti indicati dal proponente;
 - c. l'efficacia rispetto alle finalità e ai bisogni;
 - d. la fattibilità di quanto descritto in relazione alle scelte organizzative predisposte.
5. Ogni commissario attribuisce a ciascuna voce un punteggio espresso con un numero intero e/o con un mezzo punto (0,5: esempio 0,5; 1; 1,5; 2; 2,5; etc.). Il punteggio è attribuito a ciascuna voce calcolando la media tra i punteggi attribuiti da ciascun commissario, indicando solo il primo decimale. La Commissione conclude la valutazione attribuendo a ciascuna delle proposte ritenuta idonea il punteggio ottenuto.
6. La Commissione non procede nella valutazione se il punteggio complessivo ottenuto (media calcolata) in riferimento alle aree di valutazione C+D+E+F (Progetto di Casa rifugio; Progetto di Abitare accompagnato; Strumenti e metodologia di intervento; Consulenze e gestione delle emergenze) non raggiunge la soglia di 40.
7. Nel caso di parità di punteggio, ha priorità il progetto che ha ottenuto un punteggio più elevato nel criterio C e, in subordine, nel criterio D. Qualora anche in questo secondo caso il punteggio risulti pari, hanno priorità i progetti che hanno ottenuto un

punteggio più elevato nel criterio E.

8. L'estensione massima della proposta progettuale è: 60 facciate, font carattere Times New Roman, dimensione carattere 11, interlinea singola.
9. La Commissione attribuisce al progetto un punteggio fino a 100 punti sulla base degli elementi e sub-elementi di valutazione di seguito riportati:

RIF.	ELEMENTI VALUTAZIONE	Punteggio massimo attribuibile
A	ESPERIENZA MATURATA DAL PROPONENTE	5
A1 (Tab.)	<p><u>Esperienza maturata dal soggetto proponente</u> Si valuta l'esperienza del soggetto proponente in base agli anni continuativi nella gestione di servizi di accoglienza di donne in situazione di violenza, come target esclusivo del servizio, eccedenti a quelli richiesti per l'accesso alla procedura, nel decennio precedente alla presentazione della domanda.</p> <p>1 punto per ciascun anno documentabile di esperienza lavorativa continuativa fino ad un massimo di 3 punti</p>	3
A2 (Tab.)	<p><u>Partecipazione del soggetto proponente a tavoli interistituzionali e di coordinamento in tema di prevenzione e contrasto alla violenza di genere</u> Si valuta la partecipazione del soggetto proponente a tavoli interistituzionali e di coordinamento per il contrasto alla violenza di genere con almeno due convocazioni all'anno, nel decennio precedente alla presentazione della domanda.</p> <p>0,5 punti per ciascun anno documentabile di partecipazione fino ad un massimo di 2 punti</p>	2

RIF.	ELEMENTI VALUTAZIONE	Punteggio massimo attribuibile
B	STRUTTURE MESSE A DISPOSIZIONE PER L'ACCOGLIENZA	15
B1 (Tab.)	<p><u>Struttura messa a disposizione dal soggetto proponente per la realizzazione del servizio di Casa Rifugio</u> Il punteggio è assegnato in funzione dell'articolazione della struttura messa a disposizione per la realizzazione dell'intervento. Nello specifico viene valutata la messa a disposizione di miniappartamenti, dotati di bagno ad uso esclusivo e attrezzati con angolo cottura da dedicare ad uso esclusivo di ciascuna donna o nucleo accolto.</p> <p>5 punti se viene messo a disposizione un miniappartamento per ogni donna/nucleo accolto</p>	4
B2 (Tab.)	<p><u>Struttura messa a disposizione dal soggetto proponente per la realizzazione del servizio di Abitare accompagnato</u> Il punteggio è assegnato in funzione dell'articolazione della struttura messa a disposizione per la realizzazione dell'intervento. Nello specifico viene valutata la messa a disposizione di miniappartamenti, dotati di bagno ad uso</p>	4

	<p>esclusivo attrezzati con angolo cottura da dedicare ad uso esclusivo di ciascuna donna o nucleo accolto.</p> <p>4 punti se viene messo a disposizione un miniappartamento per ogni donna/nucleo accolto</p>	
B3 (Tab.)	<p><u>Disponibilità di spazi esterni ad uso esclusivo</u></p> <p>Il punteggio è assegnato in funzione della disponibilità di uno spazio esterno di pertinenza e ad uso esclusivo della Casa rifugio, che rientra nel sistema di videosorveglianza della Casa rifugio</p> <p>3 punti se viene messo a disposizione lo spazio esterno</p>	4
B4 (Tab.)	<p><u>Articolazione degli alloggi messi a disposizione del Servizio</u></p> <p>Il punteggio è assegnato in funzione dell'articolazione degli alloggi messi a disposizione della Casa Rifugio e dell'Abitare accompagnato.</p> <p>3 punti se vengono messi a disposizione 8 posti per Casa rifugio e 5 per Abitare accompagnato</p> <p>2 punti se vengono messi a disposizione 7 posti per Casa rifugio e 6 per Abitare accompagnato</p>	3

RIF.	ELEMENTI VALUTAZIONE	Punteggio massimo attribuibile
C	<u>PROGETTO DI CASA RIFUGIO</u>	21
C1 (Disc.)	<p><u>Inserimento, programmato o in emergenza</u></p> <p>Il punteggio è assegnato in funzione dell'accessibilità al servizio e della modalità di gestione dei primi contatti con la donna. Nello specifico vengono valutate la flessibilità, la tempestività e la personalizzazione nella gestione dei primi contatti, degli accessi e dell'inserimento, nonché le modalità di conoscenza, osservazione e protezione.</p>	7
C2 (Disc)	<p><u>Progetto personalizzato di intervento</u></p> <p>Sulla base del progetto personalizzato allegato alla proposta progettuale, sono valutati:</p> <ul style="list-style-type: none"> la capacità di personalizzare il percorso di sostegno e protezione della donna e dei figli minori; il rispetto della sua capacità di autodeterminazione; il modello di progetto personalizzato allegato alla proposta progettuale; la modalità di supporto e orientamento legale, anche in considerazione della formazione delle avvocate la capacità di orientare efficacemente le donne ai servizi del territorio (Servizio sociale, Servizi sanitari, Servizi socio-sanitari, Forze dell'ordine, Servizi a supporto dell'inserimento lavorativo,...). 	7
C3 (Disc)	<p><u>Conclusione del progetto di accoglienza</u></p> <p>Il punteggio è assegnato in funzione della capacità di orientare efficacemente le donne accolte nell'uscita in sicurezza dalla struttura di protezione e di indirizzarla ai servizi di sostegno al raggiungimento di un'autonomia personale, economica e alloggiativa e/o nella ridefinizione del progetto di</p>	7

	aiuto tramite l'individuazione, in rete con i servizi coinvolti, dei necessari interventi di supporto.	
--	--	--

RIF.	ELEMENTI VALUTAZIONE	Punteggio massimo attribuibile
D	PROGETTO DI <u>ABITARE ACCOMPAGNATO</u>	21
D1 (Disc.)	<u>Fase di inserimento</u> Il punteggio è assegnato in funzione dell'accessibilità al servizio e della modalità di gestione dei primi contatti con la donna. Nello specifico vengono valutate la flessibilità, la tempestività e la personalizzazione nella gestione dei primi contatti, degli accessi e dell'inserimento, nonché le modalità di conoscenza, osservazione e protezione.	7
D2 (Disc)	<u>Progetto di accoglienza</u> Sulla base del progetto personalizzato allegato alla proposta progettuale, sono valutati: la capacità di personalizzare il percorso di sostegno e protezione della donna e dei figli minori; il rispetto della sua capacità di autodeterminazione; il modello di progetto personalizzato allegato alla proposta progettuale; la modalità di supporto e orientamento legale, anche in considerazione della formazione delle avvocate la capacità di orientare efficacemente le donne ai servizi del territorio (Servizio sociale, Servizi sanitari, Servizi socio-sanitari, Forze dell'ordine, Servizi a supporto dell'inserimento lavorativo,...).	7
D3 (Disc)	<u>Conclusione del progetto di accoglienza</u> Il punteggio è assegnato in funzione della capacità di orientare efficacemente le donne accolte nell'uscita in sicurezza dalla struttura di protezione e di indirizzarla ai servizi di sostegno al raggiungimento di un'autonomia personale, economica e alloggiativa e/o nella ridefinizione del progetto di aiuto tramite l'individuazione, in rete con i servizi coinvolti, dei necessari interventi di supporto.	7

RIF.	ELEMENTI VALUTAZIONE	Punteggio massimo attribuibile
E	STRUMENTI E METODOLOGIA DI INTERVENTO	15
E1 (Disc.)	<u>Conduzione dei colloqui</u> Il punteggio è assegnato in funzione della modalità di gestione dei colloqui strutturati, volti a sostenere la donna e a definire un percorso personalizzato di fuoriuscita dalla violenza.	3
E2 (Disc.)	<u>Valutazione del rischio e piano di sicurezza</u> È valutata la metodologia adottata per la valutazione del rischio di recidiva e di escalation della violenza, anche in considerazione dell'adozione di strumenti formalizzati e della definizione del piano di sicurezza.	3

E3 (Disc.)	<u>Accoglienza delle donne di lingua non italiana</u> Il punteggio è assegnato in funzione della capacità di accogliere donne che non si esprimono in lingua italiana e della messa a disposizione di strumenti di facilitazione (ad esempio la mediazione linguistica/culturale).	3
E4 (Disc.)	<u>Tutela dei minori e sostegno alla genitorialità</u> È valutata la metodologia adottata nel proporre azioni volte a tutelare il benessere dei minori vittime di violenza assistita e di sostenere le competenze genitoriali delle donne, anche avvalendosi di altri servizi.	3
E5 (Disc.)	<u>Partecipazione alle reti territoriali</u> E' valuta la partecipazione alle reti territoriali interistituzionali e la capacità di mantenere un collegamento con il Centro antiviolenza e le altre realtà che offrono servizi per le donne vittime di violenza.	3

RIF.	ELEMENTI VALUTAZIONE	Punteggio massimo attribuibile
F	CONSULENZE E GESTIONE DELLE EMERGENZE	7
F1 (tab.)	<u>Consulenza a supporto di altri servizi</u> E' valutata la tempestività nel garantire la consulenza alle Forze dell'ordine, i Servizi sanitari, i Servizi sociali, i Servizi socio-sanitari, i Consulitori, gli Enti del Terzo settore, mediante colloqui con la donna vittima che lo richieda. 1 punto in caso di colloquio con la donna entro tre giornate 2 punti in caso di colloquio con la donna entro due giornate 3 punti in caso di colloquio con la donna entro 24 ore	3
F2 (discr.)	<u>Gestione delle emergenze</u> E' valutata la modalità di gestione delle richieste di supporto nella gestione delle situazioni di emergenza segnalate da Pronto intervento sociale, Forze dell'ordine, Servizi sanitari, Servizi sociali, Servizi socio-sanitari, Consulitori, Enti del Terzo settore.	4

RIF.	ELEMENTI VALUTAZIONE	Punteggio massimo attribuibile
G	TUTELA, BENESSERE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO	9
G1 (Disc.)	<u>Piano per la formazione del personale impiegato nel servizio</u> E' valutato il progetto di formazione/aggiornamento professionale (esclusi i corsi in materia di sicurezza) rivolto al personale dipendente, che il proponente intende realizzare, facendo particolare riferimento agli obiettivi formativi, ai contenuti, alla coerenza con i bisogni formativi e di	3

	qualificazione del personale e alla congruenza con l'oggetto del servizio.	
G2 (Disc.)	<u>Progetto di supervisione professionale e supporto psicologico al personale impiegato nel servizio.</u> Sono valutate le azioni organizzative e le strategie finalizzate a garantire il sostegno psicologico agli operatori e il progetto di supervisione proposto nella sua impostazione generale, articolazione, frequenza, durata e coerenza con l'oggetto del servizio, con il contesto organizzativo e con il ruolo esercitato dal personale.	3
G3 (Disc.)	<u>Contenimento del turn-over, gestione delle sostituzioni e continuità del servizio</u> Sono valutate le azioni finalizzate al contenimento del turn-over del personale impegnato nel servizio che il proponente intende realizzare nel rispetto della normativa giuslavoristica, le modalità adottate per la gestione delle sostituzioni di personale e le strategie organizzative impiegate per monitorare e favorire la continuità del servizio.	3

RIF.	ELEMENTI VALUTAZIONE	Punteggio massimo attribuibile
H	SISTEMA DI VALUTAZIONE E QUALITÀ	4
H1 (Disc.)	<u>Modalità proposta per rilevare l'efficacia e l'efficienza degli interventi messi in atto</u> È considerato l'utilizzo di strumenti e modalità idonei alla valutazione degli interventi e alla rilevazione degli esiti dei percorsi rivolti alle donne accolte, assicurando anche funzioni di monitoraggio e rendicontazione.	4

RIF.	ELEMENTI VALUTAZIONE	Punteggio massimo attribuibile
I	CERTIFICAZIONI DEL SISTEMA DI QUALITÀ DEL SOGGETTO	3
I1 (Tab.)	<ul style="list-style-type: none"> ● Possesso della certificazione <i>Family in Trentino</i> da parte del proponente o capofila (0,5 punti) ● Possesso della certificazione <i>Family Audit</i> da parte del proponente o capofila (1 punto) ● Possesso della certificazione <i>Audit Executive</i> da parte del proponente o capofila (1,5 punti) 	3

SCHEMA DI CONVENZIONE
PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO RESIDENZIALE PER DONNE VITTIME DI
VIOLENZA

TRA

Provincia autonoma di Trento, di seguito indicata come Provincia, con sede in Trento, Piazza Dante n.15, C.F. e partita IVA 00337460224, rappresentata da *****, nato/a *****, il/la quale interviene ed agisce in rappresentanza della stessa, nella sua qualità di dirigente della struttura provinciale competente in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere, in forza di quanto disposto dal d.p.g.p. 26 marzo 1998, n. 6-78/leg e dalla deliberazione della giunta provinciale n. 7106 del 1998

e

_____, con sede legale in _____ – C.F. e P. IVA _____, rappresentata da _____, nato/a a _____ il _____, in qualità di legale rappresentante della _____, di seguito indicato come Soggetto gestore.

Art. 1

Oggetto e finalità del Servizio

1. Il Servizio Residenziale per donne vittime di violenza (di seguito Servizio), articolato in Casa rifugio e Abitare accompagnato, di cui alle schede 2.3 e 2.1 del Catalogo dei Servizi socio-assistenziali vigente (di seguito Catalogo), da ultimo aggiornato con deliberazione della Giunta provinciale n. 604 del 6 aprile 2023, tutela le donne, con o senza figli, che subiscono, o abbiano subito, violenza fisica, sessuale, psicologica, economica o qualsiasi forma di minaccia fisica o psichica.
2. Il Servizio richiede una gestione coordinata con lo scopo di assicurare una presa in carico unitaria e di filiera offrendo ospitalità e protezione, nonché sostegno nella scelta, alla donna che decida di sottrarsi alla violenza, anche in situazioni di emergenza.

3. Il Soggetto gestore garantisce la connessione funzionale e di raccordo tra Casa rifugio e Abitare accompagnato, al fine di realizzare:
 - a. una presa in carico unitaria;
 - b. l'intervento tempestivo delle operatrici nel caso di urgenze;
 - c. il presidio per particolari condizioni di criticità.
4. Il Servizio garantisce supporto agli eventuali figli minori, coinvolti direttamente o indirettamente nella dinamica violenta, accolti insieme alla madre. L'accoglienza avviene tramite un progetto personalizzato di accoglienza stabilito insieme alla donna e con il coinvolgimento degli altri soggetti della rete eventualmente presenti a supporto della situazione o da attivare, in particolare il Servizio sociale territoriale.
5. Il contenuto delle relative schede del Catalogo indicate al comma 1 è integrato dalle previsioni contenute nel Bando di concessione del contributo relativo alla realizzazione del Servizio in oggetto, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. ____ del _____ (di seguito Bando), che qui si intendono integralmente richiamate oltreché dalle disposizioni della presente convenzione.
6. La finalità del Servizio è offrire protezione e sostegno alle donne, in uno spazio che possano sentire sicuro e che ne salvaguardi l'incolumità fisica e psichica; aiutare la donna a comprendere i meccanismi della violenza al fine di individuare efficaci strategie per uscire dalla situazione di violenza; accompagnare la donna nel riconoscimento e nel rafforzamento delle proprie risorse per porre le basi di una vita relazionale, sociale e lavorativa autonoma e soddisfacente; sostenere il percorso evolutivo e l'elaborazione della situazione di violenza dei/delle figli/e accolti/e insieme alla madre, coinvolti/e direttamente o indirettamente nella dinamica violenta.
7. L'accoglienza delle donne vittime di violenza è gratuita e avviene indipendentemente dalla loro origine, lingua, cultura, religione, situazione finanziaria e dall'intenzione della vittima di intentare un procedimento penale o di testimoniare contro l'autore delle violenze.
8. Il Servizio offre supporto e collabora con il Servizio sociale territoriale, le Forze dell'Ordine e la rete dei servizi sanitari, socio-sanitari ed assistenziali territoriali anche attraverso attività di consulenza, valutazione del rischio e gestione delle emergenze.

Art. 2

Fabbisogno garantito dal Soggetto gestore

1. Per la realizzazione del Servizio il Soggetto gestore garantisce l'accoglienza di 13 donne/ nuclei, attraverso la messa a disposizione di:

- ❖ n. ___ alloggi (intesi come stanza o mini appartamento in disponibilità esclusiva di ciascuna donna/nucleo accolto) per Casa rifugio;
 - ❖ n. ___ alloggi (intesi come stanza o mini appartamento in disponibilità esclusiva di ciascuna donna/nucleo accolto) per Abitare accompagnato.
2. Nel limite del contributo concesso, in caso di necessità e di urgenza, è possibile derogare, per non più di 90 giorni annui complessivi, al numero massimo consentito, accogliendo un ulteriore donna/nucleo, previa comunicazione alla Struttura provinciale competente. L'accoglienza di ciascun nucleo in deroga non può superare i 30 giorni.

SEZIONE I - CASA RIFUGIO

Art. 3

Destinatarie del servizio Casa Rifugio

1. La Casa rifugio si rivolge a donne maggiorenni residenti nella provincia di Trento, ed ai/alle loro eventuali figli/e minorenni, che subiscono, o abbiano subito, violenza e che non siano portatrici di altre problematiche prioritarie rispetto a quella della violenza (ad esempio dipendenza da alcool, da psicofarmaci e da sostanze stupefacenti, disabilità fisica o psichica,...) tali da richiedere un'assistenza continua e/o specializzata, indipendentemente dal fatto di avere o meno denunciato i maltrattamenti alle autorità preposte.
2. Nei casi di pronta emergenza o per rispondere a bisogni indifferibili ed a situazioni di particolare gravità, possono essere accolte, per non più di 5 giorni, donne provenienti da fuori provincia e loro eventuali figli/e, purché vi sia disponibilità di posti e nessuna lista d'attesa. In tal caso i relativi costi restano a carico del bilancio provinciale.
3. Per periodi superiori a quelli previsti nel comma precedente la relativa tariffa/retta è addebitata all'Ente pubblico territorialmente competente con decorrenza dal primo giorno di inserimento.
4. Nei casi di inserimenti programmati possono essere accolte, nella misura di un posto, previa autorizzazione da parte della Struttura provinciale competente, donne che non hanno residenza in provincia di Trento e loro eventuali figli/e. L'accesso viene comunque garantito in via prioritaria alle residenti in provincia di Trento che si trovino in situazione di violenza.
5. Nei casi previsti dai commi 3 e 4 si applica una tariffa/retta giornaliera definita in euro 85,00 per le donne ed euro 65,00 per i/le figli/e minorenni. Per i periodi di assenza è corrisposta alla struttura una retta di assenza pari:
 - ❖ all'80% della retta intera per le prime quattro settimane;

❖ al 65% della retta intera per le eventuali ulteriori settimane di assenza.

6. Gli importi di cui al comma 5 vanno esplicitati nel bilancio consuntivo e nella documentazione per il quarto acconto e il saldo del contributo.

Art. 4

Modalità e tempi di attivazione e di dimissione

1. L'inserimento in Casa rifugio delle donne e degli/delle eventuali figli/e minori avviene nel seguente modo:
 - a. l'accoglienza in struttura avviene su richiesta diretta della donna o in seguito a segnalazione da parte di Servizi sociali territoriali, Forze dell'Ordine, Servizi sanitari, Socio sanitari, Magistratura ed altri soggetti del Terzo settore;
 - b. le ammissioni al Servizio sono decise in equipe, esaminando in particolare l'urgenza e la pericolosità della situazione, l'eventuale precedenza rispetto ad altre richieste, le risorse della donna, l'opportunità di un nuovo inserimento nel gruppo delle donne già ospiti;
 - c. le richieste di ammissione possono pervenire alla Casa rifugio in tutto l'arco delle 24 ore, tutti i giorni della settimana, compresi i festivi. Il Soggetto gestore garantisce la tempestiva attivazione dei contatti con la donna e gli eventuali segnalanti, al fine di valutare la situazione di rischio e individuare rapidamente la soluzione più idonea a garantire la messa in protezione della donna vittima di violenza;
 - d. nel caso di richiesta di accoglienza in emergenza in Casa rifugio e contestuale mancanza di posti disponibili, oppure nel caso in cui si riscontrino gravi motivi di incompatibilità con altre persone presenti in struttura, ovvero si valuti che l'inserimento metterebbe a rischio la segretezza dell'indirizzo, il Soggetto gestore individua soluzioni alternative al collocamento nella struttura, come descritto all'art. 8 comma 2 e 3.
2. Il Soggetto gestore deve comunicare immediatamente la presenza di figli/e accolti/e al Responsabile del Servizio sociale territorialmente competente ed all'Autorità giudiziaria per i provvedimenti di loro competenza.
3. Le modalità di dimissione sono concordate tra il Soggetto gestore, la donna accolta e il Servizio sociale territoriale, quando presente.

Art. 5

Descrizione del Servizio

1. L'accoglienza delle donne vittime di violenza e degli/delle eventuali figli/e minori presso Casa rifugio si articola nel seguente modo:
 - a. INSERIMENTO, PROGRAMMATO O IN EMERGENZA: riguarda il primo periodo di accoglienza e si caratterizza per la valutazione del rischio, la messa in sicurezza della donna e degli/delle eventuali figli/e, la possibilità per la donna di allentare le tensioni e le preoccupazioni conseguenti alla vittimizzazione, l'approfondimento della situazione, il soddisfacimento dei bisogni essenziali e l'instaurazione della relazione di aiuto. Nell'ambito di questa fase si effettuano la raccolta della storia di violenza e una prima valutazione del rischio con definizione del piano di sicurezza; vengono avviati i contatti con il legale e con il Servizio sociale territoriale (sempre in presenza di figli/e minorenni; negli altri casi per necessità specifiche della donna); viene documentata la situazione sanitaria (lesioni e sintomi legati al vissuto traumatico); vengono espletate le azioni connesse alla frequenza dei servizi educativi e/o scolastici dei/delle figli/e accolti/e insieme alle madri; viene elaborato il Progetto personalizzato; vengono garantiti orientamento e informazioni per l'accesso alla rete dei servizi. Per tutto il periodo della fase di accoglienza, alle donne prive di reddito o impossibilitate ad accedervi, viene erogata una diaria di € 9,00 per ciascuna donna e € 4,00 per ciascun figlio/a. Questa fase si conclude entro 30 giorni.
 - b. PROGETTO DI ACCOGLIENZA: in questa fase avviene la realizzazione del Progetto personalizzato, pianificato e condiviso insieme alla donna e con il coinvolgimento degli altri soggetti della rete territoriale eventualmente presenti a supporto della situazione o da attivare, in particolare il Servizio sociale territoriale e i Servizi sanitari specialistici. Questa fase è focalizzata sul: mantenimento delle condizioni di tutela e sicurezza della donna e dei/delle figli/e; sostegno nell'elaborazione del vissuto violento; accompagnamento nelle questioni legali (denuncia, separazione,...) e amministrative (congedo lavorativo, documenti di soggiorno,...); espletamento di azioni per il raggiungimento di indipendenza economica e alloggiativa; accompagnamento della genitorialità materna; affiancamento e sostegno ai/alle figli/e per il superamento della violenza subita o assistita e nell'accesso ai servizi educativi e di supporto scolastico, anche attraverso la rete territoriale. Questa fase si conclude di norma entro 5 mesi dall'inizio dell'accoglienza.
 - c. CONCLUSIONE DEL PROGETTO DI ACCOGLIENZA: nell'ultimo mese di permanenza in struttura prosegue il sostegno delle donne e dei/delle loro figli/e, con una maggiore focalizzazione sugli aspetti dell'autonomia economica e alloggiativa, in una

prospettiva di sicurezza. Viene proposta una rilettura del percorso fatto e viene valutata la qualità del servizio offerto. Infine viene predisposta la relazione di dimissione, il cui contenuto deve essere condiviso con la donna, resa fruibile a richiesta del Servizio sociale territorialmente competente, se presente, o dell’Autorità giudiziaria, indicando anche gli interventi necessari nel periodo post dimissione, sia per la donna che per i/le figli/e. Questa fase si conclude, di norma, entro i 6 mesi dall’inizio dell’accoglienza.

2. La Casa rifugio opera utilizzando una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne non giudicante, che valorizzi il confronto e la discussione delle situazioni tra le operatrici.
3. La Casa rifugio non applica tecniche di mediazione familiare e/o conciliazione.
4. La durata dell’accoglienza non può superare i 180 giorni.
5. In caso di comprovate e motivate esigenze, in particolare legate alla valutazione del rischio, che devono trovare motivazione nel Progetto personalizzato, previa condivisione con il Servizio sociale territoriale, se presente, l’accoglienza può essere prorogata, per ulteriori 180 giorni.
6. Eventuali permanenze oltre i termini indicati ai commi 4 e 5, devono essere comunicate alla Struttura provinciale competente entro un mese dalla scadenza dei termini stessi e dalla stessa autorizzate.
7. Il Soggetto gestore definisce il Regolamento interno per la permanenza presso la struttura, che la donna deve sottoscrivere prima dell’avvio dell’accoglienza.
8. Il Soggetto gestore definisce i tempi in cui verificare l’andamento del Progetto personalizzato. Tale verifica deve coinvolgere le operatrici, la donna, il Servizio sociale territoriale, se presente, ed eventuali altri servizi coinvolti.
9. Il Soggetto gestore deve garantire ogni misura di sicurezza atta a salvaguardare l’incolumità e l’anonimato delle donne, dei/delle figli/e, delle operatrici e di eventuali collaboratori/trici.

Art. 6

Struttura

1. La Casa rifugio è collocata nel territorio di un comune della provincia di Trento con più di 15.000 abitanti, in una posizione che consente un facile accesso alle scuole di ogni ordine e grado nonché la possibilità di integrazione lavorativa e sociale.
2. Il Soggetto gestore mette a disposizione un'unica struttura indipendente ad indirizzo segreto, la quale deve garantire la dignità nonché il diritto all’anonimato ed alla riservatezza alle ospiti; deve

inoltre essere in possesso dei requisiti di edilizia abitativa e di quelli richiesti ai fini dell'autorizzazione/accreditamento ad operare in ambito socio-assistenziale, da destinare all'accoglienza.

3. La struttura deve inoltre possedere i seguenti requisiti:

a. misure anti-intrusione e di videosorveglianza, la cui dotazione è comprovata dalla certificazione di un tecnico abilitato da prodursi in sede di stipula della convenzione;

b. disponibilità di almeno due (2) zone attrezzate ad uso cucina e di una (1) zona lavanderia;

c. disponibilità di almeno un (1) servizio igienico- sanitario ogni due (2) donne/nuclei;

d. disponibilità di almeno uno (1) spazio dedicato ai/alle bambini/e;

e. disponibilità di spazi distinti da quelli in uso alle donne a disposizione delle operatrici per le attività di consulenza, ufficio e presidio notturno;

f. disponibilità di uno spazio esterno o la presenza di un parco nelle vicinanze.

4. Le stanze o gli appartamenti destinati alle donne sono puliti dalle stesse ospiti alle quali sono stati assegnati. Il Soggetto gestore si avvale di personale idoneo, con regolare e specifico contratto di lavoro, per la pulizia e per il ripristino degli appartamenti/stanze al cambio di ospite.

5. Il Soggetto gestore manutiene regolarmente e tempestivamente gli impianti, le attrezzature e la struttura, al fine di garantire l'efficienza, avvalendosi di personale idoneo con regolare e specifico contratto di lavoro.

6. Il Soggetto gestore si impegna, per l'intera durata della convenzione, a garantire il possesso dei requisiti di cui ai commi precedenti, nonché delle caratteristiche ulteriori dichiarate possedute o comprovate all'atto di sottoscrizione della presente convenzione.

Art. 7

Ulteriori obblighi relativi alla gestione di Casa rifugio

1. Il Soggetto gestore assolve i seguenti obblighi:

a. compresenza di due operatrici per lo svolgimento dei colloqui con le donne e di una operatrice anti violenza equivalente a tempo pieno per l'accompagnamento dei/delle figli/e;

b. impiego per la realizzazione del Servizio Casa rifugio di almeno:

1. cinque (5) operatrici anti violenza equivalente a tempo pieno per l'accompagnamento delle donne;

2. una (1) operatrice anti violenza equivalente a tempo pieno per l'accompagnamento

dei/delle figli/e;

3. una (1) coordinatrice.
 - c. funzioni di coordinamento per almeno il 5% delle ore complessive del personale che opera a contatto con l'utenza;
 - d. presidio notturno passivo garantito da un'operatrice anti violenza;
 - e. accoglienza della donna e realizzazione di quanto previsto dal Progetto di accoglienza;
 - f. fornitura di biancheria letto/bagno e indumenti di prima necessità;
 - g. fornitura iniziale di alimenti e prodotti per l'igiene personale e degli ambienti;
2. Sono inoltre garantiti, in condizione di sicurezza e protezione, in stretta collaborazione con i competenti Servizi sociali territoriali, gli incontri con i/le figli/e eventualmente collocati/e presso altra struttura, così come deve essere facilitato il raccordo con l'Ente locale territorialmente competente al fine di istituire e garantire indirizzi fittizi per le donne che non devono essere rintracciate.

Art. 8

Consulenza e gestione delle emergenze

1. Il Soggetto gestore supporta le Forze dell'ordine, i Servizi sanitari, i Servizi sociali, i Servizi socio-sanitari, i Consulenti gli Enti del Terzo settore ed altre Istituzioni, attraverso l'attività di consulenza e di valutazione del rischio (adottando strumenti validati per il territorio italiano), da realizzare, se necessario, anche presso le loro sedi.
2. Il Soggetto gestore:
 - a. collabora con il servizio di Pronto Intervento Sociale, che interviene nel territorio provinciale per la gestione delle situazioni di emergenza quando coinvolgono donne vittime di violenza;
 - b. offre immediata consulenza agli operatori;
 - c. procede ad una prima valutazione del rischio e, se necessario, attiva l'accoglienza della donna vittima e degli/delle eventuali figli/e. Se non è possibile realizzare l'accoglienza direttamente presso la propria struttura (per carenza di posti o per le caratteristiche specifiche della situazione, anche in relazione alle altre persone già presenti in struttura), il Soggetto gestore si attiva per il collocamento presso altri soggetti della rete provinciale anti violenza o, in caso di indisponibilità di posti idonei, in struttura alberghiera.
 - d. procede, in situazioni di urgenza, su richiesta dei servizi sociali territoriali competenti per la presa in carico della donna e nel rispetto della scelta della donna stessa, a collocarla con

gli eventuali figli presso strutture gestite da soggetti iscritti all'elenco aperto dei gestori di servizi socio-assistenziali a carattere residenziale per donne vittime di violenza e figli minori, situati fuori dal territorio della Provincia autonoma di Trento, previa comunicazione alla Provincia. Tale collocamento è disposto quando non è possibile realizzare l'accoglienza ai sensi della lettera c). I tempi massimi di permanenza non possono superare i 180 giorni. In caso di comprovate e motivate esigenze, in particolare legate alla valutazione del rischio, che devono trovare motivazione nel Progetto personalizzato, previa condivisione con il Servizio sociale territoriale e autorizzazione della Provincia, l'accoglienza può essere prorogata, per ulteriori 180 giorni. L'individuazione della struttura avviene nel rispetto dei principi di trasparenza e di non discriminazione

3. Per l'accoglienza in struttura alberghiera in emergenza la spesa giornaliera non può essere, di norma, superiore ad euro 150,00 al netto di IVA e/o oneri fiscali per nucleo familiare, composto da due persone, e protrarsi per un periodo non superiore a 10 giorni per ciascun collocamento, salvo esigenze emergenti da definire e concordare tra la Provincia e il Soggetto gestore con scambio di corrispondenza, fermo restando il limite massimo di spesa di euro 20.000,00 annui onnicomprensivo. Per ciascuna donna collocata presso una struttura alberghiera il Soggetto gestore garantisce un intervento educativo di circa 25 ore fino alla definizione della progettualità, che si concretizza in:
 - a. intervento educativo di supporto con colloqui anche di valutazione del rischio;
 - b. eventuale contatto con il Servizio sociale territorialmente competente;
 - c. fornitura di beni di prima necessità;
 - d. accompagnamento della donna nelle eventuali comunicazioni con l'Autorità giudiziaria.
4. La spesa annuale per l'accoglienza presso strutture fuori provincia di cui alla lettera d) del comma 2, non può essere superiore ad euro 110.000,00 onnicomprensivi. Le tariffe/rette massime giornaliere per tali accoglienze sono di norma pari a quelle previste per l'accoglienza in Casa Rifugio e in Abitare Accompagnato di donne che non hanno residenza in Provincia di Trento e dei loro eventuali figli/e. In casi eccezionali e motivati, su indicazione dei Servizi sociali tali rette/tariffe possono essere derogate, previa comunicazione e autorizzazione da parte della Provincia.
5. Il Soggetto gestore informa tempestivamente la Provincia sui collocamenti effettuati ai sensi della lettera d), comma 2 e in particolare comunica i seguenti dati:
 - a. periodo del collocamento;
 - b. struttura di destinazione;
 - c. importo tariffe/rette giornaliere applicate (adulti/minori) ed importo complessivo riferito al

periodo di inserimento;

d. Servizio sociale inviante.

6. Le fatture/note di pagamento relative ai collocamenti di cui alla lett. d) del comma 2, emesse dall'Ente che gestisce la struttura fuori provincia presso cui è effettuato l'inserimento, sono pagate dal Soggetto gestore previa dichiarazione rilasciata dal Servizio sociale territoriale inviante attestante l'avvenuta fruizione del servizio da parte della donna beneficiaria. Del pagamento delle fatture/note di pagamento il Soggetto gestore informa la Provincia che può richiederne copia.
7. La Provincia si riserva la facoltà di verificare la correttezza della procedura descritta con riferimento alla gestione delle emergenze ed eventualmente non riconoscere la relativa spesa, che risulti priva di idonea documentazione a supporto. In tal caso la relativa spesa resta a carico del Soggetto gestore.

SEZIONE II - ABITARE ACCOMPAGNATO

Art. 9

Destinatario del servizio Abitare accompagnato

1. L'Abitare accompagnato - filiera violenza è un servizio residenziale di supporto abitativo che si rivolge a donne maggiorenni residenti nella provincia di Trento, ed ai/alle loro eventuali figli/e minorenni, che subiscono, o abbiano subito violenza che non siano portatrici di altre problematiche prioritarie rispetto a quella della violenza (ad esempio dipendenza da alcool, da psicofarmaci e da sostanze stupefacenti, disabilità fisica o psichica,...) tali da richiedere un'assistenza continua e/o specializzata, indipendentemente dal fatto di avere o meno denunciato i maltrattamenti alle autorità preposte.
2. Possono essere accolte anche donne che non provengono da un precedente inserimento in Casa rifugio, ma che si trovano comunque nella necessità di essere protette e accompagnate nel raggiungimento di una più piena autonomia, per difficoltà derivanti da situazioni di violenza.
3. Possono essere accolte, nella misura di un posto, previa autorizzazione da parte della Provincia, donne, ed eventuali figli/e, che non hanno residenza in provincia di Trento. L'accesso deve comunque essere garantito in via prioritaria alle donne in situazione di violenza residenti in provincia di Trento.
4. Nel caso previsto dal comma 3 il relativo costo è addebitato all'Ente pubblico territorialmente competente, a cui si applica, con decorrenza dal primo giorno di inserimento, una tariffa/retta giornaliera di euro 25,00 per gli adulti ed euro 20,00 per i/le figli/e minorenni. Per i periodi di

assenza è corrisposta alla struttura una retta di assenza pari:

- ❖ all'80% della retta intera per le prime quattro settimane;
- ❖ al 65% della retta intera per le eventuali ulteriori settimane di assenza.

Tali somme devono essere esplicitate nel bilancio consuntivo e nella documentazione per il quarto acconto e il saldo del contributo.

Art. 10

Modalità e tempi di attivazione e dimissione

1. L'inserimento presso Abitare accompagnato delle donne e degli/delle eventuali figli/e minori avviene su richiesta della donna o in seguito a segnalazione da parte dei Servizi sociali territoriali.
2. Le ammissioni sono decise in equipe, esaminando in particolare: l'urgenza e la pericolosità della situazione, l'eventuale precedenza rispetto ad altre richieste, le risorse della donna, l'opportunità di un nuovo inserimento nel gruppo delle donne già ospiti.
3. Per ciascuna donna accolta viene definito un Progetto di accoglienza condiviso nei contenuti con il Servizio sociale territorialmente competente, se presente, ed eventuali altri soggetti coinvolti.
4. Le modalità di dimissione sono concordate tra il Soggetto gestore, la donna accolta e il Servizio Sociale territoriale competente, quando presente.
5. Le modalità di dimissione sono definite nel progetto di accoglienza in accordo con la donna, il Soggetto gestore ed il Servizio sociale territoriale competente, quando presente. Le dimissioni avvengono in seguito al perseguimento degli obiettivi individuati, per altre motivazioni, per autodimissione. La conclusione del progetto include azioni a supporto ed accompagnamento all'autonomia della donna, tenuto conto delle esigenze di supporto definite nel progetto e dell'eventuale mandato attivo in carico ai servizi.

Art. 11

Descrizione del servizio

1. L'accoglienza delle donne vittime di violenza e degli/delle eventuali figli/e minori presso l'abitare accompagnato - filiera violenza, si articola nel seguente modo:
 - a. INSERIMENTO: La prima fase di accoglienza è dedicata all'adattamento al nuovo contesto di vita e all'avvio della conoscenza reciproca tra la donna, le operatrici e le altre ospiti. Viene elaborato il Progetto personalizzato realizzato insieme alla donna e con il

coinvolgimento degli altri soggetti della rete territoriale eventualmente presenti a supporto della situazione o da attivare, in particolare il Servizio sociale territoriale e i Servizi Sanitari specialistici. Eventuali figli/e verranno accompagnati nella comprensione dell'intervento; vengono espletate le azioni connesse alla frequenza dei servizi educativi e/ o scolastici dei bambini accolti insieme alle madri. Questa fase si conclude entro 30 giorni.

- b. PROGETTO DI ACCOGLIENZA: questa fase è focalizzata sull'attuazione del Progetto personalizzato. Le attività in questa fase sono quindi orientate alla ridefinizione di un percorso di vita libero dalla violenza, attraverso il raggiungimento dell'autonomia relazionale, economica/lavorativa e abitativa. Viene fornito ai bambini e alle bambine il sostegno per il superamento della violenza subita o assistita e nell'accesso ai servizi educativi e di supporto scolastico, anche attraverso la rete territoriale ed in stretto raccordo con il Servizio Sociale competente. Questa fase si conclude di norma entro 5 mesi dall'inizio dell'accoglienza.
 - c. CONCLUSIONE DEL PROGETTO DI ACCOGLIENZA: l'ultimo mese di permanenza in struttura è focalizzato sul consolidamento delle condizioni relazionali, economiche ed alloggiative che consentano alla donna di rendersi autonoma e indipendente. Infine viene predisposta la relazione di dimissione, il cui contenuto deve essere condiviso con la donna, resa fruibile a richiesta del Servizio sociale territorialmente competente, se presente, o dell'Autorità giudiziaria. Questa fase si conclude, di norma, entro i 6 mesi dall'inizio dell'accoglienza.
2. Abitare accompagnato opera utilizzando una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne non giudicante, che valorizzi il confronto e la discussione delle situazioni tra le operatrici.
 3. Abitare accompagnato non applica tecniche di mediazione familiare e/o conciliazione.
 4. La durata dell'accoglienza non può superare i 180 giorni.
 5. In caso di comprovate e motivate esigenze - valutate dal personale di Abitare accompagnato - che devono trovare motivazione nel Progetto personalizzato, previa condivisione con il Servizio sociale territoriale, se presente, l'accoglienza può essere prorogata, per ulteriori 180 giorni.
 6. Eventuali permanenze oltre i termini indicati ai commi 4 e 5, devono essere comunicate alla Struttura provinciale competente entro un mese dalla scadenza del termine stessi e dalla stessa autorizzate.

Art. 12

Struttura

1. La sede di realizzazione dell'intervento è collocata nel territorio di un comune della provincia di Trento con più di 15.000 abitanti, che consente un facile accesso alle scuole di ogni ordine e grado, la possibilità di integrazione lavorativa e sociale.
2. Il Soggetto gestore mette a disposizione __ strutture con un numero di __ alloggi, intesi come stanza o mini appartamento in disponibilità esclusiva di ciascuna donna/nucleo accolto. Tali strutture devono garantire la dignità nonché il diritto all'anonimato ed alla riservatezza alle ospiti; devono inoltre essere in possesso dei requisiti di edilizia abitativa e di quelli richiesti ai fini dell'autorizzazione/accreditamento ad operare in ambito socio-assistenziale, da destinare all'accoglienza.
3. Ciascun alloggio ha una capienza massima di tre (3) posti in base alle specificità dei contesti e dei nuclei accolti.
4. Ciascun alloggio destinato alle donne è pulito dalle stesse. Il Soggetto gestore si avvale di personale idoneo, con regolare e specifico contratto di lavoro, per la pulizia e per il ripristino degli appartamenti/stanze al cambio di ospite.
5. Il Soggetto gestore manutiene regolarmente e tempestivamente gli impianti, le attrezzature e la struttura, al fine di garantire l'efficienza, avvalendosi di personale idoneo con regolare e specifico contratto di lavoro.
6. Il Soggetto gestore si impegna, per l'intera durata della convenzione, a garantire il possesso dei requisiti di cui ai commi precedenti, nonché delle caratteristiche ulteriori dichiarate possedute o comprovate all'atto di sottoscrizione della presente convenzione.

Art. 13

Ulteriori obblighi relativi alla gestione dell'Abitare accompagnato

1. Il Gestore deve assolvere i seguenti obblighi:
 - a. presenza di una operatrice anti violenza impiegata a tempo pieno, con presidio di almeno tre (3) ore settimanali per ciascuna donna/nucleo;
 - b. funzioni di coordinamento per almeno 10% delle ore complessive del personale che opera a contatto con l'utenza;
 - c. monitoraggio con cadenza almeno settimanale di ogni struttura;
 - d. accoglienza della donna e realizzazione di quanto previsto dal progetto di accoglienza;

- e. orientamento ed informazione per l'accesso alla rete dei servizi;
- f. attività di sostegno ed accompagnamento individualizzato alle persone accolte
- g. sostegno ai/alle figli/e delle donne ospiti per il superamento della violenza subita o assistita, attraverso la rete territoriale ed in stretto raccordo con i servizi sociali territoriali competenti.

SEZIONE III - DISCIPLINA COMUNE

Art. 14

Presidio del Servizio

1. Casa rifugio è presidiata, tramite la presenza in servizio di almeno un'operatrice antiviolenza, 24 ore su 24 ore per sette giorni a settimana compresi i festivi.
2. Abitare accompagnato è presidiato da un'operatrice antiviolenza cinque (5) giorni a settimana per almeno tre (3) ore al giorno in relazione alla presenza delle donne, garantendo comunque reperibilità telefonica 24 ore su 24, sette giorni su sette, anche per il tramite della Casa rifugio.

Art. 15

Importo massimo del contributo e durata del servizio

1. L'importo massimo del contributo a rimborso delle spese ammissibili per la gestione del Servizio ammonta complessivamente ad euro 1.650.000,00. L'importo annuo massimo del contributo è di euro 550.000,00.
2. L'importo massimo del contributo riferito al primo anno e conseguentemente quello complessivo possono essere rideterminati in proporzione ai mesi di attività, tenuto conto delle date effettive di avvio del servizio.
3. Il Servizio ha durata di 36 mesi, con opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi sulla base della valutazione da parte del servizio provinciale competente, della programmazione basata sull'analisi puntuale del fabbisogno e compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili sul bilancio provinciale. Si stima che il Servizio decorra dal 1° gennaio 2024. Il contributo effettivo è pari al 100% della differenza tra il totale delle spese ammesse e delle eventuali entrate correlate al Servizio, secondo le modalità di erogazioni previste dall'art. 23.
4. Se la Provincia alla scadenza della presente convenzione non ha ancora provveduto ad affidare nuovamente il Servizio o a garantire soluzioni alternative, il Soggetto gestore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nella Convenzione e nel relativo Bando, a parità di contributo e condizioni. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione

delle procedure necessarie all'individuazione di un nuovo Soggetto gestore per garantire la continuità del Servizio, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili sul bilancio provinciale.

Art. 16

Trattamenti e requisiti del personale

1. Il Soggetto gestore svolge gli interventi e le attività oggetto della presente convenzione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità e senza che in alcun modo si possa prefigurare rapporto di lavoro con la Provincia.
2. Il Soggetto gestore è tenuto a:
 - a. osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti;
 - b. applicare ai dipendenti e/o ai soci lavoratori condizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro (CCNL) per le cooperative sociali ed integrativo provinciale;
 - c. garantire che, fatte salve le posizioni e le mansioni del personale già assunto al 6 febbraio 2020, l'ottanta per cento (80%) del personale assunto a decorrere dalla stipula della presente Convenzione, con mansioni che comportano un contatto diretto e abituale con l'utenza, possieda i requisiti professionali previsti dalle schede 2.1 e 2.3 del Catalogo, nel rispetto di quanto previsto dall'Allegato B al Catalogo.
 - d. applicare i requisiti morali indicati al requisito generale n. 3 dell'autorizzazione ad operare in ambito socio-assistenziale (Allegato 1 al Regolamento) a tutto il personale che opera a contatto diretto ed abituale con l'utenza del Servizio, ivi compreso il personale assunto prima del 7 febbraio 2020.
3. Il Soggetto gestore può avvalersi di personale esterno, dotato di idonea copertura assicurativa, quali tirocinanti, volontari e/o altro personale in servizio civile o con qualsiasi altra forma di collaborazione. Questi possono accedere al Servizio secondo quanto concordato con la coordinatrice ed a seguito di una formazione interna specifica messa a punto di comune accordo con la stessa coordinatrice, di almeno 60 ore (di cui almeno 30 di affiancamento).
4. Il personale interviene nella relazione con le donne accolte nel rispetto del quadro normativo di riferimento dei diritti umani e delle pari opportunità, che fa capo alle leggi provinciali e nazionali

ed alla Convenzione CEDAW, in particolare alla raccomandazione n. 35 ed alle disposizioni della Convenzione di Istanbul.

5. Il Soggetto gestore assicura:

- a. la disponibilità di personale esclusivamente femminile a contatto con le donne, comprese eventuali volontarie;
- b. la disponibilità di almeno un'operatrice che conosca le lingue straniere maggiormente utilizzate tra le donne migranti presenti sul territorio provinciale o di una mediatrice linguistico/culturale;
- c. la formazione delle operatrici, seguendo un approccio di genere, sui seguenti temi: la violenza maschile contro le donne, le sue cause strutturali e conseguenze, la valutazione del rischio, i bisogni specifici di donne esposte a molteplici vulnerabilità, i principi della Convenzione di Istanbul, l'operatività del lavoro di rete, anche in tema di autonomia economica, lavorativa e abitativa. La formazione si ritiene adeguata quando consiste in almeno centoventi (120) ore di formazione iniziale, di cui almeno sessanta (60) di affiancamento. Le operatrici devono effettuare inoltre almeno sedici (16) ore annue di aggiornamento;
- d. la supervisione a favore del personale a contatto diretto ed abituale con gli utenti, che può essere svolta, con riferimento alla metodologia e all'analisi dei casi, anche da professionisti interni al Soggetto Gestore non coinvolti nella gestione del caso; con riferimento al supporto all'elaborazione dei vissuti degli operatori, la supervisione (a cadenza mensile) deve essere effettuata da professionisti esterni al Soggetto Gestore;
- e. un'adeguata vigilanza sul comportamento e sull'idoneità professionale del personale, di cui è responsabile;
- f. che il personale operi prontamente e costantemente in modo non giudicante o intrusivo al fine di favorire un contesto positivo dell'attività;
- g. l'intervento tempestivo in caso di violazioni o inadeguatezze del personale, con idonee misure organizzative o con il ricorso a provvedimenti disciplinari, nonché, se del caso, con la sostituzione;
- h. la realizzazione di iniziative o percorsi volti alla valorizzazione del personale e strategie volte alla verifica e al possibile contenimento del turnover e per la gestione dei suoi effetti, secondo quanto dichiarato nel progetto presentato in sede di partecipazione alla procedura selettiva/comparativa;
- i. la conoscenza e il rispetto da parte del proprio personale della normativa in materia di gestione dei dati per la tutela della privacy;

- j. la disponibilità di un automezzo in regola con le assicurazioni di legge, che potrà essere utilizzato anche per eventuali spostamenti con gli utenti;
 - k. la tempestiva sostituzione del personale assente per malattia, ferie o altro.
7. Il Soggetto Gestore assicura la trasmissione alla Provincia del Piano annuale per la formazione, che tenga conto di quanto indicato nella proposta progettuale.
 8. All'avvio del Servizio il Soggetto Gestore comunica, tramite il nuovo Sistema informativo per l'autorizzazione e l'accreditamento socio-assistenziale, socio-sanitario e sanitario, i nominativi del personale, con le generalità complete e le rispettive qualifiche. Nelle more della messa a punto del suddetto Sistema informativo, la comunicazione deve essere effettuata secondo un format messo a disposizione della Provincia. Analoga comunicazione deve essere resa contestualmente nel caso di variazione del personale impiegato.
 9. Il Soggetto gestore è tenuto a dotare il personale in servizio di un cartellino di riconoscimento da indossare in modo visibile, contenente il nome del Soggetto Gestore, una fotografia ed il nominativo dell'operatore.

Art. 17

Obblighi in capo al Soggetto gestore

1. Il Soggetto gestore garantisce la conoscenza e l'applicazione della specifica normativa e disciplina provinciale, nazionale ed internazionale in tema di contrasto alla violenza di genere.
2. Il Soggetto gestore garantisce la realizzazione degli interventi e delle attività descritti nella presente convenzione e di quelli riportati nella proposta progettuale presentata, senza che ciò comporti la richiesta di ulteriori finanziamenti non previsti dal Bando e fornisce alla Provincia le informazioni richieste, necessarie per il monitoraggio e la valutazione degli interventi e delle attività.
3. Il Soggetto gestore assicura la presenza e l'aggiornamento quotidiano della seguente documentazione, nel rispetto della riservatezza e della normativa in materia di tutela della privacy:
 - a. registro delle presenze del personale, con l'indicazione dei turni e delle relative mansioni;
 - b. quaderno giornaliero delle consegne e delle informazioni tra operatrici;
 - c. documentazione personale relativa alle donne e ai/alle loro figli/e.
4. Il Soggetto gestore, nel rispetto della riservatezza e dell'anonimato delle donne, nonché della normativa in materia di tutela della privacy, svolge attività di raccolta dati e partecipa alle raccolte di informazioni, ricerca e analisi, su base provinciale e nazionale e fornisce i dati alla Provincia.
5. Il Soggetto gestore stipula una o più polizze assicurative idonee a coprire i rischi da infortuni o da danni subiti o provocati dalle persone accolte, dal personale e dai volontari, all'interno e all'esterno

del Servizio.

6. Il Soggetto gestore valuta la soddisfazione degli stakeholder almeno annualmente (per le ospiti alla fine della presa in carico) attraverso la somministrazione di questionari appositamente strutturati, che vertono sugli aspetti organizzativi, educativi e amministrativi del servizio, prevedono una graduazione della valutazione e la possibilità di formulare proposte. Gli esiti della valutazione sono comunicati annualmente entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento alla struttura provinciale competente.
7. Il Soggetto gestore garantisce l'impiego di una figura professionale qualificata, esclusivamente femminile, nel ruolo di coordinatrice, adeguatamente formata e specializzata sul tema della violenza di genere ed in possesso di comprovata esperienza rispetto al ruolo e funzioni da ricoprire. La coordinatrice, o sua delegata, assicura le seguenti funzioni:
 - a. organizzazione del servizio e coordinamento delle operatrici;
 - b. organizzazione con regolarità degli incontri dell'équipe educativa (di norma a cadenza settimanale) e delle supervisioni sui vissuti (di norma a cadenza mensile);
 - c. garanzia e controllo del comportamento professionale delle operatrici in termini di rispetto per le indicazioni professionali ricevute, per la normativa della sicurezza sul lavoro, per la normativa in materia di tutela e protezione dei dati personali e per gli impegni ed orari stabiliti;
 - d. promozione dei valori etici e professionali che caratterizzano gli interventi;
 - e. verifica costante della qualità del servizio;
 - f. contatto regolare e massima collaborazione con la struttura provinciale competente, il Servizio sociale territorialmente competente e le altre Istituzioni, tenendo conto delle necessità fondamentali di protezione delle donne e dei/delle loro figli/e al fine di svolgere le funzioni condivise;
 - g. garanzia della condivisione costante e completa delle informazioni all'interno dell'équipe e con i Servizi sociali territorialmente competenti;
 - h. partecipazione al Tavolo di Lavoro Enti del Terzo Settore - Filiera Violenza e ad altri tavoli istituzionali su invito della Provincia.
8. Il numero telefonico della Casa rifugio è collegato al 1522, servizio pubblico promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità.
9. Non possono prestare la propria attività nel Servizio le avvocate e le psicologhe che, nella loro libera attività professionale, svolgono ruoli a difesa degli uomini accusati e/o condannati per violenza e/o maltrattamenti sulle donne.

10. Le avvocate che prestano la propria attività nel Servizio sono iscritte all'albo del patrocinio a spese dello Stato.

Art. 18

Funzioni condivise tra gestori del medesimo Servizio residenziale

1. Il Soggetto gestore partecipa, con gli altri Soggetti gestori del medesimo Servizio, al gruppo tecnico provinciale per il coordinamento e la condivisione delle seguenti funzioni:
- a. programmazione di azioni di promozione, informazione e sensibilizzazione;
 - b. partecipazione ad iniziative e progetti comuni coerenti con le finalità del Servizio;
 - c. individuazione di iniziative di formazione comuni;
 - d. confronto sulla metodologia di lavoro.

Art. 19

Obblighi di pubblicazione

1. Il Soggetto gestore pubblica sul proprio sito istituzionale o su analoghi portali digitali:
- a. la Carta dei Servizi con i contenuti indicati al punto 4 dell'Allegato alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1182 del 6 luglio 2018;
 - b. entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, l'entità dei contributi, sovvenzioni, incarichi retribuiti e comunque i vantaggi economici di qualunque genere ricevuti nell'anno precedente da pubbliche amministrazioni e soggetti di cui all'art. 2 bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, da società controllate, di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, da pubbliche amministrazioni, comprese le società con azioni quotate e le loro partecipate, da società a partecipazione pubblica, comprese quelle che emettono azioni quotate e dalle loro partecipate che gli sono stati erogati l'anno precedente, se complessivamente superiori ad Euro 10.000,00, ai sensi dell'art. 1, comma 125, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, come sostituito dall'art. 35 del decreto Legge n. 34/2019.

Art. 20

Sicurezza

1. E' obbligo del Soggetto gestore rispettare le norme contenute nel D.Lgs. 81/2008.
2. Il Soggetto gestore si obbliga a predisporre, prima dell'avvio del Servizio, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori provvedendo a tutti gli adempimenti conseguenti.

Art. 21

Trattamento dei dati personali

1. Il Soggetto gestore, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali relativi all'utenza, assicura il pieno rispetto di quanto stabilito dal Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679 ed alle norme nazionali di sua applicazione.

Art. 22

Accreditamento ad operare in ambito socio-assistenziale

1. Il Soggetto gestore si impegna a rispettare quanto previsto agli artt. 5 e 9 del Regolamento e ogni altro obbligo previsto dal medesimo Regolamento.

Art. 23

Modalità di erogazione del contributo

1. Il contributo annuo effettivo, e conseguentemente quello complessivo riferito all'intera durata del Servizio, è erogato secondo le modalità previste nella Convenzione. L'erogazione del contributo avviene mediante acconti periodici e di un saldo annuale.
2. L'erogazione del contributo annuo avviene secondo le seguenti modalità:
 - a) primo acconto: il 25% del contributo annuo concesso;
 - b) secondo acconto: il 25% del contributo annuo concesso;
 - c) terzo acconto: il 20% del contributo annuo concesso;
 - d) quarto acconto: il 15% del contributo annuo concesso;
 - e) saldo del contributo annuo: tenuto conto delle risultanze della rendicontazione annuale e di quanto erogato in precedenza.
3. Alla domanda di liquidazione dell'acconto del contributo di cui alla lettera a) del precedente comma 2, da presentarsi dal 1° gennaio, va allegata, per il primo anno di attività, una dichiarazione di avvenuto avvio dell'attività e, per gli anni successivi, una dichiarazione di continuazione dell'attività.
4. Alle domande di liquidazione dell'acconto del contributo di cui alle lettere b) e c) del precedente comma 2, da presentarsi rispettivamente dal 1° aprile e dal 1° luglio, va allegata una sintetica relazione sull'attività svolta da inizio anno fino al 31 marzo per quanto riguarda la lettera b) e fino al 30 giugno per la lettera c).
5. Alla domanda di liquidazione dell'acconto del contributo di cui alla lettera d) del precedente

comma 2, da presentarsi dal 1° ottobre, va allegato, anche ai fini del monitoraggio dell'andamento della spesa, un rendiconto indicante il dettaglio delle spese effettivamente sostenute di cui all'articolo 5 del Bando, e delle eventuali entrate conseguite correlate al Servizio, da inizio anno (per il primo anno dalla data di decorrenza della convenzione) e fino al 30 settembre, oltre ad una sintetica relazione sull'attività svolta nel medesimo periodo. La struttura provinciale competente, in base all'andamento della spesa effettivamente sostenuta e delle entrate conseguite, può rideterminare l'importo dell'acconto di cui alla lettera d).

6. Alla domanda di liquidazione del saldo del contributo di cui al comma 2, lettera e), da presentarsi entro il 31 maggio dell'anno successivo, oltre al rendiconto redatto secondo quanto indicato per la richiesta del quarto acconto di cui alla lettera d) del precedente comma 2 e riferito all'intero anno, va allegata una relazione illustrativa sull'attività realizzata nell'anno precedente, una relazione finanziaria a commento di ciascuna voce di spesa esposta nel rendiconto, copia semplice del bilancio consuntivo del Soggetto Gestore relativo all'esercizio precedente, nonché ogni altra documentazione prevista dall'articolo 4 del Regolamento approvato con D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg, riferita all'anno.
7. Le domande di liquidazione del contributo e le rendicontazioni vanno redatte secondo la modulistica resa disponibile sul sito istituzionale della Provincia
8. Nel caso in cui il Soggetto gestore scelga di presentare, in allegato al rendiconto ed in luogo della documentazione prevista dall'art. 4 del Regolamento approvato con D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg., la documentazione originale comprovante la spesa sostenuta e le entrate conseguite, dovrà produrre altresì un elenco, raggruppato per capitolo di spesa e di entrata cui si riferisce, riportante gli estremi (nr. e data documento di spesa/entrata, nome della ditta, importo) della documentazione medesima.
9. La struttura provinciale competente può chiedere chiarimenti e specificazioni in merito alla giustificazione degli oneri di spesa esposti nella rendicontazione.
10. Le spese vanno imputate conformemente alla ammissibilità della spesa, ai sensi dell'articolo 5 del Bando, e ai principi di sana gestione finanziaria. Non potranno essere ammesse a rendiconto le spese sostenute dopo la scadenza del termine della convenzione.
11. Se in sede di rendicontazione annuale, la differenza tra il totale delle spese ammesse e sostenute e delle eventuali entrate conseguite e correlate al servizio risulti superiore al contributo annuo assegnato, l'importo del contributo medesimo rimane invariato; se risulta inferiore l'importo del contributo viene rideterminato in modo da garantire che il Soggetto gestore non consegua alcun utile.
12. Se risulta erogata una somma superiore al contributo annuo effettivo, si provvede al

recupero del maggior importo erogato, aumentato degli interessi calcolati al tasso legale, a decorrere dalla data di addebito della Struttura provinciale competente sino alla data di effettivo versamento.

Art. 24

Vicende soggettive del Soggetto gestore

1. La cessione dell'attività e le modifiche soggettive del Soggetto Gestore non hanno singolarmente effetto nei confronti della Provincia fino a che il cessionario ovvero il soggetto risultante dalle modifiche, non abbia documentato il possesso dei requisiti richiesti dal bando.
2. Nei sessanta (60) giorni successivi la Provincia può opporsi all'eventuale subentro di un nuovo soggetto nell'assegnazione del contributo e procedere alla dichiarazione di decadenza dal medesimo, se non risultino sussistere i requisiti di cui al comma 1.
3. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta (60) giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, il subingresso del nuovo soggetto si ha per accolto e la Provincia procede alla presa d'atto dello stesso.

Art. 25

Cause di risoluzione e rinuncia

1. La presente Convenzione è risolta, su iniziativa della Provincia, nei casi previsti dal Bando o su iniziativa del Soggetto gestore in caso di rinuncia al contributo.
2. L'eventuale rinuncia al contributo da parte del Soggetto gestore deve essere comunicata alla Provincia con un anticipo di almeno sei (6) mesi, fermi restando gli obblighi previsti dal Bando.

Art. 26

Monitoraggio del Progetto e revisione della Convenzione

1. La Provincia e il Soggetto gestore convengono di realizzare incontri periodici di verifica e di valutazione delle attività realizzate per la definizione di ulteriori sinergie utili al miglioramento del Servizio.
2. La presente convenzione può essere soggetta a revisione su iniziativa della Provincia, tenuto conto dell'andamento dei servizi, del fabbisogno o in caso di eventi straordinari o non previsti che comportano la necessità di una ridefinizione complessiva del Servizio in essere. La revisione può essere effettuata anche attraverso una coprogettazione di cui si dà pubblicità, ai fini della

trasparenza, sulla pagina web della Provincia utilizzata per la pubblicazione di bandi e avvisi in materia di servizi socio-assistenziali. L'eventuale coprogettazione ha la durata massima di sessanta (60) giorni e si conclude con la sottoscrizione di un accordo aggiuntivo o sostitutivo della presente convenzione. Se la revisione determina un aumento di spesa, l'eventuale maggiorazione del contributo annuale non può essere superiore al 20% del contributo annuo. Tale aumento è comunque subordinato al reperimento delle necessarie risorse finanziarie sul bilancio provinciale. Eventuali ulteriori maggiorazioni per modifiche del contratto collettivo possono essere riconosciute con apposito provvedimento e nei limiti delle risorse disponibili.

3. Si applica in ogni caso quanto diversamente previsto da successive disposizioni normative o successivi provvedimenti della Provincia connessi alle eventuali situazioni di emergenza.

Art. 27

Vigilanza

1. La Provincia si riserva la possibilità di svolgere in qualsiasi momento attività di vigilanza sullo svolgimento degli obblighi di cui alla presente convenzione e sul rispetto dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla procedura.

Art. 28

Disposizioni finali

1. L'eventuale imposta di bollo è a carico del Soggetto gestore.
2. La presente Convenzione è da considerarsi soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della parte seconda della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, con imposta a carico del Soggetto Gestore.

Redatto in unico esemplare, letto, accettato e sottoscritto.

Trento,

La Dirigente della Struttura provinciale
competente in materia di prevenzione e contrasto della violenza

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

Il rappresentante legale

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

BANDO

**PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO A COPERTURA DELLE SPESE
RELATIVE AL SERVIZIO “CENTRO ANTIVIOLENZA”, AI SENSI DELL’ART. 36 BIS
DELLA LEGGE PROVINCIALE 27 LUGLIO 2007, N. 13**

Art. 1

Oggetto

1. Il presente bando disciplina la concessione e l'erogazione di un contributo a copertura delle spese relative alla gestione, nell'ambito della provincia di Trento, del Servizio di Centro anti violenza (di seguito Servizio), di cui alla scheda 6.2 del Catalogo dei Servizi socio-assistenziali vigente (di seguito Catalogo), da ultimo aggiornato con deliberazione della Giunta provinciale n. 604 del 6 aprile 2023, sulla base di quanto previsto all'art. 36 bis della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13.

Art. 2

Sedi del Centro anti violenza

1. Il Servizio opera presso una sede principale e almeno due (2) sedi periferiche.
2. La sede principale è ubicata nel territorio del comune di Rovereto o Riva del Garda o Arco, in un luogo centrale, facilmente raggiungibile anche con i mezzi pubblici.
3. Le due sedi periferiche sono collocate nei comuni di Cles e Cavalese. Eventuali ulteriori sedi periferiche sono collocate nel territorio di una comunità diversa da quella della sede principale e da quelle delle sedi periferiche nonchè dal territorio di Trento e Valle dell'Adige.

Art. 3

Durata e budget complessivo

1. L'importo massimo del contributo a rimborso delle spese ammissibili per la gestione del Servizio ammonta complessivamente ad euro 600.000,00. Il Servizio ha durata di trentasei (36) mesi, con opzione di rinnovo per ulteriori ventiquattro (24) mesi compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili sul bilancio provinciale. Si stima che il Servizio decorra dal 1° gennaio 2024.
2. Il contributo effettivo è pari al 100% della differenza tra il totale delle spese ammesse e delle eventuali entrate correlate al Servizio, secondo quanto previsto all'art. 4.
3. L'importo massimo del contributo riferito al primo anno e conseguentemente quello complessivo possono essere rideterminati in proporzione ai mesi di attività, tenuto conto delle date effettive di avvio del Servizio.

Art. 4

Spese ammissibili e determinazione del contributo effettivo

1. Sono ammissibili a contributo le spese effettivamente sostenute dal Soggetto gestore per lo svolgimento del Servizio, riferite alle seguenti macrovoci:

A) Spese direttamente imputabili al Servizio:

- a. spesa per personale direttamente impiegato nell'erogazione del Servizio: personale con funzioni di operatrice antiviolenza, di coordinatrice e altre figure professionali a supporto dell'utenza;
- b. spese per attività di supervisione all'equipe delle operatrici e per la formazione e l'aggiornamento professionale del personale a diretto contatto con le destinatarie del Servizio, degli eventuali giovani in servizio civile e dei volontari;
- c. spese per giovani in servizio civile, per i quali sono ammessi i rimborsi pasti;
- d. spese per i volontari, per i quali sono ammessi i rimborsi spese per attività strettamente legate al Servizio, unitamente ad eventuali oneri assicurativi;
- e. altre spese direttamente imputabili al Servizio, non direttamente riferibili alle sopra menzionate voci (es. acquisto libri e riviste, spese per la gestione e copertura assicurativa di un eventuale automezzo destinato alla realizzazione del Servizio, ecc.).

B) Spese per l'immobile in cui si svolge il Servizio:

Spese per l'immobile quali, a titolo esemplificativo: canoni di locazione, spese condominiali, spese di riscaldamento, utenze, spese per la pulizia, spese di assicurazione per l'immobile, spese per l'acquisto di materiali e piccole attrezzature, spese per manutenzione ordinaria, eventuale accantonamento quota di ammortamento.

C) Spese generali

Spese quali, a titolo esemplificativo: costi del personale di direzione e amministrativo per la quota parte del tempo/lavoro direttamente imputabile al Servizio, costi per la sede amministrativa se diversa dall'immobile in cui viene erogato il Servizio, costi per consulenze amministrative e fiscali, imposte e tasse, cancelleria, telefono, altri oneri assicurativi. Le spese generali sono ammesse nel limite massimo annuo del 20% delle spese direttamente imputabili al Servizio di cui alla precedente lettera A).

2. Il contributo annuo effettivo è determinato in sede di rendicontazione riferita all'intero anno ed è pari al 100% della differenza tra il totale delle spese sostenute nonché ammesse e delle eventuali entrate conseguite correlate al Servizio, fermi restando i limiti di cui al presente articolo e tenuto conto di quanto previsto al successivo comma 4.
3. Le eventuali entrate vanno dichiarate e vanno a copertura delle spese ammesse. Eventuali quote di spese eccedenti i limiti fissati al comma 1, devono essere finanziate con entrate proprie.
4. E' ammesso fino al 20% dell'ammontare complessivo del piano finanziario lo scostamento a compensazione tra le varie voci di costo. In caso di scostamento superiore al 20% deve essere richiesta autorizzazione preventiva e motivata alla Struttura provinciale competente, fatto salvo quanto previsto dalla lettera C) in relazione alle spese generali.

Art. 5

Concorso di finanziamenti sulle medesime attività

1. Le spese ammesse ed elencate nel piano finanziario non possono essere finanziate o soggette a richiesta di finanziamento con riferimento ad altra agevolazione prevista dalle leggi provinciali. Nel caso di contributi/finanziamenti di natura diversa da quelli di cui sopra da parte di enti pubblici diversi dalla Provincia o di altri enti/soggetti privati, questi devono

essere dichiarati al momento della presentazione della domanda del presente contributo ed evidenziati in sede di rendicontazione.

Art. 6

Decadenza e rinuncia al contributo

1. Il Soggetto gestore decade dal contributo in caso di:
 - a. perdita dei requisiti previsti dal presente Bando;
 - b. inosservanza degli obblighi previsti dal presente Bando e dalla Convenzione;
 - c. mancato rispetto di quanto previsto agli articoli 5 e 9 del Regolamento di esecuzione degli articoli 19, 20 e 21 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento) in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio assistenziale approvato con D.P.P 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg. (di seguito Regolamento) e degli altri obblighi previsti dal medesimo;
 - d. decadenza dall'autorizzazione e dall'accreditamento ai sensi dell'art. 16 del Regolamento;
 - e. opposizione ai sensi dell'art. 17 comma 2 della Convenzione.
2. Si applica in ogni caso la diffida ad adempiere prevista dall'art. 16, comma 3 del Regolamento.
3. In caso di decadenza o di rinuncia al contributo, il Soggetto gestore si obbliga a mettere a disposizione gratuitamente le strutture di proprietà, in affitto o in comodato dove è svolto il Servizio e il personale dedicato alla Provincia o al soggetto eventualmente individuato dalla stessa in via provvisoria, per il tempo necessario all'attivazione e alla conclusione del procedimento per l'individuazione di un nuovo Soggetto gestore.

Art. 7

Requisiti dei Soggetti proponenti

1. Possono presentare domanda di contributo per il Servizio, Enti del Terzo settore operanti nel sostegno e nell'aiuto alle donne vittime di violenza, che:
 - a. sono registrati, laddove previsto, nell'apposito RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) quale registro telematico istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
 - b. si caratterizzano per l'inesistenza delle cause di esclusione previste dalla normativa vigente sui contratti pubblici applicata per analogia;
 - c. sono in possesso, ai sensi degli artt. 4 e 6 del Regolamento, dell'autorizzazione e dell'accreditamento definitivi ad operare in ambito socio-assistenziale per la sola tipologia dello Sportello sociale, oppure, in alternativa, dell'autorizzazione e dell'accreditamento definitivi ad operare in ambito socio-assistenziale per l'aggregazione funzionale età adulta/ambito residenziale.
 - d. hanno nel loro statuto da almeno cinque anni gli scopi del contrasto alla violenza maschile e di genere, del sostegno, della protezione e del supporto delle donne che hanno subito o subiscono violenza e dei/delle loro figli/e e dell'*empowerment*;
 - e. perseguono statutariamente, in modo esclusivo o prevalente, le attività di prevenzione e contrasto alla violenza maschile, valutate anche in relazione alla consistenza percentuale delle risorse destinate in bilancio;
 - f. possiedono una consolidata e comprovata esperienza quinquennale consecutiva nella gestione di servizi contro la violenza maschile sulle donne.

2. Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, i dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 di tale decreto, non possono svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Art. 8

Forme di partecipazione

1. Possono presentare domanda di contributo per la gestione del Servizio:
 - a. un singolo Soggetto proponente in possesso dei requisiti previsti dall'art. 7;
 - b. forme associative, anche temporanee, di più soggetti, ciascuno dei quali in possesso dei requisiti previsti dall'art. 7;
 - c. un consorzio, in cui ciascuno dei soggetti consorziati deve risultare in possesso dei requisiti previsti dall'art. 7. Qualora trattasi di consorzio di cooperative o consorzio stabile è richiesto il possesso dell'accREDITamento in capo al consorzio e il possesso dell'autorizzazione in capo a ciascuna consorziata.
2. In caso di domanda di contributo presentata in forma congiunta ai sensi del comma 1, lett. b), all'atto di presentazione della domanda medesima deve essere allegata la dichiarazione di intenti di costituzione di forma associativa, in carta semplice, con almeno i seguenti contenuti:
 - a. definizione del soggetto capofila che riveste il ruolo di referente nei confronti della Struttura provinciale competente, ferma restando la responsabilità solidale di tutti i soggetti nei confronti della Provincia stessa;
 - b. oggetto, ai sensi dell'art. 1;
 - c. obiettivi;
 - d. durata;
 - e. forme della collaborazione.
3. Nei limiti di quanto indicato, è esclusa la possibilità di fare ricorso all'istituto dell'avvalimento previsto dalla normativa vigente sui contratti pubblici applicata per analogia e/o ad altre forme di *cessione* dei requisiti previsti dal presente Bando.

Art. 9

Termini e modalità per la presentazione della domanda

1. A pena di irricevibilità, la domanda di contributo è sottoscritta e presentata dal legale rappresentante del Soggetto proponente o del Soggetto capofila (nel caso di forme associative temporanee) alla struttura provinciale competente nel periodo compreso tra il giorno 25 luglio 2023 e il giorno 25 settembre 2023, per posta elettronica certificata all'indirizzo pec umse.pariopportunita@pec.provincia.tn.it, entro le ore 24.00 dell'ultimo giorno utile per la presentazione della domanda, nel rispetto delle regole tecniche contenute nel Codice dell'Amministrazione digitale e negli atti attuativi del medesimo. L'invio è valido se il documento è sottoscritto mediante firma digitale o firma elettronica qualificata oppure, anche se sottoscritto con firma autografa, è scansionato e presentato unitamente alla copia del documento di identità; l'utilizzo della PEC equivale ad elezione di domicilio digitale speciale ai sensi dell'art. 47 del Codice Civile e la stessa diventa esclusivo recapito

digitale in relazione a questo procedimento. Nell'oggetto della mail deve essere riportato quanto segue: "CONTIENE DOMANDA DI CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO".

2. La domanda di contributo è redatta avvalendosi dei moduli approvati dalla struttura provinciale competente e pubblicati sul sito web www.trentinosociale.provincia.tn.it. In caso di dubbi interpretativi o incongruenze nell'utilizzo della modulistica tra la stessa ed i contenuti del presente Bando, si fa prioritariamente riferimento ai contenuti del Bando stesso.
3. Alla domanda è allegata la seguente documentazione, redatta avvalendosi dei moduli approvati dalla struttura provinciale competente e pubblicati sul sito web www.trentinosociale.provincia.tn.it:
 - a. dichiarazioni sostitutive inerenti il possesso dei requisiti di partecipazione;
 - b. copia del documento di identità del sottoscrittore;
 - c. eventuale dichiarazione di intenti di costituzione di forma associativa di cui all'art. 8, comma 2
 - d. informativa privacy sottoscritta per presa visione;
 - e. proposta progettuale, articolata in una descrizione del Servizio, ripartita in paragrafi con relativi sottoparagrafi corrispondenti ai criteri oggetto di valutazione e relativi sub-criteri, come indicato nell'Allegato 3.1.A al presente Bando;
 - f. proposta di piano finanziario.

Art. 10

Irricevibilità ed inammissibilità della domanda

1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di procedimento amministrativo e di quanto previsto dal presente articolo, ai fini del presente Bando sono irricevibili le domande che:
 - a. sono presentate oltre il termine previsto dall'art. 9;
 - b. sono presentate secondo modalità diverse da quelle previste dall'art. 9;
 - c. sono prive di sottoscrizione.
2. Sono inammissibili le domande nelle quali non risulta dimostrato il possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 7.

Art. 11

Regolarizzazione, integrazione e richieste di chiarimento

1. La struttura provinciale competente si riserva, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di procedimento amministrativo, la facoltà di:
 - a. richiedere chiarimenti al Soggetto proponente;
 - b. richiedere regolarizzazioni o integrazioni documentali al Soggetto proponente su mere irregolarità formali della documentazione già prodotta o comunque a completamento della documentazione già presentata, nella misura in cui non ne snaturi il contenuto.
2. In caso di mancato inoltro dei chiarimenti richiesti e di mancata regolarizzazione/integrazione documentale ai sensi della lettera b) del comma 1 entro il termine assegnato dalla struttura competente, questa conclude l'istruttoria sulla base della documentazione agli atti.
3. I soggetti proponenti possono richiedere informazioni o formulare richieste di chiarimento fino a dieci giorni prima del termine per la presentazione delle domande tramite il seguente indirizzo pec umse.pariopportunita@pec.provincia.tn.it, indicando in oggetto "Quesito Bando per contributo a copertura delle spese relative alla gestione del servizio Centro

Antiviolenza”. Le richieste di chiarimento e le relative risposte sono pubblicate sul sito web www.trentinosociale.provincia.tn.it.

Art. 12

Individuazione del responsabile del procedimento

1. Il responsabile del presente procedimento è la dirigente della Struttura provinciale competente in materia di prevenzione della violenza, che rappresenta pertanto la Provincia; si intendono posti a carico del responsabile del procedimento, gli adempimenti di seguito indicati come di competenza della Provincia.

Art. 13

Procedimento

1. La Provincia dichiara l'eventuale irricevibilità e inammissibilità delle domande di contributo secondo quanto previsto all'art. 10.
2. La valutazione dei progetti, presentati a corredo delle domande di contributo non dichiarate irricevibili o inammissibili, è svolta da un'apposita Commissione nominata dalla Provincia successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande. La Commissione opera a titolo gratuito ed è costituita da tre (3) componenti, di cui uno con funzioni di presidente e due esperti. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario della struttura provinciale competente.
3. Successivamente alla nomina della Commissione, la Provincia comunica per iscritto alle organizzazioni che hanno presentato la domanda di partecipazione, con preavviso di almeno due giorni, il luogo, la data e l'ora in cui la Commissione, in seduta pubblica, provvede a verificare la sussistenza dei documenti previsti dal presente Bando e ad accertare la completezza e la regolarità delle dichiarazioni richieste. Le successive attività di valutazione sono svolte dalla Commissione in seduta riservata. I lavori della Commissione si concludono entro il termine di 30 giorni dalla nomina.
4. La Provincia si riserva la facoltà di procedere all'assegnazione del contributo anche in presenza di una sola domanda e di non assegnarlo qualora nessuna domanda risulti idonea in relazione agli obiettivi del presente documento.
5. La Provincia si riserva la facoltà insindacabile di sospendere o interrompere o revocare per giusti motivi il procedimento in qualunque momento, senza che i soggetti proponenti possano rivendicare alcunché a titolo di indennizzo o risarcimento.
6. Sulla base delle risultanze dell'operato della Commissione, la Provincia approva la graduatoria di merito, che è pubblicata sul sito web www.trentinosociale.provincia.tn.it.
7. Il Soggetto proponente che ottiene il punteggio più alto deve fornire entro sette (7) giorni dalla richiesta della Provincia la prova del possesso dei requisiti dichiarati. Se la prova non è fornita ovvero è riscontrata la non veridicità di quanto dichiarato, la Provincia, ferme restando le eventuali responsabilità per le dichiarazioni mendaci, dispone il rigetto della domanda.
8. La Provincia, entro il termine di quindici (15) giorni dalla ricezione della documentazione di cui al comma 7, individua i contenuti definitivi della Convenzione di cui all'art. 15, ed approva lo schema definitivo di Convenzione che è comunicato al Soggetto assegnatario.

Art. 14

Valutazione dei progetti, approvazione della graduatoria

1. La Commissione valuta la qualità dei progetti e la loro rispondenza alle finalità del Servizio disciplinato dal presente Bando, attribuendo i relativi punteggi calcolati sulla base dei criteri, sub criteri e delle modalità contenuti nell'Allegato 3.1.A al presente Bando.
2. All'esito dei lavori la Commissione redige una graduatoria finale indicando il Soggetto idoneo all'assegnazione del contributo.

Art. 15
Convenzione

1. L'erogazione del contributo è regolata mediante apposita Convenzione di durata pari al periodo indicato all'art. 3, sottoscritta dalla dirigente della Struttura provinciale competente in materia di prevenzione della violenza. Detta Convenzione è stipulata sulla base dei contenuti minimi dello schema allegato al presente Bando (Allegato 3.2.A) e degli eventuali elementi di dettaglio indicati nella proposta progettuale ammessa.
2. La Convenzione ha i seguenti contenuti minimi:
 - a. obblighi in capo al soggetto gestore;
 - b. disposizioni relative al personale;
 - c. modalità operative riguardanti la realizzazione delle attività, il monitoraggio, nonché le modalità di verifica *ex post* della gestione del servizio;
 - d. vicende soggettive del soggetto gestore;
 - e. cause di risoluzione e rinuncia;
 - f. monitoraggio del progetto e revisione della Convenzione;
 - g. trattamento dei dati personali;
 - h. modalità di erogazione del contributo.
3. Nel corso della sua durata la Convenzione può essere soggetta a revisione.
4. Al momento della stipula della Convenzione, il Soggetto assegnatario deve disporre, a qualsiasi titolo, delle strutture per lo svolgimento del Servizio.

Art. 16
Informazioni e contatti

1. Per informazioni relative al presente Bando è possibile rivolgersi all'UMSe Pari opportunità, prevenzione della violenza e della criminalità all'indirizzo pec umse.pariopportunita@pec.provincia.tn.it.
2. Il presente Bando, la modulistica e successivamente ogni altro atto relativo al procedimento sono disponibili sul sito web www.trentinosociale.provincia.tn.it.